

(Nn. 1296 e 1760-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE

COMPOSTA DEI SENATORI

MORO, *Presidente*; ALBERTI e DE LUCA Angelo, *Vice Presidenti*; MINIO e SALARI *Segretari*; ANGELILLI, CADORNA, CIANCA, CINGOLANI, CORBELLINI, CROLLALANZA, DONINI, GERINI, IORIO, MASSINI, MENGHI, MONTAGNANI, ROMANO Domenico, SCHIAVI, SMITH, TADDEI e TUPINI.

(RELATORE MORO)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Provvedimenti speciali per la città di Roma (N. 1296)

d'iniziativa dei senatori DONINI, SMITH e MASSINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 DICEMBRE 1955

E

Norme sull'ordinamento amministrativo della Capitale (N. 1760)

presentato dal Ministro dell'Interno

di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

col Ministro del Bilancio

col Ministro della Pubblica Istruzione

col Ministro dei Lavori Pubblici

e col Ministro dell'Industria e del Commercio

NELLA SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1956

Comunicata alla Presidenza il 19 febbraio 1958

INDICE

I PRECEDENTI LEGISLATIVI DELLA LEGGE SPECIALE PER LA CAPITALE	Pag.	3
Inerzia dello Stato e leggi inadeguate		4
La Legge 14 maggio 1881		4
La Legge Crispi del 1890		5
Le tre leggi Giolitti		6
Il Governatorato di Roma		7
Lo schema di legge Canevari		8
La legislazione del dopoguerra		8
II PROBLEMA DI UNA LEGGE SPECIALE PER LA CAPITALE		9
La relazione Valli		10
La Commissione paritetica Petrilli		11
Il disegno di Legge Donini (1296)		12
Il disegno di Legge governativo (1760)		12
L'ordinamento delle altre Capitali		13
L'ordinamento di Parigi		13
L'ordinamento di Londra		14
L'ordinamento di Washington		15
LA PARTECIPAZIONE DELLO STATO AGLI ONERI DELLA CAPITALE		15
La relazione Bertone		16
Oneri derivanti dalla eccessiva estensione del territorio comunale		16
Oneri derivanti dallo sviluppo urbanistico		17
Oneri derivanti dalle esenzioni tributarie		19
Oneri derivanti dalla scarsa capacità contributiva di alcuni settori della popolazione		19
Oneri derivanti dai settori di popolazione privi di capacità contributiva		20
Oneri derivanti dalle funzioni di rappresentanza		21
La consistenza finanziaria degli oneri della Capitale		22
A Roma pesano i problemi delle regioni depresse		22
Necessità del contributo permanente dello Stato		23
Riduzione del disavanzo		24
La misura del contributo permanente annuale dello Stato		26
Il contributo straordinario dello Stato		26
Cessione di aree demaniali		27
Il piano di risanamento del Bilancio Comunale		27
Situazione debitoria del Comune di Roma		28
I PROVVEDIMENTI SPECIALI PER LA CAPITALE		30
IL NUOVO ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLA CAPITALE		30
Del Consiglio Comunale		31
Delle Commissioni deliberanti		32
Della Giunta Comunale		32
Del Sindaco		32
Delle circoscrizioni comunali		33
Dei contratti amministrativi		34
Controllo di legittimità		35
Controllo di merito		35
La Commissione consultiva		35
Della finanza e contabilità		36
Del Piano Regolatore e dei Lavori Pubblici		37
Del Piano generale di utilizzazione delle acque del Tevere		38
Dell'Igiene e Sanità		39
Delle Antichità e Belle Arti		39
I PROVVEDIMENTI IN MATERIA FINANZIARIA		40
Il contributo ordinario permanente dello Stato		41
Il contributo straordinario		42
I mutui per le Opere Pubbliche della Capitale		42
Divieto di assunzione fuori ruolo del personale dipendente		43
Imposta di soggiorno		44
Estensione a Roma e nel Lazio delle provvidenze per il Mezzogiorno		45
DI ALCUNI PROVVEDIMENTI SPECIALI		46
Provvedimenti per la Zona Industriale		46
Metropolitane e ferrovie		47
Scuole		47
Università degli Studi		48
Biblioteca Nazionale		49
Ospedali		49
Opere idriche ed elettriche		50
Sfruttamento delle forze endogene e degli idrocarburi		50
L'A.C.E.A.		51
Provvedimenti in materia fiscale		52
Imposta di famiglia e valor locativo		52
Espropri, cessioni e contributo di miglioria		53
TABELLE:		
A) Raffronto delle risultanze previste per il 1958 con quelle del 1957		58
B) Raffronti fra le voci di bilancio dei consuntivi 1948, 1950, 1956, e dei preventivi 1957 e 1958		60
C) Disavanzi economici del Comune e Contributi dello Stato dal 1948 al 1958.		62
D) Piano di risanamento del Bilancio Comunale di Roma		63
E) Presunto andamento del Bilancio ordinario nel decennio 1958-67		64
F) Consistenza numerica e Spesa di personale per l'anno 1957		66
G) Prospetto del programma generale di opere pubbliche straordinarie del Comune di Roma		67
TESTI DEI DISEGNI DI LEGGE		68

ONOREVOLI SENATORI. — Da 87 anni si discute nel nostro Paese sulla necessità — ormai da tutti riconosciuta — di dare uno speciale ordinamento amministrativo alla Capitale dello Stato, in relazione alle sue particolari funzioni ed alle straordinarie esigenze dell'Urbe. Problema quindi vecchio, nato fin dal giorno in cui Roma veniva unita alla Patria. Ma problema di cui è stato formalmente investito il Parlamento italiano, per la prima volta, soltanto in questa nostra legislatura, la seconda della Repubblica.

L'affermazione può forse sembrare in contrasto con i precedenti legislativi, perchè se dal 1870 si parla del problema della Capitale è anche vero che dal 1874 — anno in cui fu approvato il primo provvedimento a favore di Roma per dichiarare opera di pubblica utilità la prosecuzione di Via Nazionale — parecchie così dette *Leggi speciali per Roma* furono discusse ed approvate dalle Camere: non meno di 16 nel solo periodo che va dal 1874 al 1911.

Ma la verità è che delle parecchie leggi votate tra l'XI e la XXIII Legislatura del Regno d'Italia nessuna ebbe mai per oggetto un *ordinamento amministrativo speciale della Capitale dello Stato*.

Soltanto i provvedimenti del 1925 che diedero vita al Governatorato di Roma affrontarono il problema, ma lo risolsero sopprimendo totalmente l'autonomia del Comune per farne un dicastero dello Stato.

Nè le leggi emanate a favore di Roma, nel dopoguerra, dopo la abolizione del Governatorato, si propongono il problema dell'ordinamento speciale della Capitale. Invero esse sono tutte rivolte a risolvere le difficoltà finanziarie che premono di nuovo sul comune di Roma, più preoccupanti che mai perchè ai vecchi problemi risorgenti, si aggiungono i nuovi della ricostruzione dalle rovine della guerra, della riorganizzazione generale di tutti i servizi municipali, della ripresa edilizia, della attrezzatura dei nuovi quartieri che vanno estendendosi con un crescente spettacolare, degli stabilimenti scolastici, dell'assistenza ai profughi, ai senza tetto, ai disastri, ai disoccupati che affluiscono a centinaia di migliaia da ogni parte d'Italia entro le mura della Capitale.

In queste leggi però opera ormai dal 1953 un principio nuovo: *lo Stato concorre con un suo contributo agli oneri sopportati dalla Capitale nell'esplicazione della sua funzione*.

I PRECEDENTI LEGISLATIVI DELLA LEGGE SPECIALE PER LA CAPITALE

Abbiamo già menzionato *la legge del giugno 1874* che dichiarava opera di pubblica utilità la prosecuzione di Via Nazionale in Roma.

Nel 1875 una legge del 6 luglio accolla allo Stato la metà della spesa delle arginature del Tevere. Ma poichè tale spesa doveva essere posta tutta a suo carico, trattandosi di opera idraulica di prima categoria, la singolare pretesa di far contribuire il comune di Roma alla sistemazione del fiume troverà poi rimedio in una successiva disposizione.

È del 30 giugno 1876 un'altra legge per la sistemazione del Tevere.

Una legge dell'11 dicembre 1878 ed una successiva dell'8 luglio 1883 recano norme sulla bonifica dell'Agro Romano.

OCCORRE COSTRUIRE LA CAPITALE.

Ma urgono i problemi della « costruzione » della Capitale, i suoi problemi edilizi e del suo sviluppo urbanistico e ancora nessun provvedimento, a un decennio del 1870, prevede un qualche impegno dello Stato per mettere mano alla grande opera. Il Campidoglio chiede da tempo e preme perchè lo Stato intervenga, ma senza risultati concreti.

In realtà Roma, nonostante il suo grande passato, il suo prestigio di *caput mundi* e la sua condizione di Capitale della Cristianità, era nel 1870 una media città di 210 mila abitanti, caratterizzata da modeste possibilità economiche non suscettibili di facile incremento e tanto

meno di rapido sviluppo, senza sistematici e massicci aiuti da parte dello Stato.

Di qui la necessità di adeguati provvedimenti legislativi. Ma questi ritardano per molti anni e solo il 12 maggio 1879 il Presidente del Consiglio De Pretis riconosce in Parlamento l'esigenza del concorso governativo alle opere edilizie della Capitale. C'è molto per non dire tutto da fare, dagli edifici per le pubbliche amministrazioni agli alloggiamenti militari, dalle scuole per i molteplici rami dello scibile umano, agli stabilimenti di vario genere che la moderna civiltà esige nella città ove ha sede il Governo di una grande nazione e che è destinata ad essere perciò il centro della sua vita intellettuale, civile e politica. Sarebbe quindi assurdo pretendere che la « costruzione » della Capitale fosse a carico del Comune di Roma. Per cui, assicura il De Pretis, « l'idea di un concorso governativo alle opere edilizie della Capitale del Regno è sorta già da vari anni, e quanto più essa è stata esaminata e discussa tanto più è apparsa la necessità di associare in così grande impresa le forze dello Stato e quelle del Comune ».

Purtroppo occorre dire che in tale associazione lo Stato non si impegnò a fondo sicché lo sforzo imposto al comune di Roma risulterà tanto grave da mettere in crisi permanente le sue finanze dissestandole per interi decenni.

INERZIA DELLO STATO E LEGGI INADEGUATE.

È questo un punto che per la verità storica e per debito di giustizia deve essere sottolineato all'attenzione del Senato della Repubblica, nel momento in cui questo nostro ramo del Parlamento si accinge a discutere la *prima legge speciale per la Capitale*. Occorre dire questo a giustificazione degli uomini che dal 1870 in poi si sobbarcarono la fatica di amministrare la Capitale in mezzo a difficoltà di ogni genere. Ma occorre dirlo anche perchè la Nazione sappia che è calunniosa la fama attribuita alla Capitale di essere vissuta e di vivere a carico della collettività nazionale.

In realtà non è da far colpa agli amministratori del Campidoglio se le molte leggi che il Parlamento ebbe a varare durante le sue legislature non risolsero le questioni di Roma per le quali erano state concepite. Il fatto è che i

provvedimenti furono mal congegnati. Suggeriti all'ultima ora dall'emergenza incombente, finirono per costituire — commenterà amaramente nel 1907 a Montecitorio, Salvatore Barzilai — « una serie di leggi presentate successivamente quasi per impulso improvviso, quasi per urgenti soccorsi, mai con la ponderazione, la tranquillità e la visione necessaria della condizione di cose alle quali si doveva provvedere ». E nel 1911 dirà l'onorevole Toscanelli: « esaminando la varia e confusa legislazione che regola le relazioni fra lo Stato ed il comune di Roma, ho potuto verificare che il mese di luglio è particolarmente propizio alle finanze comunali perchè, meno la prima legge del 1881, tutte le altre sono state sempre trattate affrettatamente dal Parlamento, negli ultimi giorni prima delle vacanze. La legislazione di Roma è talmente confusa che assolutamente allo stato attuale, occorrerebbe diventare specialisti per poterla illustrare alla Camera ».

Nè le cose muteranno più tardi. Sicché bisogna convenire con la relazione Valli, che tutta la legislazione per Roma ha risentito « del respiro breve dei provvedimenti elaborati negli ambiti burocratici e degli espedienti suggeriti dalle contingenze più preoccupanti »... « Nessuno di tali provvedimenti si è ispirato ad una visione complessa dei bisogni di Roma e dei rapporti fra Stato e Capitale. Ed è per questo che le leggi si susseguono a breve distanza facendo credere che Roma fosse realmente una incorreggibile mendica; mentre non era che la vittima di una denegata giustizia per la cecità dei suoi giudici e per errori formali e sostanziali dei provvedimenti precedenti ».

LA LEGGE 14 MAGGIO 1881.

Con la legge 14 maggio 1881, n. 209 la promessa di De Pretis finalmente si adempie. È il primo notevole provvedimento a favore di Roma. Ma anch'esso conferma la stretta visione con cui si affrontano i fondamentali problemi della Capitale e la scarsezza dei mezzi che si predispongono per obiettivi tuttavia ambiziosi.

Con tale legge — relatore Quintino Sella — si prevede il concorso dello Stato nelle opere

edilizie e di ampliamento della Capitale del Regno. Contributo: 50 milioni di lire (quindici miliardi circa di oggi) da erogare però in venti anni, in rate annuali di due milioni e mezzo di lire l'una (750 milioni di oggi).

Da parte sua il Comune deve obbligarsi ad eseguire in dieci anni, fino alla concorrenza di 30 milioni di lire (9 miliardi di oggi), una serie di opere pubbliche governative (*Palazzo di Giustizia, Palazzo dell'Accademia delle scienze, Policlinico, caserme* per due reggimenti di fanteria e di artiglieria, un *Ospedale militare* di mille letti, una *Piazza d'Armi*) e per i rimanenti 20 milioni opere pubbliche comunali (ponti sul Tevere, demolizione del ghetto, mercati centrali, ecc.).

La legge non passa senza gravi appunti. Il Crispi dice: « *se questo disegno di legge ha un difetto, è quello di rivelare un sentimento di paura, di titubanza, di mancanza di coraggio per le grandi cose. Con esso noi faremo un'opera incompleta e di qui a qualche tempo si dovrà ritornare un'altra volta alla Camera per soddisfare ad altri bisogni della grande Capitale* » (previsione verificatasi puntualmente).

Anche il di Rudinì critica il provvedimento: « *Lo accetto — dichiara — come un espediente necessario, urgente, inevitabile, ma nient'altro che come un espediente* ».

In genere si puntualizza la sua troppo modesta portata. Ed anche il Presidente del Consiglio, Benedetto Cairoli, lo ammette: « *solo le nostre strettezze finanziarie — egli dice — giustificano il Governo di aver fatto proposte così modeste per Roma* ».

Al Senato, Maffeo Pantaleoni vota la legge, ma solo perchè spera si tratti di un primo passo, di un « *primo segnacolo che additi la via da tenere per molti e molti anni* ». Egli ritiene che « *né 50, né 100, ma neppure tre o quattrocento milioni basteranno col tempo. Per fare la Capitale d'Italia ci vorrà ben altro che questi piccoli aiuti, e valga che ne siamo fatti fin da ora accorti* ».

A questa legge seguono l'approvazione (con regio decreto 8 marzo 1883) del Piano regolatore e (con legge 8 luglio 1883) la costituzione di un prestito di 150 milioni di lire (circa 45 miliardi di oggi) garantito dallo Stato, per le opere del Piano regolatore.

Giudicandole nel 1890, l'onorevole Ferdinando Martini dichiarerà che: « *se le leggi dell'81 e dell'83, affermarono un principio (quello del contributo dello Stato alla sua capitale) non provvidero però ad un bisogno, anzi causarono al Comune un grave dissesto* », a motivo degli oneri eccessivi imposti a Roma per il servizio del prestito e per gli impegni derivati al Comune dall'obbligo di realizzare in soli dieci anni le opere previste.

LA LEGGE CRISPI DEL 1890.

Effettivamente le conseguenze dell'applicazione dei piani finanziari stabiliti dalle leggi del 1881-83 posero il Comune di Roma in una difficilissima situazione, tanto più che nessun altro aiuto lo Stato concesse alla sua Capitale. Interviene quindi un altro provvedimento. È la legge Crispi del 20 luglio 1890, con la quale si attenuano gli obblighi imposti al Comune in fatto di costruzioni di opere pubbliche di interesse nazionale e si proroga fino al 1958 il contributo annuale di 2 milioni e mezzo. Ma anche la legge Crispi non elimina tutti gli inconvenienti.

Seguono le altre leggi del 28 giugno 1892, del 6 agosto 1893, del 18 dicembre 1898, del 7 luglio 1902: tutte sollecitate dall'Amministrazione Capitolina, il cui bilancio versa dopo l'81 in condizioni sempre più precarie. Queste leggi concedono nuove anticipazioni e autorizzano altri prestiti per l'esecuzione del Piano regolatore. Ma sono ancora e sempre piccole misure slegate, frammentarie che non risolvono nulla. Tanto che lo stesso Ministro del tesoro Luigi Luzzatti se ne deve dolere nel dicembre 1903: « *Troppe volte — egli lamenta — si discute in questa Camera su Roma. Ed è perchè non si prendono mai provvedimenti definitivi. È insufficiente la soluzione che diamo ai problemi, i quali ci piace dissimulare nella loro gravità e non osiamo affrontare in tutta la loro importanza. Vi è un disavanzo permanente a cui il Governo deve provvedere, perchè anche esso ha concorso a formarlo, per tutti i lavori che Roma fece all'Italia, e non per le proprie comodità* ».

Certo è che le finanze capitoline sono giunte ad un punto di crisi molto preoccupante. Il disavanzo che ormai, da quando Roma è diven-

tata Capitale, affligge il suo Bilancio si è aggravato tra il 1881 e il '90. Nel '90 raggiunge i 15 milioni (4 miliardi e mezzo di oggi). Nel 1904 il debito complessivo del Comune attinge i 216 milioni, circa 72 miliardi d'oggi.

LE TRE LEGGI GIOLITTI.

Occorrono altri interventi. Ed ecco i « *provvedimenti per la città di Roma* » dell'8 luglio 1904 proposti da Giolitti. In forza di questa nuova legge si riducono gli oneri del Prestito del 1883, viene istituita una tassa dell'uno per cento sulle aree fabbricabili e si eleva il canone daziario.

Una *seconda legge Giolitti* dell'11 luglio 1907 autorizza un'anticipazione di 25 milioni sul contributo annuo dello Stato per il prestito redimibile; concede un mutuo di 15 milioni ammortizzabile in 50 anni ed eleva al 3 per cento la tassa del 1904 sulle aree fabbricabili.

Una *successiva legge* del 6 aprile 1908 consente un mutuo di 10 milioni all'Istituto autonomo delle Case popolari di Roma.

Infine nel 1911 viene votato con più vasti ed organici criteri un nuovo provvedimento, da anni preannunciato, per tentare l'assetto definitivo del bilancio comunale. È la *legge 15 luglio 1911* promessa dal Gabinetto Sonnino, elaborata da Luzzatti, quindi riveduta e presentata al Parlamento da Giolitti. Essa deve assicurare — nel 50° Anniversario del Regno d'Italia — l'esecuzione del secondo Piano regolatore di Roma e la sistemazione finanziaria del Comune oramai ridotto in condizioni di dissesto.

Votando questa legge, l'onorevole Alfredo Fortunati ricordava alla Camera come le origini del dissesto dovessero farsi risalire alla legge 1881 ed alla successiva dell'83 « *legge* — affermava — *fatale per Roma* ».

Da parte sua, l'onorevole Giolitti giustificava il nuovo provvedimento con la necessità di riparare all'inadeguatezza delle leggi precedenti. « *La posizione attuale* — si legge nella sua relazione — *può attribuirsi ad insufficienza dei provvedimenti votati nel 1904, seguiti, per di più a breve scadenza, da altri successivi nel 1907 e nel 1908* ». Ma anche la legge 15 lu-

glio 1911 non elimina il problema dell'assetto finanziario della Capitale, appunto perchè i suoi obiettivi sono limitati a risolvere — con scarsi mezzi ed in ritardo — le questioni del passato, mentre queste sono ogni giorno di più sopravanzate dalle nuove che nascono senza tregua dall'inarrestabile espansione di un così vasto complesso sociale ed economico, oltrechè amministrativo, qual'è ormai il comune di Roma, vera metropoli oltre che capitale di uno Stato, cui la vita moderna necessariamente affida funzioni sempre più ampie che si ripercuotono sulla vita della stessa capitale.

Le urgenze di Roma continuano pertanto a premere. Non si attenuano durante la guerra 1915-18. Tutt'altro; esse presentano nuovi e più seri aspetti che vengono puntualizzati nel 1917 dall'Amministrazione Colonna in una serie di proposte destinate al vaglio della Commissione Reale nominata nel marzo 1918 allo scopo di suggerire le misure per assicurare il risorgimento economico, industriale e commerciale di Roma ed il riordinamento finanziario del suo bilancio comunale.

La Commissione si mette allo studio, si articola in sei sottocommissioni, ma i risultati dei suoi studi, trasmessi al Governo, non ottengono pratici effetti.

Nel 1919, sollecitata dal sindaco Apolloni, si forma una nuova Commissione mista per « *indagare le ragioni del disavanzo, esaminare quali possono essere i possibili incrementi futuri e le entrate dirette del Comune e determinare il più stretto fabbisogno cui deve concorrere lo Stato* ».

SI AFFERMA IL PRINCIPIO DEL CONCORSO DELLO STATO AGLI ONERI DELLA CAPITALE.

Per la prima volta si pone così il problema della partecipazione ordinaria e permanente dello Stato alle spese della sua Capitale. Finora tutti i provvedimenti avevano avuto per oggetto contributi o concorsi o agevolazioni finanziarie da parte dello Stato per scopi particolari e ben definiti: costruzioni di opere pubbliche, finanziamenti con mutui per Piani regolatori, provvedimenti fiscali, ecc. Ma l'ipotesi di un concorso del Tesoro alle spese della Capitale quale contropartita della sua funzione eminentemente statale esplicita dal Comune

di Roma con oneri molto gravi non era mai stata formulata.

La Commissione mista ora ne è investita ed essa trae dai suoi studi un principio fondamentale convalidato dall'esperienza di tutti gli Stati moderni: *lo Stato deve concorrere alle spese della propria Capitale. Ed il titolo giuridico sul quale si fonda tale concorso è nella funzione stessa che la Capitale compie nell'ordinamento dello Stato.*

Ma anche i lavori della Commissione mista non approdano a conclusioni positive.

Finalmente nel 1921, l'Amministrazione Valli promuove un'azione più decisa ed organica e mercè sua il « problema di Roma » viene posto in termini più completi davanti ai poteri centrali ed all'opinione pubblica.

Non si insiste più soltanto sulle misure di assistenza finanziaria, ma si pongono i termini per una prima riforma istituzionale del Comune della Capitale.

IL GOVERNATORATO DI ROMA.

Riforma che si attua però con criteri del tutto differenti da quelli immaginati dalle Commissioni di studio. Infatti con Legge 28 ottobre 1925, n. 1949 viene costituito il *Governatorato di Roma*. Le norme di questa legge, quelle successive del regio decreto 5 dicembre 1926, n. 2240 e della Legge 6 dicembre 1928, n. 2702 coordinate insieme diventano il titolo VIII del nuovo testo unico della Legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934.

Il Governatorato statalizza l'Amministrazione della Capitale ed assume tra i suoi compiti alcune funzioni, nell'ambito della sua circoscrizione, fino allora deferite allo Stato oppure alla Provincia di Roma. Lo Stato, d'altra parte, si impegna a sovvenire finanziariamente l'Amministrazione di Roma con due contributi: uno per concorrere alle spese di rappresentanza, all'esecuzione di opere pubbliche, all'attuazione del Piano regolatore, alla sistemazione della viabilità, nonché al mantenimento del patrimonio artistico e monumentale; l'altro per la organizzazione e l'incremento dei Servizi pubblici nell'Agro romano.

I due contributi annui sono fissati in 50 milioni il primo e in 10 milioni il secondo, e sa-

ranno successivamente consolidati, con legge 29 marzo 1940, n. 214, in complessive lire 53.090.000 fino al 1963-64. Occorre però aggiungere a questi contributi anche un altro indiretto beneficio finanziario derivante a Roma dall'assunzione a carico dello Stato di tutti i servizi di polizia municipale. Beneficio questo che può essere valutato tenendo presente che le spese per il Corpo dei vigili urbani e quelle obbligatorie per la polizia urbana figurano per 2787 milioni di lire nel bilancio di previsione per l'esercizio 1958. Pertanto il contributo dello Stato al Governatorato di Roma deve essere calcolato complessivamente, tradotto in valuta odierna, *non inferiore ai sei miliardi di lire all'anno.*

Sul piano istituzionale, la legge 28 ottobre 1925, n. 1949, annulla l'autonomia del Comune e sottopone l'Amministrazione capitolina a quel regime che la dittatura instaurerà l'anno dopo in tutta Italia con l'abolizione delle Amministrazioni elettive. Essa però configura la amministrazione dell'Urbe in modo del tutto particolare sottraendola alla vigilanza della autorità governativa provinciale e ponendola sotto il controllo del Ministero dell'interno per i soli affari di maggiore importanza.

Il Governatore, il Vice Governatore e il Segretario generale del Governatorato sono nominati con decreto reale su proposta del Ministro dell'interno con deliberazione del Consiglio dei ministri. Il Governatore, il Vice Governatore e il Segretario generale sono iscritti rispettivamente il primo al grado secondo e gli altri due al grado quarto del gruppo A dell'Amministrazione dell'interno. Il Governatore presta giuramento nelle mani del Ministro dell'interno e nelle precedenze è collocato nella terza categoria alla V classe. A tutti e tre sono applicate le disposizioni dello stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Il Governatore non può essere chiamato a rendere conto delle sue funzioni fuorchè dalla superiore autorità governativa, nè sottoposto a procedimento per alcun atto del suo ufficio senza autorizzazione reale, tranne il caso di imputazione di reati elettorali. Contro i suoi provvedimenti è ammesso il ricorso anche per il merito alla G.P.A. in sede giurisdizionale.

Il Governatore è assistito da una consulta il cui parere è obbligatorio in materia di bilancio preventivo, di tributi, di Piano regolatore, di assunzione di pubblici servizi. Tuttavia il Governatore può non uniformarvisi. Ma allora le sue deliberazioni devono essere approvate dal Ministero dell'interno.

Salvo questi casi, le deliberazioni del Governatore sono immediatamente esecutive senza bisogno di voti o di approvazioni.

Così configurato, « *il Governatore in Campidoglio* — commenta la relazione Petrilli — *simboleggiava una speciale forma di attività statale e nazionale* ».

Durante il regime governatoriale vengono approvati altri provvedimenti a favore di Roma. Vanno ricordati il regio decreto-legge 6 luglio 1931 per l'attuazione del Piano regolatore, convertito in legge con legge 24 marzo 1932; il successivo regio decreto-legge 21 luglio 1931 che assegna per l'attuazione del Piano regolatore un contributo annuo di 30 milioni di lire, dal 1933-34 al 1948-49, ed infine la legge 29 marzo 1940, già citata con la quale viene concesso un contributo annuo di lire 54.500.000 per tredici anni, dall'esercizio 1939-40, per l'esecuzione dell'Esposizione universale del 1942 e per accelerare la realizzazione del Piano regolatore.

LO SCHEMA DI LEGGE CANEVARI.

Dopo la Liberazione, il Governo Bonomi è d'avviso che non si debba, nei confronti di Roma, ripristinare *sic et simpliciter* il regime della legge comunale e provinciale del 1915 e formula uno schema di ordinamento provvisorio della Capitale — in attesa dei definitivi assetti legislativi — che lo stesso Sottosegretario di Stato per l'interno, onorevole Canevari, oggi nostro collega, illustra in Campidoglio agli amministratori di Roma. Lo schema prevede:

1) Sindaco e Giunta nominati dal Ministro dell'interno;

2) controllo di legittimità sugli atti deliberativi del Comune esercitato dal Prefetto, ma attraverso una procedura più semplice e più snella stabilendo che al Prefetto venga

trasmesso il solo elenco delle deliberazioni adottate (escluse quelle relative a mera esecuzione di provvedimenti già deliberati) e non anche la copia delle deliberazioni stesse. Se il **Prefetto, entro cinque giorni dal ricevimento dell'elenco**, non richiede espressamente copia delle deliberazioni, queste diventano esecutive;

3) controllo di merito alla G.P.A. soltanto per le delibere riguardanti materie di particolare rilievo.

Ma il progetto non ha seguito. Da un esponente politico, appartenente alla Giunta Municipale provvisoria si sollevano obiezioni sulla opportunità di trasmettere al Prefetto il solo elenco delle delibere e non le loro copie integrali. Si ritiene che l'autonomia comunale debba essere perseguita, ma per gradi successivi e l'accordo non viene raggiunto.

In quell'incontro fra uomini di Governo ed amministratori comunali, scrive la « Rivista dei Comuni » dell'aprile 1948, *si delineò qualche tendenza politica inopportuna che prese il sopravvento su quei criteri di buona e pratica amministrazione, che invece avrebbero dovuto prevalere ... La collaborazione richiesta dal Sottosegretario di Stato per l'interno non ebbe luogo per imprecisate ragioni, e la iniziativa governativa non ebbe più seguito. Invece il 20 gennaio 1945 veniva pubblicato il decreto legislativo 17 novembre 1944 col quale si concludeva il periodo di gestione governatoriale.*

LA LEGISLAZIONE DEL DOPO GUERRA.

Al decreto legislativo luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 426, che sopprimeva il Governatorato ed assoggettava di nuovo la Capitale al regime della legge comunale e provinciale, salvo alcuni ritocchi in materia di vigilanza, fanno seguito sei altri provvedimenti.

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1946, n. 565 eroga 6 miliardi per opere stradali urgenti da eseguirsi in Roma a totale carico dello Stato.

La legge 18 gennaio 1951, n. 61, concede mutui trentacinquennali assistiti dalla garanzia specifica dello Stato, per un importo totale di 5 miliardi di lire da destinare, per i quattro quinti, a costruzioni di case popolari.

La legge 28 febbraio 1953, n. 103 è particolarmente importante perchè per la prima volta eroga a favore del comune di Roma un contributo espressamente qualificato « concorso dello Stato per gli oneri che detto Comune sostiene in relazione alle esigenze derivanti dall'essere la città di Roma sede della Capitale della Repubblica ».

Si tratta di un contributo annuo di 3 miliardi per il triennio 1952-54. È l'applicazione pratica del principio formulato nel 1919. Ma è da mettere in rilievo che nel testo originario del disegno di legge 2278 il Ministro del tesoro Pella non solo accoglieva il principio del contributo dello Stato alla sua Capitale, ma proponeva che fosse *permanente*, come permanenti sono gli oneri che Roma sopporta.

La legge inoltre autorizza la Cassa depositi e prestiti e gli istituti previdenziali di assicurazione a concedere al Comune di Roma mutui assistiti da contributi dello Stato per il finanziamento di opere pubbliche per un ammontare complessivo di 55 miliardi in ragione di 11 miliardi all'anno per 5 anni.

Infine la legge autorizza una spesa di 3 miliardi in cinque esercizi per l'Università di Roma.

La legge 21 dicembre 1955 n. 1310 sancisce un contributo di 4 miliardi di lire allo stesso titolo di concorso dello Stato negli oneri della Capitale per l'esercizio 1955. È praticamente un'estensione della legge 28 febbraio 1953.

La legge 17 ottobre 1957 n. 1030 include fra le opere pubbliche da finanziare con i mutui previsti dalla legge 28 febbraio 1953 gli alloggi di carattere popolare che il Comune debba edificare in sostituzione di altri demoliti o da demolire per esecuzione di opere pubbliche.

Infine, l'ultima legge, del 9 novembre 1957 n. 1055 contempla un contributo straordinario a favore del Comune di Roma per l'anno 1956, a titolo di concorso dello Stato negli oneri della Capitale. È ancora un'applicazione del principio della legge 103. Ma questa volta la concessione prende forma di mutuo per 35 anni, con contributo dello Stato, che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere per un importo di 4 miliardi di lire.

IL PROBLEMA DI UNA LEGGE SPECIALE PER LA CAPITALE

Dal punto di vista istituzionale, la città di Roma godette sempre dal trasferimento della Capitale dell'Impero romano a Bisanzio fino alla scomparsa dello Stato Pontificio di una situazione specialissima.

Per molti secoli essa ebbe statuti tali da configurarla come una vera entità statale. Ebbe milizie proprie e magistrature repubblicane le quali, pur riconoscendo la supremazia del Romano Pontefice, esercitavano poteri politici amministrativi e giudiziari, in base a statuti emanati dagli stessi Pontefici, fino all'ultimo decretato da Papa Gregorio XIII nel 1580.

Più tardi, questa organizzazione decadde, ma in ogni tempo — salvo il periodo napoleonico — Roma non fu mai soggetta agli ordinamenti municipali, sicchè si può ben dire che Roma non fu mai Municipio (« Roma è la sola città d'Italia che non abbia nessuna o pochissime memorie municipali » dirà Cavour), ma

piuttosto *Città-Stato*. E quando Pio IX nel 1847 promulgò una nuova legge per l'amministrazione di Roma, alla città fu restituito il diritto all'autogoverno amministrativo con vaste attribuzioni — libere dalle ingerenze dello Stato — comprendenti anche rami della amministrazione politica della città (istruzione pubblica, beneficenza e assistenza sociale, facoltà di imporre tributi diversi da quelli previsti dalle leggi per gli altri comuni dello Stato).

L'annessione allo Stato italiano rappresentò per Roma una grave perdita di cospicue autonomie. Non solo, ma la sua stessa qualità di Capitale, proclamata il 1° gennaio 1871, non le valse nessun particolare riguardo. Con la estensione al territorio romano delle leggi amministrative che il Piemonte aveva ereditato dalla Francia, la *Dominante*, come era chiamata Roma negli Stati della Chiesa, la Città Santa del mondo cattolico fu declassata al livello di un qualunque piccolo comune della penisola.

LA CAPITALE, ISTITUZIONE DELLO STATO.

Evidentemente le cose non potevano restare così. « *La Capitale* — sosteneva Francesco Crispi in memorabili discorsi al Parlamento — *non può paragonarsi a qualunque altro Comune del Regno; più che un Comune essa è una Istituzione* ». « *La Capitale* — diceva ancora nel 1881 — *è un'istituzione dello Stato* ». E il di Rudini, discutendosi alla Camera, la ricordata legge del 14 maggio 1881, n. 209, la prima invero notevole a favore di Roma, anche in seguito si dimostrerà nelle sue conseguenze tanto pesante per le finanze del Campidoglio, criticava il Governo Cairoli perchè insieme alle norme finanziarie non aveva previsto un ordinamento per « *rifare la Costituzione del Comune di Roma* ».

Gli uomini più autorevoli del tempo si rendevano pertanto conto della primordiale esigenza di dare un particolare statuto alla Capitale; intendevano la necessità che Roma dovesse trovare nel giovane Stato italiano uno speciale rapporto amministrativo-istituzionale, così da mettere gli organi amministrativi della Capitale in condizione di svolgere col massimo di speditezza e di legittima autonomia le sue alte funzioni. Necessità, d'altra parte, tanto più avvertita da Roma abituata, come s'è detto, da millenaria tradizione all'autogoverno.

Il pensiero autorevolissimo di uomini come Crispi, di Rudini, De Pretis ed altri ancora non si tradusse però in concrete iniziative, nè valse ad ispirarle, neppure quando questi uomini si trovarono alla testa del Governo. Sicchè il problema dell'ordinamento speciale della Capitale rimase insoluto durante tutto il periodo che corre dal 1870 al 1925. Nè fu posto sul piano degli studi preparatori per molti decenni.

Nel 1890 parve che l'onorevole Crispi volesse provvedere ad una riforma del Comune di Roma. Ma piuttosto che per un allargamento delle autonomie egli sembrava propendere per l'istituzione di una Prefettura del Tevere.

Certo è che il Consiglio comunale del tempo non mancò di esprimere il suo avviso contrario in merito e più si oppose ad un articolo

proposto da Crispi nel suo disegno di legge, che divenne poi la legge del 1890, in forza del quale articolo si proponeva che, in occasione dell'approvazione del bilancio di ogni anno, il Comune di Roma dovesse imporre le tasse necessarie al pareggio del bilancio e, in difetto, il Governo fosse autorizzato a provvedervi con decreto reale. La decisa presa di posizione del Consiglio comunale che si dimise in segno di protesta contro questo temuto arbitrio e il voto del Parlamento che determinò lo stralcio dell'articolo incriminato fecero sì che si accantonasse ogni idea di riforma dell'ordinamento comunale e per molti anni.

Bisogna infatti arrivare al primo dopoguerra, nel 1921, per trovare una prima impostazione della questione, anche se fu concepita limitatamente al solo problema dei controlli sugli atti comunali, quando su invito del Governo Bonomi, l'Amministrazione capitolina presieduta dal sindaco Valli, formulerà in una relazione, rimasta celebre, i criteri informativi per una *legge della Capitale*.

LA RELAZIONE VALLI.

In quella occasione infatti insieme ai provvedimenti di natura economica e finanziaria reputati necessari per avviare a soluzione i grossi e gravi problemi che ormai da mezzo secolo angustiavano la vita della Capitale, si prospettava anche « *l'assoluta e imprescindibile necessità di una riforma di carattere funzionale in quanto attiene alle disposizioni che regolano la vigilanza e il controllo dei provvedimenti di competenza dell'Amministrazione comunale* ».

« *È facile dimostrare* — diceva la relazione Valli con argomentazioni che conservano tutta la loro attualità — *come il livellamento legislativo a cui Roma soggiacque dopo la riunione al Regno d'Italia e che la pose nella stessa condizione di dipendenza degli organi provinciali in cui vennero a trovarsi i più minuscoli Comuni ai confini del suo Agro, lungi dal migliorare uno stato di cose che non dava motivo ad alcuna giusta recriminazione, e ledendo invece assai gravemente la sua dignità di città universale e di Capitale di un grande*

Stato, fu spesso causa di danni economici al suo bilancio.

L'amministrazione potrebbe citare casi numerosissimi di provvedimenti che hanno atteso per mesi e mesi l'approvazione tutoria, non per scarso interessamento degli organi incaricati di esaminarli, ma per le lunghe pratiche burocratiche, che si accompagnavano alla speciale funzione di controllo da esercitare su di essi.

E pacifico, infine, che quasi tutti gli uffici municipali vedono la propria attività grandemente ostacolata dal fatto che ogni provvedimento, anche di minima importanza ed anche se urgente, non può avere esecuzione prima che siano decorsi molti e molti giorni, quanti cioè ne sono necessari perchè la relativa deliberazione sia inviata in Prefettura e ne ritorni, munita del visto di esecutorietà».

Chiedeva pertanto l'Amministrazione capitolina che la nuova legge per Roma rivedesse le procedure per la vigilanza e la tutela e ne trasferisse la competenza, cambiando completamente figura e sostanza, dagli organi locali al Governo centrale.

Purtroppo la relazione Valli, che può giustamente essere considerata il primo ed organico contributo offerto allo studio e alla soluzione dei problemi inerenti alla legge speciale per la Capitale, fu trasmessa insieme ad uno schema di legge al Governo poco prima della crisi del Gabinetto Bonomi.

Il Governo Facta, che gli succedette il 26 febbraio 1922, non ebbe più il tempo per occuparsi del problema. Sicchè la relazione Valli finì per costituire il materiale di studio per l'elaborazione del provvedimento che doveva nel 1925 costituire il *Governatorato di Roma*.

In realtà, adunque, tutti i provvedimenti adottati dal Parlamento, nel mezzo secolo che corre dal 1874 al 1925, non hanno per obiettivo l'ordinamento comunale di Roma, quanto piuttosto i vari problemi della Capitale, da attrezzare prima, da sviluppare poi secondo gli urgentissimi e sempre nuovi bisogni presentati da una città che in 78 anni ha subito uno spettacolare sviluppo urbanistico tanto da decuplicare il numero dei suoi abitanti.

Non è quindi fuor di luogo pensare che, sovrappunto da tante esigenze di natura econo-

mica e finanziaria, il problema dell'ordinamento amministrativo speciale da dare alla Capitale abbia finito per apparire problema di secondo tempo, inducendo un po' tutti, uomini di Stato e amministratori capitolini, a considerarlo meno urgente.

Con la soppressione del Governatorato, il problema dell'ordinamento speciale della capitale si ripresentava in tutta la sua ampiezza. Le esperienze amministrative maturate durante quasi vent'anni di gestione governatoriale non potevano non far sorgere nella mente di ognuno dei paragoni che contenuti dal piano della rapidità della esecuzione degli atti non potevano tornare certo a favore del regime della legge comunale e provinciale del 1915.

Si è già visto che il Governo Bonomi si era posto il problema di un ordinamento speciale sia pure provvisorio, per la Capitale; ma gli anni travagliati del dopoguerra non sembravano i più adatti per concentrare l'attenzione su tale problema.

LA COMMISSIONE PARITETICA PETRILLI.

Appena ricostituito il Parlamento, la questione della legge speciale per la Capitale si ripropone con tutta la sua urgenza ed il 9 giugno 1949, il Presidente del Consiglio De Gasperi nomina una Commissione paritetica sotto la presidenza del Presidente del Consiglio di Stato onorevole avvocato Raffaele Pio Petrilli, costituita da rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato e del comune di Roma.

Insediata il 21 ottobre 1949 dallo stesso Presidente del Consiglio che ne sottolinea in tal modo l'importanza, la Commissione è incaricata di procedere ad uno studio approfondito della riforma dell'ordinamento amministrativo e dei provvedimenti finanziari da suggerire per dare al comune di Roma le più adatte strutture e i mezzi necessari per svolgere le sue funzioni di Capitale dello Stato.

Il problema della legge speciale per la Capitale, accennato nella relazione Valli del lontano 1921 è così affrontato con un impegno formale di collaborazione tra lo Stato e la sua Capitale ed i lavori della Commissione Petrilli, si concludono il 31 dicembre 1954 con due documenti: la relazione ed uno schema di legge.

La relazione con ampio corredo di dati documentari ed un'analisi esauriente dei loro aspetti illustra i precedenti storici e legislativi e le questioni annose che si propongono all'attenzione del legislatore per essere risolte con l'attesissima legge speciale. Ma lo schema della Commissione di studio fornisce anche l'articolazione bell'e fata delle norme.

Occorre pertanto ascrivere a merito della Commissione se il problema della legge speciale cessa di essere tale e si trasferisce con concrete soluzioni dal piano degli studi e delle ricerche nelle Aule del Parlamento. Lo schema Petrilli, con poche e non sostanziali varianti, è diventato il disegno di legge 1760 ed in definitiva ha offerto l'intelaiatura di fondo al disegno di legge elaborato dalla Commissione speciale.

IL DISEGNO DI LEGGE DONINI (1296).

Il disegno di legge Donini, Smith e Massini, presentato al Senato il 20 dicembre 1955, partendo dalla premessa che oggi nessuno mette più in dubbio l'opportunità di una legge per la Capitale, per ciò che riguarda il riordinamento amministrativo di Roma, prevede:

a) la divisione territoriale del Comune in sedici circoscrizioni, ognuna amministrata — per determinate materie — da un Consiglio di circoscrizione elettivo, composto da 20 membri;

b) elezioni distinte e contemporanee del Consiglio comunale e dei Consigli di circoscrizione e solidale durata del mandato;

c) autonomia finanziaria di ogni Consiglio di circoscrizione nell'ambito di un proprio bilancio;

d) vigilanza e tutela del Consiglio comunale sui Consigli di circoscrizione. Questi debbono inviare ogni loro deliberazione al primo che ha la facoltà, entro trenta giorni, di annullarla per motivi di legittimità o di rinviarla per essere riformata quando si tratti di controllo di merito;

e) attribuzione alla Giunta provinciale amministrativa, in attesa della costituzione dei Consigli regionali dell'esercizio dei controlli di legittimità e di merito sul comune di Roma.

Il disegno di legge propone quindi una serie di provvedimenti e di misure sui quali si riferisce nell'ultima parte della relazione.

In ordine ai *contributi dello Stato* il disegno di legge Donini prevede l'erogazione di un contributo annuo di 5 miliardi di lire a favore del Comune e di 500 milioni a favore dell'Amministrazione provinciale; inoltre la concessione di mutui per 55 miliardi di lire, col contributo e la garanzia generica dello Stato.

Il disegno di legge non prevede misure straordinarie per il risanamento del bilancio del Comune.

IL DISEGNO DI LEGGE GOVERNATIVO (1760).

Si è già detto che il disegno di legge governativo presentato il 23 novembre 1956 al Senato, deriva dallo schema predisposto dalla Commissione paritetica di studio. Lievi modifiche non sostanziali lo differenziano appena.

In materia di ordinamento amministrativo le disposizioni del 1760 sono state quasi totalmente accolte nel testo della Commissione speciale. Vengono pertanto illustrate più avanti dando conto delle norme approvate dalla medesima Commissione speciale.

Per i provvedimenti di natura finanziaria, il 1760 prevede un contributo statale triennale di 4 miliardi l'anno, a partire dall'esercizio 1957; nonchè la concessione al Comune di mutui, da utilizzare per il finanziamento di opere pubbliche, con il contributo e la garanzia generica dello Stato, fino all'importo di 25 miliardi di lire.

Nessun provvedimento è invece previsto per la sistemazione del bilancio comunale di Roma in quanto si ritiene che con i provvedimenti esposti nel disegno di legge il *comune di Roma sia in grado* — si legge nella relazione ministeriale — *di far fronte alla parte ordinaria del bilancio* ».

Il comune di Roma viene dichiarato stazione di soggiorno turistico ed è autorizzato ad applicare l'imposta di soggiorno. Infine si fa divieto al comune di Roma di assumere personale dipendente al di fuori dei posti in organico.

Il disegno di legge governativo detta ancora norme per la proroga della durata della zona

industriale, per l'indennità di espropriazione da applicare nel comprensorio della zona industriale e per la costituzione di riserva delle acque del Tevere a favore del Comune a scopi idroelettrici.

L'ORDINAMENTO DELLE ALTRE CAPITALI.

Prima di esaminare i criteri che possono sembrare i più idonei per impostare una legge speciale per la Capitale, è opportuno richiamare brevemente le caratteristiche delle altre città Capitali ed in particolare soffermarci a considerare gli ordinamenti di Parigi, di Londra e di Washington.

Per restare all'essenziale basterà ricordare in linea di massima:

1) un regime speciale delle Capitali degli Stati può dirsi attuato in quasi tutte le nazioni europee ed in molte extra europee;

2) il regime speciale delle Capitali estere trae in genere origine da vecchie legislazioni, che talora risalgono alla fine del 18° secolo o da statuti creati per più antiche consuetudini com'è il caso di Londra;

3) ogni regime speciale dipende da un complesso di fattori di vario ordine per cui non è possibile istituire dei validi confronti o ricavarne analogie convincenti;

4) sotto il profilo amministrativo, un'esigenza essenziale è quella del decentramento degli organi e delle funzioni reclamato soprattutto dall'essere quasi sempre le Capitali i più grandi complessi urbani dello Stato; decentramento che si attua in due modi: o frazionando la città in tante circoscrizioni minori autonome, ognuna delle quali provvede per proprio conto ai servizi pubblici locali (caso di Londra) oppure delegando parte di funzioni o di servizi a organi decentrati, ma tutti dipendenti da un'unica municipalità (è il caso più generale);

5) sotto il profilo politico, il regime speciale risponde alle esigenze di prestigio e di alta dignità dipendenti dal fatto di essere la Capitale sede del Capo e dei poteri centrali dello Stato, e dall'intreccio delle funzioni degli organi statali con quelli municipali. Per

queste esigenze si concede, in genere, alla Capitale una più larga autonomia;

6) sotto il profilo finanziario, lo Stato contribuisce in varia misura alle spese sopportate dalla Capitale.

Le soluzioni del problema dell'ordinamento delle Capitali sono diverse nei singoli Stati, ma un punto essenziale e comune è sottolineato nella relazione Petrilli: *nessuna Capitale ha un'organizzazione simile a quella delle altre città del proprio Stato. Trattasi quindi di una esigenza insopprimibile e universale che ha il suo fondamento obiettivo e concreto sotto qualsiasi regime politico e costituzionale.*

In particolare, gli ordinamenti di Parigi, di Londra e di Washington rappresentano tre diverse organizzazioni amministrative che più si prestano per importanza ad essere additate ad esempio. Ma in verità nessuno di questi ordinamenti presenta caratteri siffatti da poter essere proposti all'attenzione del legislatore italiano.

L'ORDINAMENTO DI PARIGI.

L'Amministrazione Comunale di Parigi offre un singolare carattere: la sua strettissima subordinazione alle autorità governative. Infatti le funzioni amministrative riguardanti la metropoli, e insieme a questa anche la provincia, sono in parte preponderante affidate ad organi nominati dal potere centrale.

Sono organi amministrativi di Parigi, il Prefetto della Senna, il Prefetto di polizia, il Consiglio Municipale, i Sindaci dei Circondari. Di questi è eletto soltanto il Consiglio Municipale; gli altri sono tutti nominati dal Presidente della Repubblica.

Il *Prefetto della Senna* è contemporaneamente rappresentante dello Stato, amministratore del Dipartimento (la provincia) e sindaco di Parigi, anche se non ne ha il titolo formale. Egli è pertanto — come ricorda la relazione Petrilli — *il Capo del potere esecutivo nella città di Parigi e come tale presenta i bilanci, amministra i beni patrimoniali, rappresenta il Municipio in giudizio, esegue le deliberazioni del Consiglio municipale, esercita la sua autorità nell'amministrazione della assi-*

stenza pubblica, presiede, d'accordo con il Prefetto di polizia, alla disciplina dei mercati ed a varie attribuzioni in materia d'igiene.

Dal Prefetto di Polizia dipendono la polizia giudiziaria, la polizia generale e la polizia municipale; ma egli è del tutto indipendente dal Prefetto della Senna. Ha qualifica di magistrato municipale; ma è svincolato da ogni controllo da parte del Consiglio municipale di Parigi che pure vota il suo bilancio.

Il Consiglio Municipale, composto di 80 membri eletti per un quadriennio, ha attribuzioni analoghe a quelle degli ordinari consigli comunali. *Ma non può — sotto pena di nullità — biasimare gli atti dei due prefetti; non può dare ordini ai capi servizio od intervenire nella nomina o revoca degli impiegati, i quali dipendono esclusivamente dal Prefetto della Senna; non può intervenire nella amministrazione della assistenza pubblica che è un ente autonomo; non può formulare voti in materia politica, in quanto estranea alle sue attribuzioni.* Il Presidente del Consiglio municipale ha pertanto le funzioni caratteristiche di presidente di assemblea e di rappresentanza.

Come si è detto, anche i *sindaci (maires)* e gli *aggiunti (adjoints)*, che reggono i venti municipi degli *Arrondissements* (circondari), nei quali si divide la Circostrizine del Consiglio municipale, sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Le loro attribuzioni sono limitate a funzioni di ordinaria amministrazione quali la compilazione delle liste elettorali o di leva, ecc.

L'ORDINAMENTO DI LONDRA.

Londra ha una sua specialissima struttura che non trova analogia nè possibilità di confronto con nessun'altra Capitale.

Il suo grande complesso urbano centrale è formato dalla *City* e dai 28 *Borghi metropolitani (Metropolitan Boroughs)* costituiti nel 1899. *City* e *Borghi* insieme compongono la *Contea di Londra*.

A sua volta la *Grande Londra* comprende la *Contea* e il territorio *extra London*, l'*Anello periferico (Outer ring)*.

La *City* ha un ordinamento di tipo medievale e gode di speciali prerogative quali ad esempio quella di *esercitare la sua polizia indipendentemente da ogni controllo governativo e di sorvegliare i mercati di tutta la Contea*, quindi anche fuori del suo territorio. Sono organi della *City* il *Lord Mayor (Sindaco)* e la *Corporation* dei contribuenti e degli esercenti le varie professioni. La *Corporation* elegge una *Court of Common Council* di 226 membri, una *Court of Aldermen* di 26 anziani e designa ogni anno due anziani, tra i quali la *Court* sceglie il *Lord Mayor*.

La *Contea* è amministrata dal Consiglio della *Contea di Londra (London County Council)* composto di 137 membri eletti in parte dal corpo elettorale, in parte dalla *City* e in parte dagli stessi Consiglieri. Nell'ambito della *Contea*, i 28 *Metropolitan Boroughs* sono amministrati ognuno da un Consiglio e da un Sindaco (*Mayor*) — Consiglio e Sindaco sono elettivi e durano in carica tre anni. La competenza dei *Borghi* è di carattere locale. Gli affari di carattere generale sono trattati dal *County Council*.

Il territorio *extra London* appartiene alle circoscrizioni provinciali contermini ed è retto dalle autorità centrali governative per quanto riguarda la polizia, le acque, l'assistenza ai dementi ecc. e dai Consigli delle contee interessate per ciò che attiene alle altre materie amministrative.

Come si vede, si tratta di complessi e differenti regimi che rispondono a diversi sviluppi storici ed a situazioni territoriali specialissime. Il porto di Londra ha, ad esempio, una amministrazione autonoma tutta particolare. Ma è opportuno aggiungere che la caratteristica amministrazione della *City* ha, nel complesso, un rilievo locale e molto limitato anche se gli ordinamenti della *City*, forse per i loro antichi caratteri storici e folcloristici e per la fama di cui sono circondati, sono considerati dalla opinione generale corrente l'ordinamento *tout court* dell'intera Capitale del Regno Unito. Basti del resto por mente al fatto che la *City* costituisce una piccolissima parte dell'immensa metropoli, anche se ne è l'importantissimo e incomparabile nucleo centrale, coincidente pres-

s'a poco con l'antica romana *Londinum*. Informino le cifre: in superficie, con i suoi 273 ettari, la *City* è appena la centoundicesima parte della *Contea di Londra* e rappresenta la 631.a parte della *Grande Londra*. Per numero di abitanti, la *City* rappresenta ancor meno e va sempre più riducendo la sua importanza. I suoi 50 mila abitanti del 1881 si sono ridotti ai 10 mila di oggi, sperduti nel complesso dei 3 milioni e 350 mila abitanti della *Contea* o degli 8 milioni e 350 mila della *Grande Londra*.

Si son voluti sottolineare questi dati per dare un senso più preciso agli ordinamenti che reggono *Londra*. Essi pertanto non si identificano con il particolare regime della *City*; ma meglio si riconoscono nella amministrazione della *Contea*.

Complessivamente, il regime di *Londra* ha un carattere di amministrazione provinciale pur trattandosi di territorio complessivamente urbano. I suoi servizi di polizia sono affidati all'autorità governativa e quindi — dato lo ordinamento politico inglese — sono posti sotto l'immediato controllo del potere legislativo. I controlli statali non obbediscono a criteri uniformi, ma intervengono di volta in volta e saltuariamente. I contributi statali — sia di natura permanente che occasionale — sono regolati con criteri molto complessi ed intricati.

L'ORDINAMENTO DI WASHINGTON.

L'ordinamento amministrativo di *Washington* risente del fatto che la città è sorta proprio come sede della Capitale e non come luogo residenziale urbano. Il Legislatore della Confederazione presume che in essa non vi sia popolazione e pertanto i diritti dei cittadini all'amministrazione della città non hanno peso di fronte all'esigenza di assicurare con l'ordinamento amministrativo della Capitale lo espletamento dei servizi di natura statale, o meglio confederale, cui *Washington* deve provvedere. D'altra parte i cittadini, che si sono stabiliti nella Capitale per l'esercizio di proprie attività professionali, ritraggono il vantaggio della presenza in città dei poteri centrali della Confederazione ed a questo titolo pagano le imposte, anche se essi, non godendo dei diritti politici, non possono intervenire nella formulazione delle leggi relative.

Washington coincide, per i suoi limiti amministrativi, con il Distretto di *Columbia*, retto direttamente dai poteri centrali.

Il potere legislativo spetta al Congresso della Confederazione; il potere esecutivo al Presidente degli Stati Uniti che lo esercita per mezzo di tre commissari nominati per un triennio. Lo Stato partecipa con un contributo fisso al bilancio dell'Amministrazione della Capitale, pari al 50 per cento.

LA PARTECIPAZIONE DELLO STATO AGLI ONERI DELLA CAPITALE

La partecipazione dello Stato agli oneri della Capitale è il tema della seconda parte della legge speciale. Ma per fissare questa partecipazione in ordine alla sua entità e alla sua durata è anzitutto necessario renderci conto della natura e del peso di questi oneri.

I provvedimenti finanziari da inserire nel disegno di legge per la Capitale « debbono andare incontro — dice la relazione ministeriale al disegno di legge 1760 — alle gravi e particolari esigenze finanziarie di Roma in dipendenza degli oneri permanenti e straordinari

che derivano dalla sua qualità di capitale dello Stato e di centro della cristianità ».

Gli oneri vanno pertanto classificati come oneri permanenti e come oneri straordinari, i quali gravano su Roma non solo come capitale dello Stato, ma anche quale centro della Cristianità.

Aggiungeremo che si tratta di oneri attuali, ma anche di oneri sopportati nel passato a motivo dei quali si sono via via aggravati i disavanzi comunali con il risultato di indebitare

il Campidoglio fino a un livello diventato ormai insostenibile.

Ricordava nella sua relazione al Senato, il Ministro *ad interim* del Tesoro Pella, presentando nel 1952 il disegno di legge 2278 che diede vita alla legge 28 febbraio 1953, n. 103: « Una parte del disavanzo del Comune di Roma è da attribuirsi alle spese che vengono sostenute per essere Roma la Capitale della Repubblica di guisa che sembra necessario che, per tale titolo, lo Stato intervenga con un adeguato contributo a sollievo del bilancio comunale ».

Ma non solo nelle maggiori spese che Roma deve sostenere consistono gli oneri della Capitale. Occorre anche considerare gli oneri, e pesantissimi, che derivano dalle minori entrate che il Comune di Roma percepisce proprio per essere la Capitale.

Ed in ordine a questo secondo gruppo di oneri ricordiamo subito che la citata relazione Pella sottolinea fra le cause che più contribuiscono ad incrementarli, il movimento immigratorio verso la Capitale, accentuatosi pesantemente durante e dopo il periodo bellico, tanto da portare la popolazione di Roma, nel decennio 1940-1950, da 1.368.442 a 1.690.000 abitanti.

LA RELAZIONE BERTONE.

Nella sua relazione al ricordato disegno di legge 2278 il senatore Bertone puntualizza tre cause permanenti che contribuiscono a far sì che le esigenze del Comune di Roma abbiano proporzioni maggiori di qualunque altro Comune d'Italia:

1) l'enorme estensione del territorio comunale di Roma a cui aggiungiamo lo straordinario sviluppo urbanistico della Capitale;

2) l'essere Roma « sede di due corpi diplomatici (un centinaio di rappresentanze con migliaia di funzionari e addetti) onusta quale nessun'altra città del mondo di memorie e di monumenti storici, che la fanno meta di continuo afflusso di stranieri, provenienti da ogni parte della terra per ragioni di cultura e di studio, o di turismo, o di interessi e sentimenti religiosi. E ciò importa ovviamente che Ro-

ma, e cioè il Comune, possa e sappia assolvere ai doveri dell'ospitalità e di rappresentanza con quella larghezza e signorilità ed insieme solennità che il suo nome e la sua tradizione impongono ». Condizioni queste eccezionali per essere del tutto peculiari a Roma, ma anche condizioni permanenti che « si riflettono ovviamente — avverte il senatore Bertone — sul bilancio comunale tanto per le conseguenti spese straordinarie per la loro natura ma ordinarie per la loro inesorabile continuità, quanto per le entrate »;

3) il fenomeno immigratorio.

Da parte sua, la Commissione Petrilli ha puntualizzato in modo molto esauriente i vari aspetti degli oneri che gravano su Roma ed in particolare ha esaminato gli oneri che ad essa derivano a causa delle esenzioni tributarie e per la presenza nella Capitale di gran numero di persone fornite di scarsa capacità o del tutto prive di capacità contributiva. Ed è in considerazione di quest'ultima categoria di persone che va esaminato, ai nostri fini, il fenomeno immigratorio in Roma.

Anche la relazione ministeriale al disegno di legge 1760 si richiama a considerazioni analoghe ed è sul loro fondamento che traggono motivo i provvedimenti previsti dal disegno di legge.

ONERI DERIVANTI DALLA ECCESSIVA ESTENSIONE DEL TERRITORIO COMUNALE.

Ricorda il senatore Bertone come il Comune di Roma amministri un territorio « superiore di gran lunga a quello di ogni altro comune d'Italia, donde il relativo aggravio dei servizi comunali sensibilissimo fra tutti quello dell'apertura e manutenzione delle strade comunali — oggi 1482 chilometri (pari alla distanza da Padova a Palermo) e dei servizi idrici, igienici e di illuminazione ».

Si tratta infatti di un'area di 150.760 ettari dei quali 22.194 coperti dalla zona urbana. Ma sull'intera superficie debbono estendersi le cure ed i servizi del Municipio con una onerosissima e crescente dispersione di mezzi.

Ma per avere una più chiara idea di quello che rappresenti questa superficie basterà dire

che il Comune di Roma corrisponde all'area di più di una provincia italiana. Ad esempio la provincia di Trieste è più piccola del solo nucleo urbano di Roma, mentre le provincie di Asti e di Savona comprendono un territorio eguale al Comune di Roma; quelle di Brindisi, Cremona, Genova, Lucca, Ragusa e Rovigo lo **superano di poco** e le provincie di Gorizia, Imperia, Livorno, Massa Carrara, Pescara, Pistoia, La Spezia, Varese sono sensibilmente più piccole. Fra queste ultime, la provincia di Napoli rappresenta appena il 78 per cento del territorio comunale di Roma.

Altri interessanti raffronti ci mostrano come l'area del Comune di Roma sia cinque volte quella della Contea di Londra e poco meno estesa della Grande Londra. Il Comune di Parigi si estende su una superficie pari a un quindicesimo del Comune di Roma e l'intero dipartimento della Senna (cioè la provincia di Parigi) raggiunge appena un terzo della circoscrizione della nostra capitale. Soltanto tutta la regione parigina, con l'intera *banlieue* e le zone dei dipartimenti confinanti che entrano a farvi parte, è paragonabile per superficie al Comune di Roma.

Sono pertanto spiegabili le pesanti esigenze di bilancio imposte dallo straordinario sviluppo del territorio comunale di Roma. E basta solo questo elemento a far intendere come il Comune di Roma abbia bisogni del tutto diversi rispetto ad ogni altra grande città italiana.

Ma ancora più complessa e grave si rivela la situazione quando si considerino le deprese condizioni economiche che caratterizzano l'Agro Romano.

Le attività industriali cominciano ad avere in Roma e nella sua periferia un certo rilievo; ma esse sono pur sempre troppo lente a svilupparsi e comunque non in relazione all'intenso fenomeno immigratorio di mano d'opera disoccupata in cerca di lavoro. Le attività agricole potrebbero certo avere sviluppi molto importanti; ma anche questi possono realizzarsi soltanto a prezzo dei poderosi investimenti che la natura del suolo e le grandi difficoltà ambientali richiedono.

I limiti della presente relazione non consentono di approfondire i problemi che na-

scono da questa primordiale necessità di valorizzare adeguatamente il territorio comunale della nostra Capitale.

Ma occorre dire che proprio in questa valorizzazione consiste una delle più concrete possibilità di sollievo delle condizioni finanziarie del Comune di Roma, non solo ai fini dell'assestamento del suo bilancio; ma, vorremmo dire soprattutto, allo scopo di migliorare l'insufficiente tenore di vita di qualche centinaio di migliaia di suoi abitanti.

Sarà necessario che verso questo obiettivo si rivegano gli sforzi coordinati dei pubblici poteri e dei privati, della Camera di commercio e delle categorie economiche, ma si orienti anche il legislatore per completare, con nuovi provvedimenti di stimolo e di sviluppo piuttosto che d'interventi, il sistema delle leggi per la Capitale di cui il presente disegno vuole costituire un primo fondamentale pilastro.

ONERI DERIVANTI DALLO SVILUPPO URBANISTICO.

Al fattore dell'estensione del territorio comunale si aggiungono i fenomeni dello sviluppo urbanistico della Capitale, con i fatti che vi sono connessi come l'esodo degli abitanti del centro dai rioni storici verso i quartieri periferici, complicando e rendendo più onerosi i servizi dei trasporti comunali che debbono estendersi su zone sempre più lontane e decentrate; i fenomeni dell'affollamento nelle abitazioni irregolari, e del fabbisogno di sempre nuove costruzioni di case per i ceti popolari e per quelli poveri e poverissimi cui tocca al Comune provvedere.

In proposito sono significativi alcuni dati relativi al quinquennio 1951-56 che ricaviamo dalla relazione predisposta, per la Commissione consiliare permanente per lo studio del problema della casa, dall'Ufficio Statistico del Comune diretto dal professor Figà Talamanca.

La popolazione residente nel territorio comunale di Roma il 31 dicembre 1951 ammontava a 1.653.163 abitanti. Cinque anni dopo la popolazione aveva raggiunto 1.829.406 unità, donde un incremento di 176.243 abitanti. Ora è interessante osservare che gli abitanti del centro urbano — rioni — sono diminuiti costantemente dal 1951 al 1956 di 62.225 unità,

LEGISLATURA II - 1953-58 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mentre si è accresciuta la popolazione dei quartieri (134.904 unità), dei suburbi (52.134), del Lido di Ostia (6.062), dell'Agro Romano (39.319). Nello stesso periodo di tempo, lo sviluppo edilizio nel territorio di Roma ha raggiunto questi dati per le nuove costruzioni:

	Abitazioni	Vani
Rioni	1.616	9.564
Quartieri	60.396	308.769
Suburbi	8.190	37.390
Lido di Roma	2.163	10.505
Agro romano	2.583	12.766
Totale	74.948	378.994

portando la consistenza delle abitazioni esistenti in Roma, occupate al 31 dicembre 1956, alle seguenti cifre:

	Abitazioni	Vani
Rioni	78.288	305.939
Quartieri	247.649	965.559
Suburbi	30.872	94.314
Lido di Ostia	4.604	18.325
Agro romano	21.748	67.251
Totale	383.161	1.451.388

LO SVILUPPO EDILIZIO IN UN QUINQUENNIO.

Dai dati suesposti si deducono queste considerazioni:

1) in soli cinque anni Roma si è accresciuta del 24 per cento del totale delle sue abitazioni e del 35 per cento del totale dei suoi vani. L'accrescimento *corrisponde esattamente ad un'intera nuova città come la Roma del 1870 costituita dai rioni storici*;

2) limitatamente alla zona dei quartieri, lo sviluppo edilizio ha operato un aumento del 32 per cento del complesso delle abitazioni e del 47 per cento dei vani; nel suburbio l'aumento è stato del 36 per cento delle abitazioni e del 65 per cento dei vani;

3) rapportati insieme e tradotti in numeri indici si hanno questi dati (fatta pari a

100 la consistenza delle abitazioni e dei vani al 1° gennaio 1952):

	Abitazioni	Vani
Rioni	da 100 a 102	da 100 a 103
Quartieri	da 100 a 132	da 100 a 147
Suburbi	da 100 a 136	da 100 a 165
Lido di Ostia	da 100 a 188	da 100 a 234
Agro romano	da 100 a 113	da 100 a 123
Totale	da 100 a 124	da 100 a 135

L'aumento percentuale dei vani, più ampio dell'aumento delle abitazioni, sta a denotare un miglioramento della disponibilità degli spazi abitabili ed infatti il coefficiente di affollamento a Roma nel quinquennio considerato si è ridotto in forma sensibile, dal 31 dicembre 1951 al 31 dicembre 1956:

	Indici di affollamento
Rioni	da 1,42 a 1,18
Quartieri	da 1,45 a 1,14
Suburbi	da 2,43 a 2,02
Lido di Ostia	da 1,75 a 1,08
Agro romano	da 1,96 a 2,17
Indice complessivo	da 1,52 a 1,26

In percentuali, gli indici sono migliorati del 39 per cento per Ostia, del 22 nei quartieri, del 17 per cento nei rioni e nei suburbi *mentre sono peggiorati del 10 per cento nell'Agro Romano*. In complesso sono migliorati del 18 per cento, cioè per valori notevolmente inferiori agli incrementi che hanno avuto nello stesso periodo le abitazioni ed i vani. Questa discordanza e il fatto che l'indice d'affollamento si sia ancora aggravato nell'Agro Romano, nonostante il sensibile aumento delle abitazioni e dei vani, rivelano in modo evidente il maggior aumento della popolazione rispetto all'incremento edilizio, pur essendo stato questo veramente spettacolare.

Nota penosa, si deve infine ricordare che alla data del 15 maggio 1957 risultavano in abitazioni irregolari ancora 41.890 persone delle quali 3.332 in grotte o ricoveri di fortuna, 34.155 in baracche di legno o muratura,

4.413 in accantonamenti. Ma purtroppo questi dati non sono completi. Del totale solo 31.512 persone risultavano all'anagrafe e sono escluse dai calcoli, per la loro speciale e indefinibile struttura le abitazioni irregolari dell'Agro Romano, dove il fenomeno è tutt'altro che lieve, incrementato particolarmente dall'immigrazione più povera.

ONERI DERIVANTI DALLE ESENZIONI TRIBUTARIE

Gli oneri che derivano a Roma per le esenzioni tributarie certamente sono fra i più rilevanti. Basti ricordare, per il solo settore diplomatico, che a Roma sono accreditate presso il Quirinale 48 *Ambasciate* e 24 *Legazioni* e presso la Santa Sede 23 *Ambasciate* e 12 *Legazioni*: un totale di ben 107 rappresentanze.

Le esenzioni derivano da precise norme di diritto pubblico e internazionale che esonerano da ogni tributo anche verso il Comune un cospicuo numero di persone operanti e di cose situate necessariamente in Roma come *Capitale dello Stato, come centro della gerarchia Cattolica ed oggi anche come sede di istituzioni mondiali, quale è la F.A.O.*

Per attenerci all'essenziale basterà dire che si tratta dei casi di esenzioni tributarie previste:

a) dall'articolo 121 del T.U.F.L. approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, in forza del quale sono esenti dall'imposta di famiglia il Capo dello Stato, i rappresentanti diplomatici e consolari accreditati nella Repubblica, nonché le istituzioni di assistenza e beneficenza riconosciute come enti morali;

b) dagli Accordi del Laterano per ciò che si riferisce a immobili di pertinenza della Santa Sede ed a persone da questa dipendenti, nonché a immobili e persone delle rappresentanze diplomatiche accreditate presso la Santa Sede;

c) dalle norme per la riscossione delle imposte di consumo che prevedono esenzioni a favore di pubbliche istituzioni di assistenza e di enti morali di beneficenza, di pii istituti e di istituti religiosi in base al Concordato con la Santa Sede;

d) da speciali ordinamenti riguardanti enti particolari quali lo E.N.D.S.I. e l'Amministrazione per gli Aiuti internazionali;

e) dal regime speciale di esenzione fiscale accordato alla F.A.O. (*Food and Agriculture Organization of the United Nations*) con apposita legge dello Stato.

Si deve inoltre aggiungere che sono esenti dalle imposte comunali tutti i numerosissimi edifici e proprietà del demanio dello Stato.

ONERI DERIVANTI DALLA SCARSA CAPACITÀ CONTRIBUTIVA DI ALCUNI SETTORI DELLA POPOLAZIONE.

Si tratta di quei settori che per loro natura si accentrano nella Capitale *costituiti* — ricorda la relazione Petrilli — *dai dipendenti civili e militari dello Stato in servizio e a riposo il cui reddito tassabile, quando non sia inferiore al limite di esenzione tributaria, risente largamente della quota detraibile (abbattimento alla base). Da elementi assunti presso il Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato — risulta che i dipendenti statali in attività di servizio a Roma si aggirano intorno ai 140 mila; quelli a riposo sui 40 mila. A costoro vanno aggiunti circa 60 mila pensionati di guerra (mutilati e invalidi) pervenendosi così ad una cifra complessiva di 240 mila unità che, con l'aggiunta dei singoli nuclei familiari sale verso le 600 mila persone».*

Fenomeno questo, come si vede, di estremo rilievo, anche statistico. Sarebbe però un errore considerarlo un *fatto romano* anche se caratterizza necessariamente, per ragioni anagrafiche, la popolazione romana. In realtà si tratta di un *fatto nazionale* perchè tutte le regioni d'Italia contribuiscono a determinarlo. Prerogativa romana comunque è quella di subirne gli oneri, anche se la Capitale può ascrivere a suo onore comprendere nella sua popolazione una così alta percentuale di cittadini altamente benemeriti per i servizi resi alla Nazione nei compiti di pace e nei generosi sacrifici di guerra.

La stessa fonte ci ricorda che ai fini della imposta di famiglia nel 1954 la platea tributaria romana costituita da 400 mila ditte, ne presentava ben 231 mila — il 59 per cento —

non tassabili perchè fornite di redditi compresi nei limiti legali di esenzione. Se ne deduceva che soltanto 169 mila erano le ditte o i gruppi soggetti all'imposta: circa i due quinti della popolazione.

Dati aggiornati al 30 giugno 1957, desunti dalla relazione al Consiglio comunale di Roma presentata dall'Assessore alle finanze dottor Coriolano Belloni, ci informano che la platea contributiva romana si compone attualmente di 179.368 contribuenti cosicchè su mezzo milione circa di nuclei familiari calcolati in Roma al 1° gennaio 1957 — sulla base di una popolazione di 1.829.406 unità — i nuclei non assoggettati all'imposta ammontano a 320.532, cioè il 64,11 per cento.

Da un altro punto di vista, può non tornare estraneo al nostro discorso un indice caratteristico sottolineato dalla relazione Petrilli a dimostrazione della scarsa capacità contributiva della popolazione residente a Roma. Si tratta del consumo di due generi alimentari tipici quali è la carne e il vino giustamente ritenuti espressione del grado di benessere di una città.

« A Milano — precisa la relazione — ogni abitante consuma in media all'anno 61 chilogrammi di carne, a Torino 59, a Roma 36, a Napoli 16.

Per quanto riguarda il vino, il consumo a Torino, in media, risulta di litri 132 per ogni abitante, a Milano di litri 122, a Roma di litri 72, a Napoli di litri 49.

Lo scarso consumo del vino a Roma, che pure è al centro di una ricca e pregiata produzione di questa bevanda nazionale, è tanto più dimostrativo del modesto benessere medio della popolazione, in quanto è noto che il prezzo del vino a Roma è notevolmente inferiore a quello delle regioni settentrionali e l'imposta di consumo è contenuta in lire 1.500 ad ettolitro, mentre a Milano è di lire 1.800, a Torino di lire 1.600, a Napoli di 1.875 ».

ONERI DERIVANTI DAI SETTORI DI POPOLAZIONE PRIVI DI CAPACITÀ CONTRIBUTIVA.

Questi oneri sono determinati dalla presenza di un gran numero di abitanti — circa il 17 per cento dell'intera popolazione — totalmente privo di capacità contributiva.

La Commissione Petrilli calcolava infatti che al 31 dicembre 1954 oltre trecentomila persone componessero a Roma questo settore tributariamente negativo. Il che non trova uguale riscontro — nota la Commissione — in alcuna altra città d'Italia, per quanto popolosa, perchè connesso con un fenomeno veramente singolare e preoccupante per la sua vastità e per il suo carattere continuativo: quello della immigrazione di decine di migliaia di persone, in gran parte non abbienti, che da località vicine e lontane affluiscono ogni anno alla Capitale, quasi sempre in cerca di lavoro e non sempre con il risultato di trovarvi utili occupazioni.

Questa corrente immigratoria che ha avuto la sua massima espansione negli anni della guerra, si è successivamente ridotta, ma ancora nel 1947 essa presentava una punta di 50.924 unità e non accenna sensibilmente ad attenuarsi. Se mai occorre dire che dal 1954 tende a mantenersi intorno alle 40 mila unità con tendenza recente ad aggravarsi. L'immigrazione in Roma ha avuto infatti in questi ultimi cinque anni questo andamento:

anno	1953	n.	44.172
»	1954	»	37.128
»	1955	»	39.866
»	1956	»	43.465
»	1957 (primi dieci mesi)	»	37.547

Ma soltanto un paragone fra le tre città più popolose d'Italia, per ciò che riguarda il loro sviluppo demografico, ci può dare l'idea dei più gravi problemi che l'aumento rapidissimo della popolazione e il flusso massiccio dell'immigrazione creano a Roma in confronto di Milano e di Napoli.

Dal 1° gennaio 1934 al 31 dicembre 1955, cioè in ventitrè anni, la popolazione si è così accresciuta nelle tre città (in migliaia di abitanti):

	Roma	Milano	Napoli
Popolazione presente			
al 1° gennaio 1934 .	1.092	1.039	866
al 31 dicembre 1955 .	1.788	1.328	1.078
con un incremento di	696	289	212

In dati percentuali, il fenomeno dell'incremento demografico ha registrato un aumento

del 63,7 a Roma, del 27,8 a Milano e del 24,4 a Napoli.

Dal rapporto balza chiara la diversa importanza che assume lo sviluppo della popolazione nelle tre città. *Per ogni 100 abitanti che aumentano a Roma, Milano vede crescere la sua popolazione di 41 unità e Napoli di 30.*

Ma l'esame del fenomeno deve essere ulteriormente approfondito nelle cause che determinano l'aumento della popolazione delle tre città.

Si vedrà allora che delle due cause in gioco: aumento per eccedenza delle nascite sulle morti e aumento per l'eccedenza dell'immigrazione sull'emigrazione, Roma subisce più pesantemente l'influenza della seconda causa.

Ecco i dati percentuali segnalati dalla Commissione Petrilli nella sua relazione, riferentisi ai venti anni 1934-53:

	Roma	Milano	Napoli
aumento percentuale della popolazione nel periodo 1934-1953	61.00	24.87	21.90
— di cui per causa naturale	20.86	5.73	17.96
— e per causa di immigrazione	40.24	19.14	3.94

Ci si rende conto pertanto quanto debba costare a Roma questo incessante flusso migratorio, tanto più gravoso per l'economia capitolina quando si consideri che esso è determinato più dagli inconsistenti miraggi di trovar qualche cosa da fare nel mare magno della Capitale piuttosto che dalle prospettive concrete di assorbimento di energie di lavoro. Sono questi miraggi che spingono gran numero di povera e poverissima gente, bisognosa di tutto e spesso priva anche delle più modeste capacità di lavoro (non si parla di addestramento professionale) a tentare la via di Roma dove si riduce a vivere nella periferia e nelle borgate, spesso di espedienti, a carico della pubblica assistenza, in abitazioni abusive, in tuguri impossibili.

Ma le considerazioni non potrebbero dirsi complete se non si avvertisse inoltre che non tutto il fenomeno lamentato è statisticamente conosciuto. Esiste infatti anche un'immigrazione che non è soltanto poverissima o per lo me-

no non contribuisce in nessun modo ad alimentare le finanze comunali, ma per di più sfugge ad ogni valutazione. Se mai si lascia contare soltanto quando ha bisogno estremo della pubblica assistenza. È una parte questa del fenomeno tutt'altro che indifferente, e che costituisce per il Comune di Roma un complesso di oneri molto pesante.

ONERI DERIVANTI DALLE FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA.

Un'ultima categoria di oneri deriva a Roma dall'esercizio di quelle funzioni e quindi dalla assunzione di quelle spese di rappresentanza cui la città è tenuta proprio per assolvere obbligatoriamente ai suoi specifici compiti di Capitale dello Stato e di centro del mondo cattolico.

Si tratta in una parola di quelle spese di rappresentanza menzionate dal Ministro Pella nella sua relazione al disegno di legge 2278 e ricordate dal Ministro Tambroni nella sua relazione al disegno di legge 1760.

« *La circostanza di essere Roma la Capitale dello Stato — dice in proposito la relazione Petrilli — non influisce sul bilancio comunale soltanto in modo indiretto attraverso cioè il minor volume delle entrate fiscali, ma anche in modo diretto ed immediato a cagione delle spese e delle maggiori spese che essa è tenuta a sopportare per imprescindibili obblighi di rappresentanza ed ospitalità nelle occasioni pressochè quotidiane di ricevimento di personalità italiane o straniere, di Congressi, di Conferenze, ecc., nonchè per il mantenimento del suo patrimonio artistico e monumentale, unico al mondo, non rientrante nella competenza passiva dello Stato.* »

« *Esigenze di carattere permanente, che non trovano riscontro in egual misura in altri centri urbani, derivano a quello di Roma dalla necessità di assicurare, al più alto livello, lo ordine esterno, la polizia locale, le sane condizioni igieniche, una disciplina corrente del transito e del traffico in una città che, oltre ad essere la più popolosa città d'Italia e la Capitale dello Stato è anche il centro della Cristianità, al quale affluiscono non soltanto in occasione di straordinarie cerimonie, ma anche in via normale, masse enormi di fedeli da ogni*

parte del mondo. E le cennate esigenze sono di soddisfacimento tanto più difficile e costoso in quanto si riferiscono ad una città che, per il necessario rispetto alle vestigia dell'antichità e per la stessa sua conformazione urbanistica, presenta problemi tecnici di tormentosa soluzione ».

A ROMA PESANO I PROBLEMI DELLE REGIONI DEPRESSE.

Prima di passare ad una valutazione finanziaria degli oneri della Capitale, sembra al relatore necessario fissare due considerazioni di massima sul fenomeno immigratorio e sul fabbisogno di case che ne è la conseguenza ed infine precisare un dato di fatto sulla parte che ha l'iniziativa privata nello sviluppo edilizio della Capitale.

Anche il veloce incremento demografico della Capitale, di cui si sono visti gli aspetti preoccupanti, sarebbe un grave errore considerarlo soltanto un fatto « romano ». Esso deriva invece in gran parte dal vastissimo fenomeno delle popolazioni delle regioni depresse dell'Italia centrale e, in parte, dell'Italia meridionale, che premono geograficamente intorno alla Capitale, e che tendono naturalmente a risolvere i loro problemi con le prospettive o con le illusioni offerte dal grande centro urbano costituito dalla Capitale. Per questa considerazione la Commissione speciale del Senato ha invocato, con l'o. d. g. Angelilli, che viene presentato al Senato della Repubblica, concrete misure nelle regioni centrali affinché sia possibile ridurre la forza d'attrazione che Roma esercita su quelle popolazioni, specie fra le categorie rurali alle quali la terra non offre i sufficienti mezzi di vita.

Sotto questo profilo, è un dato sperimentale che a Roma si trasferiscono i problemi delle regioni depresse. Ma posto in questi termini è indiscutibile che il fenomeno in questione da romano diventa nazionale. Anche in questo caso la Capitale assolve infatti ad una funzione generale, quella di *assorbire l'eccedenza di mano d'opera di altre regioni, pur non offrendo possibilità di assorbimento.*

La seconda considerazione riguarda il *fabbisogno di case* che ancora in questo mese di febbraio 1958, nonostante le notevoli dispo-

bilità di abitazioni che Roma offre per le classi agiate, tanto che l'industria edilizia è in fase di ristagno, si fa invece sentire in modo massiccio per le categorie meno abbienti e per i settori poveri della popolazione. Secondo le valutazioni dei tecnici raccolte recentemente in una nota di A. Conigliaro su « *Il Corriere della Sera* » del 24 gennaio 1958, *tale fabbisogno si aggirerebbe intorno ai trecentomila vani* e secondo un'aggiornatissima stima degli Uffici comunali a 307.000 vani, esclusi gli accessori, nonché un fabbisogno annuo di 34.700 vani. Fabbisogno, per le considerazioni già fatte, che non dev'essere imputato soltanto a una situazione romana, ma anche a sollievo delle situazioni di malessere demografico ed economico delle regioni contermini, malessere che si decongestiona nella Capitale.

Una precisazione infine. È diventato ormai un luogo comune, molto diffuso (come di luoghi comuni sono in genere intassute le opinioni che corrono su Roma in tutt'Italia, alimentate da una facile stampa sbrigativa) che l'edilizia nella Capitale si valga soprattutto e con una larghezza che non ha riscontro altrove delle sovvenzioni dello Stato. In realtà le cose stanno molto diversamente. « *L'iniziativa privata* — si legge nella nota, appena citata, del quotidiano milanese — *ha provveduto a coprire circa l'80 per cento delle costruzioni eseguite nella Capitale in questo dopo guerra. La differenza, rispetto alla percentuale rilevata in tutto il Paese (83 per cento), non è poi tanto rilevante* ». Ed è ampiamente giustificata, aggiungiamo noi, quando si consideri la enorme quantità di dipendenti statali (che non sono soltanto romani, ma appartengono a tutte le regioni d'Italia) che formano, come si è visto dalla documentazione della Commissione Petrucci, tanta parte della popolazione romana; categoria a cui si rivolgono le maggiori facilitazioni nelle provvidenze edilizie statali. *Pertanto anche in fatto di edilizia sovvenzionata occorre ripristinare la verità dei fatti.*

LA CONSISTENZA FINANZIARIA DEGLI ONERI DELLA CAPITALE.

Esaminata la natura degli oneri che gravano su Roma, nella sua funzione di Città Capitale dello Stato, è necessario soffermarci su qual-

che dato in relazione alla concreta consistenza finanziaria degli oneri stessi, sia per ciò che riguarda le minori entrate, sia per quanto attiene alle maggiori spese che Roma deve affrontare nello svolgimento del suo ruolo di città Capitale.

L'Amministrazione comunale di Roma ha valutato nel 1957 a quasi cinque miliardi di lire i minori proventi del suo bilancio a causa delle esenzioni tributarie che abbiamo prima ricordato. Più precisamente 2985 milioni rappresentano i minori proventi nel settore delle imposte di consumo (e di questi 400 circa riguardano gli esonerati di cui beneficiano le sole amministrazioni statali), 702 milioni di minor gettito dell'imposta di famiglia e 1170 milioni le esenzioni negli altri tributi: *per un totale di 4.857 milioni.*

A queste minori entrate vanno aggiunte le spese che hanno evidente o prevalente carattere di rappresentanza e che il Comune deve sopportare quale Capitale per *1.081 milioni di lire.*

Si raggiunge in questo modo un importo di circa sei miliardi di lire (esattamente 5.938 milioni).

A questi oneri — calcolati in base ai dati del bilancio preventivo 1957 — si aggiungono gli altri che pesano su Roma a causa del flusso d'immigrazione. Il Comune di Roma valuta a 2.160 milioni il maggior costo dell'assistenza e dei servizi pubblici in relazione a questo fenomeno. E sempre in relazione ad esso stima i minori introiti, nel solo settore dell'imposta di famiglia, a *2.257 milioni.*

Infine i maggiori oneri che il Comune deve sostenere per quella parte dei pubblici servizi che sono particolarmente connessi alle esigenze specifiche della Capitale sono valutati a *5.500 milioni.*

Complessivamente si tratta, adunque di un totale di maggiori spese o di minori entrate a carico del bilancio di Roma di circa 15.800 milioni all'anno.

Calcoli di questo genere sarebbero completamente accettabili se la discriminazione delle singole voci potesse essere fatta con esattezza, e se si potesse, d'altra parte, conteggiare anche i riflessi favorevoli alle stesse voci del bilancio comunale derivanti dal fatto che Ro-

ma non ha soltanto il peso di essere la sede della Capitale, ma ne gode anche i molti indiretti benefici.

È un fatto tuttavia che l'amministrazione comunale di Roma sente in modo drammatico il peso diretto dei tanti gravi oneri della Capitale e talune delle voci esposte rappresentano un insuperabile ostacolo a far quadrare, sia pure con ogni sforzo di buona volontà, il bilancio del Campidoglio.

NECESSITA' DEL CONTRIBUTO STATALE PERMANENTE.

Si è visto, nei precedenti legislativi, che il principio del contributo statale per talune voci di spesa del bilancio della Capitale, riguardanti opere o spese di interesse generale informa tutta la legislazione per Roma del primo periodo 1874-1911. Si tratta però di *contributi saltuari* che vengono di volta in volta erogati, in misura variabile senza regola periodica, con carattere straordinario o in cambio di particolari ben definite prestazioni da parte della Capitale (è il caso della *legge 14 maggio 1881, n. 209*) e per precisi impieghi comandati dalla legge stessa (*Legge 6 aprile 1908: mutui per costruzione di case popolari*).

Con la legge Pella, del 28 febbraio 1953, numero 103 entra invece nel nostro sistema legislativo il principio del concorso del pubblico tesoro agli oneri che la Capitale sopporta a causa della sua stessa funzione e soltanto a questo titolo.

Ma un contributo di tale natura non può essere nè saltuario, nè limitato nel tempo. Esso è in relazione all'esercizio della funzione di Capitale. Che è una funzione permanente; permanenti ne sono gli oneri e permanente deve quindi essere anche il contributo. È un fatto tuttavia che la legge citata prevede un contributo a favore di Roma solo per la durata di un triennio.

Potrebbe sembrare una contraddizione. Ma la spiegazione ci viene offerta dell'esame dell'iter del disegno di legge 2278. Il quale, nel testo originale come fu presentato dal Ministro Pella (allora all'interim del Tesoro), prevedeva appunto all'articolo 1 l'erogazione a favore di

Roma di un contributo annuo permanente. Il testo recitava così:

« È autorizzata la concessione a favore del comune di Roma di un contributo annuo di lire 3.000.000.000, a decorrere dall'anno solare 1952, quale concorso dello Stato nelle spese che detto Comune sostiene per le esigenze derivanti dallo essere la città di Roma sede della Capitale della Repubblica.

« Il contributo previsto dal precedente comma, da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, è suscettibile di revisione decennale ».

Viceversa il Senato, su relazione del senatore Bertone, riduceva il contributo a una durata triennale. Ma proprio nelle argomentazioni adottate dall'illustre e chiarissimo relatore si ribadiva il criterio che il contributo dovesse avere carattere permanente. Infatti era necessario che proprio un contributo permanente fosse determinato in tale misura da poter restare immutata almeno per il decennio durante il quale il disegno di legge non prevedeva possibilità di revisione.

Diceva infatti il senatore Bertone: « La condizione della revisione decennale fa logicamente pensare che almeno per un decennio il bilancio di Roma, dovrebbe mediante tale apporto dello Stato, considerarsi a posto. E che quindi non sarebbe da attendersi altri interventi dello Stato. Ma così non è: perchè il bilancio del comune di Roma è afflitto da uno squilibrio costante, di ben maggiori proporzioni » (cfr. tabella C sui disavanzi del Comune e i contributi per l'integrazione dei bilanci).

La Commissione finanza e tesoro senza entrare nel merito di una indagine approfondita delle condizioni del bilancio comunale di Roma, « si limita — proseguiva il senatore Bertone — ad avvertire che il risanamento del bilancio non ha da venire solo dall'intervento dello Stato, ma va preceduto dallo studio e dalla adozione di tutte quelle misure di ordinaria amministrazione, che valgano ad incrementare le entrate ed a ridurre le spese: due campi nei quali, anche uno sguardo sommario intravede la possibilità di sicuri e buoni risultati.

Pertanto, in attesa dei frutti di un simile studio e dell'adozione delle invocate misure la relazione Bertone esprimeva l'avviso che « non è possibile, e non sarebbe giovevole stabilizza-

re per 10 anni il contributo annuo di tre miliardi, di fronte ad un disavanzo sicuro di ben maggiori proporzioni, anche con bilancio emendato nelle poste comunali della spesa e della entrata. Appena chiuso il primo esercizio si presenterebbe con carattere imperioso la integrazione del bilancio. Questo integrazione di contingenza può consentirsi per due o tre esercizi al massimo, come rimedio transeunte imposto dalla necessità, ma non deve assumere carattere continuativo per un decennio. La Commissione propone pertanto che questo contributo di tre miliardi sia limitato a tre esercizi e cioè agli anni 1952, 1953 e 1954 ».

Solo per questi motivi e non per opposizione alla formula del contributo permanente, il Senato modificava il testo della proposta Pella.

Da quanto si è detto, si deve concludere, in base alle argomentazioni del senatore Bertone, che il carattere permanente del contributo dello Stato alla capitale è una esigenza per dare sicurezza ai piani economici del Comune. Ma l'attuazione di tali piani (che debbono condurre entro un certo numero di anni al pareggio del bilancio) presuppongono una politica in atto da parte dell'Amministrazione capitolina di energico risanamento del bilancio.

Ora è da ritenere per certo che sia giunto il momento di considerare avviata da parte dell'Amministrazione capitolina una politica di risanamento del bilancio, attraverso la riduzione del disavanzo.

RIDUZIONE DEL DISAVANZO.

Infatti il bilancio di previsione per il 1958 i cui dati essenziali sono riprodotti nella tabella A presenta una novità di grande rilievo: la riduzione del disavanzo rispetto all'anno precedente per un importo di 2.488 milioni di lire, pari al 15,54 per cento, da realizzare mediante il contenimento delle spese ricorrenti e l'incremento dei proventi ordinari.

Nel preventivo invero per il 1958, le entrate effettive segnano, sull'anno precedente, un aumento di ben 4.896 milioni, fra cui possiamo ricordare 1.000 milioni per il maggior gettito dell'imposta di famiglia (sottoposta a rigorosa revisione), 700 milioni per le imposte di consumo, 500 milioni per le imposte sulle industrie,

LEGISLATURA II - 1953-58 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

commerci e arti e professioni, 379 milioni per tasse e diritti afferenti ai pubblici servizi, ecc.

Tale incremento non si risolve tuttavia in un'eguale riduzione del disavanzo perchè contemporaneamente quasi due miliardi sono da destinare a nuove spese delle quali 255 milioni per maggiori oneri patrimoniali.

In un solo anno pertanto gli amministratori di Roma prevedono di decurtare il disavanzo di un buon settimo senza il soccorso del contributo dello Stato. E ne va reso ampio merito all'Amministrazione del senatore Tupini.

Indubbiamente è questo un brillante risultato positivo, il primo frutto di una serie di misure di revisione tributaria e amministrativa in corso di sviluppo sicchè è da presumere che negli

anni venturi, nonostante l'aumento degli oneri patrimoniali che dovranno ancora svilupparsi in funzione dei programmi di lavori pubblici e delle ulteriori integrazioni dei disavanzi, le entrate effettive potranno essere incrementate se non nell'ordine di misura di quest'anno, certo tuttavia per sensibili importi.

Altri sintomi favorevoli debbono essere rilevati. Ad esempio il rapporto fra l'incremento delle entrate e l'incremento delle spese si è mutato in senso favorevole, nei dati della previsione, e nel confronto tra il 1956, il 1957 e il 1958.

Nei tre anni considerati i tassi di incremento delle une e delle altre si presentano infatti con questi diversi valori percentuali:

ANNO	Tasso di incremento delle entrate	Tasso di incremento delle spese
1956	16,90	19,09
1957	15,08	13,34
1958	8,08	1,81

da cui si vede che il tasso d'incremento delle spese dal 1957 si riduce al disotto dell'incremento delle entrate e tende ormai ad annullarsi, comunque a ridursi molto più rapidamente dell'analoga tendenza a diminuire del tasso d'incremento delle entrate.

Ed è da osservare che la tendenza al miglioramento del bilancio è testimoniata da un altro fatto molto interessante; dall'*accresciuta capacità dei mezzi ordinari di entrata a coprire le spese* corrispondenti, come da questi dati assoluti e percentuali:

ANNI	Entrate (milioni)	Spese (milioni)	Percentuale di copertura delle spese con le entrate
1947	3.817	10.012	38,1
1952	19.208	34.192	56,2
1956	38.789	53.206	72,9
1957	44.294	60.308	73,5
1958	47.873	61.398	78 -

« Questo andamento — scrive il sindaco Ciocchetti nella sua relazione sul progetto di Bilancio per il 1958 — conferma che sussistono le condizioni minime indispensabili sulle

quali operare con fondate prospettive di portare le entrate e le spese a livelli più equilibrati fra loro, ossia una tendenza favorevole nelle entrate ed una consistenza sufficiente-

mente stabilizzata nelle spese, per cui non sarà difficile assicurare nei prossimi bilanci una giusta moderazione negli ulteriori sviluppi. Occorre soltanto vigilare perchè le due tendenze, parallelamente necessarie, non vengano ad alterarsi. Tale vigilanza, d'altro canto, è resa necessaria dalla notevole rigidità ancora esistente nel nostro bilancio (il 77,53 per cento dell'entrata ricorrente è assorbito da spese incomprimibili quali gli oneri di personale, compresi quelli riflessi, gli interessi e gli ammortamenti dei mutui passivi), rigidità che c'impegna a ponderare tutte le spese, ad assumerci dirette e concrete responsabilità nella loro distribuzione per contenerle entro le assegnazioni di bilancio, per ridurre il divario tra costo e rendimento dei servizi, per renderle cioè più proporzionate all'utile che il pubblico ne ritrae».

Il progetto di bilancio per l'esercizio 1958, così predisposto — continua la relazione del Sindaco — acquista un suo particolare significato se, superandone il semplice aspetto finanziario, lo si riguarda nel più vasto quadro del piano prestabilito per restituire l'equilibrio economico all'Azienda comunale. Esso segna, infatti, la prima tappa di tale piano e la prevista riduzione del disavanzo, oltre che rappresentare l'arresto di quella fase di progressivo peggioramento che ha finora caratterizzato il bilancio del nostro Comune, assume valore segnaletico per le gestioni future costituendo il primo segno tangibile della politica amministrativa intrapresa in conformità degli impegni assunti. Dopo aver toccato la punta massima, si manifesta ora l'inversione della tendenza del deficit: il moto discendente non è più nel solo rapporto con le spese, ma anche nel valore assoluto. Può affermarsi, perciò, che la via verso il pareggio del bilancio è aperta».

LA MISURA DEL CONTRIBUTO PERMANENTE ANNUALE DELLO STATO.

Dai dati esposti e dagli impegni dell'Amministrazione comunale si possono ritenere realizzate le premesse raccomandate dal senatore Bertone per consentire l'erogazione del contri-

buto permanente dello Stato in modo da garantire l'equilibrio del bilancio.

Un giusto criterio per determinare l'entità del contributo può essere offerto dal rapporto percentuale che intercorreva tra la spesa dell'intero bilancio normale e il contributo che lo Stato erogava nell'anteguerra al Governatorato e che continua a versare oggi al comune di Roma. Tale contributo (53.090.000 lire) se rappresenta oggi appena lo 0.09 per cento — cosa insignificante — nel 1939 costituiva invece l'11.56 per cento della spesa e nel 1940 il 10.29 per cento.

Rapportata alla spesa dell'intero bilancio normale 1958, la misura del 10 per cento darebbe un importo di 6 miliardi di lire.

Altrettanto si avrebbe rivalutando il vecchio contributo integrato con le spese per la polizia urbana allora a carico dello Stato.

In ogni caso non sembra che il contributo ordinario annuale dello Stato possa essere fissato al disotto dei 5 miliardi di lire.

Del resto anche per altre considerazioni si arriva alle stesse conclusioni. Il piano di risanamento del Bilancio di cui alla tabella D prevede (colonna 6) la possibilità di ridurre il disavanzo attuale (17.500 milioni) fino a 5 miliardi nel 1968. Si tratta di quella quota di oneri per la Capitale che il comune di Roma non è assolutamente in grado di assorbire perchè eccede ogni possibilità del suo bilancio. Sicchè anche sotto questo punto di vista sembra giusto che il contributo dello Stato sia commisurato alla quota di oneri della Capitale che la gestione ordinaria del Comune non è in grado assolutamente di saldare con i suoi mezzi ordinari.

Ma il contributo ordinario dello Stato sarà sufficiente a saldare il disavanzo comunale solo quando questo sia stato ridotto dagli attuali 17.500 milioni a 5 miliardi, cioè nel 1968.

IL CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLO STATO.

Si pone quindi il problema della saldatura dei bilanci comunali, tra il 1958 e il 1967, in attesa che il livello delle maggiori entrate comunali raggiunga la quota prevista di 12.500 milioni. Ora questo problema è risolvibile a patto che intervenga a favore del Comune un

aiuto straordinario, durante il decennio; un aiuto decrescente, inversamente proporzionale alla progressiva riduzione del disavanzo.

Quest'aiuto dovrebbe essere recato con il contributo straordinario dello Stato al comune di Roma che viene calcolato in un importo complessivo di 45 miliardi così distribuito: 6 miliardi all'anno negli esercizi dal 1958 al 1962 compresi, poi rispettivamente 5, 4, 3, 2, 1 miliardo negli anni successivi dal 1963 al 1967 (v. tabella D, col. 9).

Resterebbe in tal modo scoperta una parte dei disavanzi degli anni 1958, 59, 60 e 61 per un totale di 14 miliardi e mezzo, parte che dovrebbe essere integrata con mutui a carico del Comune (tabella D, col. 10).

Questo secondo contributo statale al comune di Roma non dovrebbe però essere erogato con stanziamenti del Tesoro, ma realizzato mediante la cessione al Comune di aree o di immobili patrimoniali o demaniali dello Stato esistenti nell'area del comune di Roma. Questi beni, debitamente valorizzati ed economicamente utilizzati, sotto il controllo dei Ministeri dell'interno, delle finanze e del tesoro, dovrebbe consentire all'Amministrazione capitolina di costituirsi le entrate straordinarie necessarie per ricavarne l'equivalente del contributo straordinario.

In tal modo il Tesoro sarebbe chiamato a fornire i mezzi necessari per l'erogazione del solo contributo ordinario permanente di 5 miliardi l'anno; mentre il Demanio dovrebbe mettere a disposizione di Roma, entro un decennio, un complesso di aree o di immobili corrispondente a un valore realizzabile per il Comune, al momento del trasferimento, di quarantacinque miliardi complessivi.

CESSIONE DI AREE DEMANIALI.

Questa soluzione può sembrare strana e fuori del normale. Ma in realtà nulla si oppone alla sua realizzazione.

Un momento di attenzione basta a convincere sulla sua opportunità economica e politica. Basti pensare alla grande quantità di aree e di beni dello Stato che giacciono inutilizzati o almeno usati irrazionalmente in molti angoli di Roma, anche in zone dove questi beni hanno assunto un grande valore quando non sia addirittura

enorme valore di mercato. Questi beni immobilizzati per destinazioni anacronistiche non rendono assolutamente più in forma adeguata al loro valore e spesso costituiscono un grave ostacolo allo sviluppo urbanistico ed edilizio e quindi anche economico della Capitale.

Una loro utilizzazione nel senso indicato rappresenterebbe pertanto un atto di saggio governo economico della pubblica cosa, specie se si consideri che scartando la possibilità del contributo straordinario al comune di Roma nella forma suggerita, avremo impedito a Roma di sanare il suo bilancio, ma non avremo sollevato il Tesoro dalla necessità di affrontare con altri mezzi, con i mezzi ricavati dalla pressione tributaria sui contribuenti, l'onere dell'integrazione del bilancio della Capitale. Infatti l'alternativa al trasferimento a Roma di aree e di beni patrimoniali, che si suggerisce nei limiti contenuti di un controllato programma di risanamento di bilancio, è una spesa certa e obbligata di pubblico denaro con il quale sarà pur sempre necessario ripianare ogni anno il disavanzo della gestione capitolina che sarebbe resa più pesante e disordinata dalla mancanza di prospettive.

Sotto un altro profilo, l'operazione suggerita porta al risultato che difficoltà e problemi del comune di Roma si risolvono senza dispendio di mezzi di tesoreria, ma mediante impiego di beni situati nella stessa città e quindi in qualche modo pertinenti alla Capitale. L'argomento ha evidentemente un peso relativo, ma un valore non trascurabile ai fini pratici e della eccezionale natura del provvedimento esclusivamente concepito per la Capitale.

IL PIANO DI RISANAMENTO DEL BILANCIO COMUNALE.

Assicurati i due contributi dello Stato, il comune di Roma viene posto in grado di attuare il Piano di risanamento, peraltro già in corso di realizzazione, per ciò che riguarda l'impegno del Comune a migliorare le poste attive e passive del suo bilancio. È però da ricordare che tale realizzazione implica pur sempre da parte del Comune uno sforzo poderoso. Secondo lo sviluppo del Piano si tratta di assicurare maggiori entrate ai bilanci del decennio per 187 miliardi e 900 milioni (tabella D,

LEGISLATURA II - 1953-58 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

col. 4) tali da equilibrare il naturale sviluppo delle spese che nello stesso periodo si prevede debbano avere un incremento totale di 122 miliardi e 400 milioni (tabella D, col. 5) e da consentire un avanzo di 65 miliardi e 500 milioni che costituiscono il contributo del Comune al piano di risanamento.

Lo sviluppo del piano nei dieci anni del periodo considerato è rappresentato nei suoi elementi fondamentali di bilancio nella tabella E.

La realizzazione del piano fondato sui due contributi statali, accolti dalla Commissione speciale del Senato, permetterà di contenere i maggiori oneri patrimoniali che altrimenti determinerebbero un drammatico peggioramento della situazione debitoria del comune di Roma durante i prossimi dieci anni.

SITUAZIONE DEBITORIA DEL COMUNE DI ROMA.

La situazione economico-finanziaria del comune di Roma è caratterizzata — com'è noto — da un complesso debitorio molto pesante. Si tratta di 130 miliardi di mutui già perfezionati al 1° gennaio 1958 dei quali circa 8 miliardi

esistenti al 31 dicembre 1949 e 122 accessi tra il 1° gennaio 1950 e il 31 dicembre 1957.

Questo forte incremento dei mutui passivi è stato determinato per oltre la metà dalle *integrazioni di bilancio*, che nel periodo considerato hanno assorbito 59 miliardi e 600 milioni. Le altre cause che più hanno pesato sono state, per ordine di importanza:

a) gli investimenti nell'A.C.E.A. (nuovi impianti, finanziamenti e conferimenti) per 23 miliardi;

b) le opere pubbliche e straordinarie per quasi 20 miliardi;

c) le costruzioni per case popolari, per dipendenti ecc., per 7.700 milioni;

d) le sistemazioni di servizi pubblici per 2.100 milioni;

e) i prestiti contratti per conto dell'Istituto autonomo delle case popolari per 6.400 milioni.

Riassumiamo nella tabella che segue l'impiego dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti e da altri enti mutuanti, aggiornato al 1° gennaio 1958.

(In milioni di lire - cifre arrotondate)	Cassa Depositi e Prestiti	Altri enti mutuanti	Totale
<i>Mutui accessi nel periodo 1950-1957</i>			
per opere pubbliche e straordinarie	12.500	6.000	19.000
per case popolari per dipendenti, ecc.	6.500	1.200	7.700
per sistemazione dei servizi pubblici	—	2.100	2.100
A.C.E.A. (impianti, conferimenti e finanziamenti)	—	23.200	23.200
A.T.A.C.	—	600	600
S.T.E.F.E.R.	—	800	800
Per integrazioni di bilancio	45.700	13.900	59.600
Altri	1.000	2.100	3.100
Totale mutui accessi nel periodo 1950-57	65.700	50.000	116.200
Mutui accessi anteriormente al 1° gennaio 1950	4.500	3.400	7.900
Totale mutui del Comune al 1° gennaio 1958	70.200	53.900	124.100
Prestiti contratti dal Comune per conto dell'Istituto autonomo delle case popolari della provincia di Roma	4.300	2.100	6.400
Prestiti contratti per altri enti	200	—	200
Totale generale dei mutui accessi al 1° gennaio 1958	74.700	56.000	130.700

LEGISLATURA II - 1953-58 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Questi dati riguardano però solo i mutui perfezionati al 1° gennaio 1958. Altri sono in corso di istruttoria e saranno accesi entro l'anno per un importo prevedibile di 37 miliardi. Di questi circa la metà per opere pubbliche da finanziarie sul residuo (34 miliardi) dei mutui concessi dalla legge 28 febbraio 1953, n. 103, non ancora utilizzato, e 13-15 miliardi per integrazioni dei disavanzi arretrati. Sicchè la consistenza debitoria alla fine del 1958 raggiungerà i 167 miliardi (ved. tabella D, seconda colonna).

Infine la completa utilizzazione dei mutui accordati della citata legge 103, dei mutui da accordare al Comune con la legge al nostro esa-

me, e di altri ancora che dovranno servire a ripianare il disavanzo 1957 e i disavanzi residui dei prossimi quattro esercizi (1958-1961) — secondo il piano decennale di risanamento — porterà ad un ulteriore incremento delle passività patrimoniali del comune di Roma per altri 136 miliardi e 900 milioni. Cosicchè alla fine del decennio, al 31 dicembre del '67, il complesso del debito non potrà essere inferiore, nella migliore ipotesi, ai 267 miliardi di lire (calcolati al lordo delle quote di ammortamento). Ecco infatti come i mutui dovranno essere necessariamente impiegati in ordine ai programmi delle opere pubbliche ed alle integrazioni dei disavanzi:

Esercizi	Mutui ancora da utilizzare della legge 28 febbraio 1953 n. 108	Mutui previsti dalla emananda Legge Speciale per la Capitale	Mutui per integrare i disavanzi economici residui	Mutui vari extra Legge A. C. E. A.	Totale
in milioni di lire					
1958	16.000	2.000	13.300	5.000	36.300
1959	18.000	2.000	6.500	5.000	31.500
1960	—	2.000	4.500	5.000	11.500
1961	—	4.000	2.500	5.000	11.500
1962	—	1.000	1.000	5.000	10.000
1963	—	4.000	—	5.000	9.000
1964	—	7.000	—	5.000	12.000
1965	—	—	—	5.000	5.000
1966	—	—	—	5.000	5.000
1967	—	—	—	5.000	5.000
Totali	34.000	25.000	27.800	50.000	136.800
Totale dei mutui perfezionati al 31 dicembre 1957					130.700
Totale complessivo dei mutui passivi alla fine del decennio					267.500

267.500 milioni di lire di debito debbono essere considerati una prospettiva estremamente seria. Ma essa tuttavia è migliore di quella che ancora agli inizi dello scorso anno sembrava ineluttabile: quando cioè il disavanzo annuale (già previsto per l'esercizio 1957 in 20.013 milioni) si riteneva non potesse es-

sere, per qualche anno almeno, ridotto e di conseguenza non si vedeva possibilità di predisporre un programma di risanamento tale che alla fine del decennio consentisse di mantenere la consistenza del debito comunale al di sotto dei 350-360 miliardi.

I PROVVEDIMENTI SPECIALI PER LA CAPITALE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE SPECIALE

IL NUOVO ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLA CAPITALE

La Commissione Speciale affrontando lo esame di un nuovo ordinamento amministrativo della Capitale non poteva soffermarsi su soluzioni intese a mutarne radicalmente la natura e le strutture. La Carta costituzionale infatti non ammette ripartizioni territoriali della Repubblica che non siano quelle tassativamente stabilite: Regioni, Province e Comuni (art. 114).

È vero che la Commissione Petrilli nella sua relazione pone l'ipotesi della trasformazione del comune di Roma in Ente regione, ma per escluderla come inattuabile, anticostituzionale ed inutile ai fini funzionali e pratici. « *Nè può ritenersi accoglibile — opinava la stessa Commissione — un ordinamento per Roma del tutto diverso da quello di ogni altra città di Italia perchè anche a questo formano ostacolo le norme costituzionali le quali fissano il principio dell'uniformità dell'ordinamento comunale senza ammettervi deroghe di sorta e per alcun motivo* ».

D'altra parte, anche il raffronto con l'ordinamento delle Capitali di altri Stati non ha offerto suggerimenti validi per Roma.

La Commissione Speciale ha così ritenuto che gli obiettivi di un nuovo ordinamento amministrativo della Capitale, ai fini della sua migliore funzionalità, obiettivi del resto indicati nei due disegni di legge sottoposti al suo esame, dovessero essenzialmente consistere:

a) nell'assicurare il più alto grado possibile di snellezza e di rapidità all'azione amministrativa del Comune;

b) nell'avvicinare agli amministrati, specie in una circoscrizione amministrativa tanto vasta come quella di Roma, i servizi e le prestazioni municipali.

In quest'ordine di idee, la Commissione ha accolto, nel testo predisposto dal primo relatore senatore Zotta, i criteri generali suggeriti dal disegno di legge 1760; criteri integrati con notevoli emendamenti dello stesso relatore in materia di circoscrizioni, di Commissioni deliberanti e di controlli sul Comune.

Non sono mancate le modifiche e le aggiunte al disegno di legge governativo. Ma esse sono state tutte ispirate al miglior raggiungimento degli obiettivi suesposti; sia in materia di decentramento territoriale, mediante la proposta ripartizione del Comune in Circoscrizioni; sia in materia di decentramento funzionale articolando il Consiglio comunale in Commissioni permanenti munite di potere deliberante.

La Commissione speciale non ha quindi ritenuto possibile di aderire a innovazioni strutturali più accentuate come quella contenuta nel disegno di legge d'iniziativa parlamentare relativa alla ripartizione del comune in Circoscrizioni rette da consigli elettivi i quali dovrebbero ripetere il loro mandato dalla stessa identica fonte da cui trae il proprio il Consiglio comunale di Roma.

Questo sistema non è sembrato il migliore per semplificare l'ordinamento; nè il più idoneo a garantire lo sveltimento delle funzioni comunali, la rapidità delle decisioni, l'unità indispensabile del comando, l'omogeneità degli indirizzi amministrativi e l'armonica cooperazione tra il Consiglio comunale e i Consigli di

circoscrizione fondata sulla subordinazione dei secondi al primo.

In ordine a questo particolare sistema, la Commissione speciale non ha ritenuto di poter aderire all'invocato principio di analogia con l'ipotesi dell'articolo 11 del testo unico 5 aprile 1951 delle leggi elettorali amministrative, il quale in certi casi consente la costituzione delle frazioni in circoscrizioni elettorali e la ripartizione fra di esse dei consiglieri che devono essere eletti dagli elettori della frazione.

Questa norma risponde soltanto a esigenze di natura elettorale. Non attiene al decentramento funzionale del Comune. Tant'è vero che essa è consentita solo per i Comuni fino a diecimila abitanti ed è tassativamente esclusa per i Comuni con popolazione superiore ai diecimila abitanti, cioè proprio per quei Comuni nei quali l'esigenza di un decentramento amministrativo potrebbe essere indubbiamente più avvertita.

Di diversa natura sono invece le *Circoscrizioni* territoriali in cui viene ripartito, secondo il testo approvato dalla Commissione speciale, ai fini funzionali della *sola esecuzione degli atti*, il comune di Roma. Lo stesso disegno di legge 1760 introduce però questo principio con il suo articolo 13 che dà facoltà al Sindaco di delegare ai singoli Consiglieri comunali determinate facoltà in materia di decentramento territoriale. La Commissione si è limitata a trasformare la facoltà in un ordinamento obbligatorio: a definire in modo preciso le facoltà del Consigliere preposto alla circoscrizione; ad abbandonare i nomi tradizionali di rioni, quartieri, suburbi e zone dell'Agro romano adottati dal 1760 per indicare le ripartizioni territoriali del Comune assumendone uno per tutte, la *Circoscrizione* e chiamando *Consigliere di circoscrizione* il Consigliere delegato alla stessa.

DEL CONSIGLIO COMUNALE.

La relazione del ministro Tambroni ricorda che il disegno di legge si ispira « *al principio che la competenza del Consiglio comunale ha carattere generale per cui rimangono devolute ad esso le materie che non siano specificamente attribuite alla Giunta comunale e al Sindaco* ». Pertanto il disegno di legge « *deferisce alla*

Giunta municipale alcune materie attualmente di competenza del Consiglio, per alleviare la mole di lavoro a questo demandata ».

« *Si è anche riordinata sistematicamente — precisa la relazione — la materia delle speciali maggioranze richieste dalla legge per l'adozione di particolari atti deliberativi e ciò, sia chiarendo quelle norme che attualmente sono oggetto di contrastata interpretazione, sia provvedendo per alcuni atti di minore importanza alla abolizione delle speciali maggioranze richieste* ».

Concordando su tali criteri, la Commissione speciale ha accolto le norme previste dal disegno di legge ed ha adottato questi emendamenti allo scopo di raggiungere un ulteriore e ragionevole sveltimento delle funzioni municipali.

Così in materia di attribuzioni del Consiglio comunale (*articolo 1*):

ha limitato alla organizzazione *generale* degli uffici e dei servizi comunali e non alla organizzazione in genere, la necessità del suo intervento;

ha elevato da 20 a 50 milioni il limite di valore per le deliberazioni che debbono essere adottate dal Consiglio;

ha riservato alla competenza del Consiglio ogni delibera relativa all'assunzione di prestiti, senza limitarla ai prestiti eccedenti all'importo di 100 milioni.

In materia di convocazione del Consiglio e di maggioranze prescritte per l'adozione delle delibere, la Commissione ha preferito distribuire in due articoli le norme dell'*articolo 2* del disegno di legge governativo.

Nessuna innovazione per la materia regolata da detto articolo. Solo in ordine alla disciplina delle votazioni, di cui all'*articolo 3* del testo della Commissione, si richiede il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica anzichè dei due terzi per la assunzione in gestione diretta di pubblici servizi e conduzione in economia di servizi e ciò ai sensi degli articoli 10 e 15 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578.

Di maggior rilievo è l'innovazione tendente ad elevare da 80 a 100 il numero dei membri del Consiglio comunale di Roma. Ma lo si è ritenuto necessario onde mettere il corpo consiliare in grado di adempiere ai nuovi impe-

gni derivanti dalla istituzione di almeno sedici Circoscrizioni e di altrettanti Consiglieri di circoscrizione e per garantire un numero sufficiente di partecipanti ai lavori delle Commissioni permanenti cui si attribuiscono poteri deliberanti (*articolo 4*).

All'articolo 4 del testo della Commissione, che eleva il numero dei Consiglieri, si ricollega la norma transitoria dell'*articolo 59* formulata dal relatore, in sede di coordinamento, allo scopo di rendere immediatamente funzionante l'allargamento del Consiglio comunale senza dovere attendere la scadenza quadriennale dell'Amministrazione. E ciò in armonia con il mandato ricevuto dalla Commissione speciale con il suo voto del 12 luglio 1957.

DELLE COMMISSIONI DELIBERANTI.

La Commissione speciale, nell'intento di contribuire ad un *decentramento delle funzioni deliberanti del Consiglio comunale*, ha ritenuto di adottare le proposte del Presidente e relatore della Commissione senatore Zotta in ordine alla istituzione di Commissioni permanenti con facoltà deliberante, in analogia con gli ordinamenti parlamentari ed in considerazione dei felici risultati che nel comune di Roma si sono raggiunti attraverso il lavoro delle Commissioni comunali da tempo operanti in sede consultiva.

Pertanto il capo II del testo della Commissione riguarda questo nuovo organo di cui si propone l'istituzione in seno al Consiglio comunale.

Alle Commissioni in sede deliberante, il Sindaco potrà deferire, dandone comunicazione al Consiglio comunale, oggetti riguardanti materia che non tocchi la organizzazione degli uffici, la nomina, la sospensione o il licenziamento dei capi di ripartizioni, il bilancio preventivo e il conto consuntivo, i regolamenti comunali, il Piano regolatore, i tributi e l'attuazione di pubblici servizi (*articolo 5*).

Le Commissioni debbono essere costituite in modo da rispecchiare le proporzioni dei gruppi consiliari e sono distinte per competenza di materia.

Un quinto dei membri del Consiglio comunale o un quinto dei componenti la Commissione tuttavia può sempre chiedere, in qualun-

que momento, prima del voto finale, che il provvedimento all'esame della Commissione sia invece rimesso al Consiglio comunale.

Il Consiglio comunale può sempre costituire Commissioni speciali per lo studio di determinate questioni (*articolo 6*).

Le Commissioni permanenti non dovranno essere superiori ad otto e funzioneranno secondo apposite norme del Regolamento comunale (*articolo 7*).

DELLA GIUNTA COMUNALE.

Nessuna innovazione è stata introdotta dalla Commissione speciale agli articoli 3 e 4 del testo governativo, fusi insieme nell'*articolo 8* del testo della Commissione, all'infuori degli emendamenti ai numeri 11 e 13 dell'*articolo 4* del Governo richiesti per esigenze di coordinamento.

La Commissione speciale ha fatto suo il testo governativo per ciò che riguarda la materia delle deliberazioni di urgenza e di responsabilità della Giunta. Ha ammesso invece il ricorso alla G.P.A. in sede giurisdizionale anziché contenziosa, sulle questioni che sorgano in materia di modifica delle circoscrizioni delle parrocchie o di decisioni sui bilanci di amministrazioni parrocchiali (*articoli 9, 10 e 11*).

DEL SINDACO.

« Per ciò che concerne le funzioni proprie del Sindaco funzioni, attualmente di carattere essenzialmente esecutivo rispetto all'attività deliberativa del Consiglio e della Giunta, sono state assegnate — dice la relazione ministeriale — anche allo scopo di conferire maggiore prestigio alla carica, a tale organo alcune competenze attualmente spettanti alla Giunta municipale, nonchè la potestà di adottare le deliberazioni ed ogni altro provvedimento di "mera esecuzione" degli atti, del Consiglio comunale o della Giunta municipale, già perfezionati ai sensi di legge ».

La Commissione speciale accogliendo anche per questa materia i principi informativi del 1760 ne ha accolto le norme integralmente. Infatti l'emendamento al n. 6 dell'*articolo 10* è di forma e gli emendamenti soppressivi dei numeri 11, 14, 20, 22 e 23 dello stesso articolo,

riguardano le attribuzioni che la Commissione speciale — nell'intento di alleggerire i compiti del Sindaco ha conferito ai Consiglieri di circoscrizione. Ma si tratta di norme che lo stesso testo governativo consente che siano delegate dal Sindaco ai Consiglieri comunali incaricati di operare il decentramento delle funzioni esecutive nelle ripartizioni territoriali del comune di Roma.

Il Sindaco di Roma presta giuramento dinanzi al Ministro dell'interno. Era sorta discussione in seno alla Commissione speciale se tale giuramento non dovesse piuttosto essere prestato davanti al Capo dello Stato, oppure nelle mani del Presidente del Consiglio dei ministri. La Commissione a stretta maggioranza opinò di mantenere intatto il testo proposto dal Governo. È però da osservare che alcuni Commissari assenti al momento del voto fecero mettere a verbale che avrebbero votato a favore di una delle altre due tesi sicchè con la loro presenza la Commissione speciale avrebbe adottato una diversa soluzione.

Comunque è necessario ricordare che alcune tesi contrarie alla norma votata partivano dal presupposto che a suo tempo il Governatore di Roma avesse avuto rango di Ministro e pertanto non poteva prestare giuramento nelle mani del Ministro dell'interno. Si è già visto invece che per l'articolo 351 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, il Governatore prestava giuramento nelle mani del Ministro dell'interno e nelle precedenze non aveva rango di Ministro, ma costituiva la V classe della III categoria.

Sulle attribuzioni del Sindaco la Commissione ha discusso ampiamente in merito alla opportunità di conservare o meno al capo dell'Amministrazione comunale di Roma la funzione di presidente del Consiglio comunale. Accantonata la questione in un primo tempo, essa è stata successivamente risolta lasciando invariato il testo del 1760 (*articoli 12, 13 e 14*).

DELLE CIRCOSCRIZIONI COMUNALI.

In materia di decentramento territoriale, la Commissione speciale ha attentamente considerato le due soluzioni presentate dai due progetti di legge in esame.

Il disegno di legge Donini e altri propone che il comune di Roma sia territorialmente articolato in almeno 16 Circoscrizioni amministrative; che ogni Circoscrizione sia retta da un Consiglio elettivo di 20 membri e da una Giunta e da un Presidente, nominati l'uno e l'altra dal Consiglio della circoscrizione.

I Consigli di circoscrizione — come si è già accennato — dovrebbero essere eletti direttamente dagli elettori iscritti nella Circoscrizione (contemporaneamente e per la stessa durata del Consiglio comunale di cui condividono le sorti) secondo le norme del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, per i Comuni di corrispondente popolazione, e dovrebbero provvedere alla amministrazione della Circoscrizione assorbendo le funzioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale, per gli affari d'interesse territoriale non eccedenti il valore di 5 milioni e per le materie specificate dal disegno di legge.

Ogni Consiglio di circoscrizione dovrebbe disporre di un proprio bilancio di spesa sulla base dei mezzi finanziari assegnati dal Consiglio comunale ad ogni circoscrizione. La circoscrizione, soggetta alla vigilanza e tutela del Consiglio comunale, dovrebbe sottoporre le proprie delibere al Consiglio comunale che ha 30 giorni di tempo per annullarle per motivi di legittimità o per restituirle per essere riformate per motivi di merito.

Il disegno di legge governativo lascia invece la facoltà al Sindaco di decentrare territorialmente le sue funzioni, nelle materie specificate dal disegno di legge, delegandole a un consigliere comunale incaricato di esercitarle nell'ambito delle antiche ripartizioni del Comune in rioni, quartieri, suburbi e zone dell'Agro romano.

Richiamandosi a quanto si è detto all'inizio di questa parte della relazione, basti qui ricordare che la Commissione ha preferito una diversa soluzione, formulata dal primo relatore senatore Zotta, la quale in sostanza, come si è già accennato, non si distacca dagli intenti del disegno di legge 1760 in quanto obiettivamente non si vede possibilità di risolvere altrimenti il problema del decentramento territoriale senza correre il rischio gravissimo di complicare anzichè risolvere i problemi, di intaccare l'unità di indirizzo e di azione dell'intero Comune, di fomentare conflitti fra

organi concorrenti, di creare remore e intralci laddove è necessario spianare la via, di moltiplicare gli uffici e le procedure e gli oneri e le spese.

La Commissione speciale ha quindi dato struttura obbligatoria alle facoltà che il disegno di legge governativo accorda alla discrezione del Sindaco, ritenendo questa semplice innovazione sufficiente a *soddisfare la esigenza vivamente sentita* — secondo la relazione ministeriale — *di una effettiva irradiazione dei poteri amministrativi dal centro alla periferia, nel vastissimo territorio della Capitale* ».

Pertanto possiamo riassumere con le stesse parole del ministro Tambroni la sostanza del provvedimento raccomandato dalla Commissione speciale:

« Il Sindaco delega ai singoli Consiglieri comunali, oltre le funzioni di ufficiale di Governo, lo svolgimento nei quartieri, suburbi e zone dell'Agro romano di una vasta categoria di atti, in virtù dei quali il delegato può provvedere all'adozione di deliberazioni di mera esecuzione, a promuovere e sostenere le azioni possessorie, a rilasciare le autorizzazioni di polizia ed a provvedere alle concessioni previste dai regolamenti comunali, ecc.

« Tale importante innovazione potrà valersi degli uffici periferici dell'Amministrazione comunale già esistenti, i cui compiti, finora, erano di limitata portata, in quanto gli uffici stessi non avevano alcuna effettiva delegazione di poteri da parte degli organi della amministrazione civile ».

Con tale ordinamento, la Commissione speciale ritiene di avere assolto al compito di assicurare nella forma migliore il decentramento territoriale della Capitale, garantendo nello stesso tempo la unicità dell'organo deliberante elettivo, il Consiglio comunale, e la unità di governo attraverso la Giunta e il Sindaco, soli responsabili davanti al Consiglio comunale (articolo 15).

Da parte loro infatti, i Consiglieri della Circoscrizione non costituiscono un organo autonomo. Mentre assicurano il decentramento delle funzioni esecutive, essi rispondono al Sindaco dei loro atti in quanto ne sono i delegati, ed attraverso il Sindaco sono strettamente sog-

getti al controllo del Consiglio comunale (articoli 16, 17, 18, 19, 20 e 21).

Infine, in ordine alla istituzione delle Circoscrizioni è emersa dalle discussioni sul tema, la convinzione che il Comune di Roma possa contemporaneamente procedere a una sostanziale riduzione del numero attuale dei suoi assessorati per materia. Sulla questione proposta dal primo relatore, senatore Zotta, la Commissione speciale non si è tuttavia pronunciata.

La Commissione speciale ha accolto senza emendamenti, salvo quelli richiesti dal coordinamento con l'istituzione delle Commissioni e delle Circoscrizioni, le norme comuni agli organi comunali proposte dal testo governativo (articoli 22 e 23).

DEI CONTROLLI AMMINISTRATIVI.

In relazione ai controlli amministrativi sull'attività del comune di Roma, la Commissione speciale si è trovata di fronte al problema di fondo, già puntualizzato dalla Commissione Petrilli, e sottolineato dalla relazione governativa al 1760, *di conciliare la necessità costituzionalmente sancita di assicurare la vigilanza e la tutela del funzionamento dell'attività comunale con l'altra di evitare, per quanto possibile, che l'esercizio dei controlli possa inceppare l'agile funzionamento dei servizi municipali: esigenza questa ultima* — riconosce il ministro Tambroni — *che se ricorre per ogni amministrazione locale, assume un rilievo del tutto particolare nei confronti della Capitale.*

Fermo il principio che in mancanza dell'organo regionale previsto dall'articolo 130 della Costituzione, le funzioni di controllo debbono intanto essere esercitate da organi statali, il disegno di legge governativo prevede di *concentrare nel Ministero dell'interno il sistema dei controlli che attualmente sono divisi tra Prefetto (per la vigilanza) e il Ministero dell'interno (per la tutela) ritenendosi conveniente che un unico organo presieda ai due controlli di legittimità e di merito.*

La Commissione speciale ha ritenuto di aderire al criterio di massima che le funzioni di controllo debbano essere esercitate da organi

centrali e non provinciali e pertanto non ha potuto accogliere la proposta del disegno di legge Donini per la quale in attesa degli organi regionali, i controlli di legittimità e di merito degli atti del comune di Roma dovrebbero essere esercitati dalla G.P.A.

Ma ha ritenuto d'altra parte più razionale attribuire il controllo di merito — accogliendo le proposte del primo relatore senatore Zotta — ad una Commissione da costituirsi presso il Ministero dell'interno.

CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ.

Pertanto, secondo il testo approvato dalla Commissione speciale, mentre il controllo di merito viene attribuito alla predetta Commissione, il controllo di legittimità, conforme al testo governativo accettato, spetta al Ministro dell'interno (*articolo 24*) il quale può delegarne l'esercizio al Direttore generale dell'Amministrazione civile.

Ai fini di tale controllo il sindaco di Roma deve trasmettere al Ministero copia delle deliberazioni entro otto giorni dalla data delle stesse. E il Ministro con provvedimento motivato deve pronunciare l'annullamento delle deliberazioni ritenute illegittime *entro dieci giorni dal ricevimento*. In tal modo con l'abbreviazione dei termini, la procedura assume maggiore speditezza (*articoli 25, 26 e 27*).

CONTROLLO DI MERITO.

La Commissione competente per il controllo di merito (*articolo 28*) è composta da un Presidente di sezione del Consiglio di Stato che la presiede, da un Consigliere di Stato, da un Consigliere della Corte dei conti e da un funzionario con qualifica non inferiore ad ispettore generale per ciascuno dei tre Ministeri per l'interno, le finanze e il tesoro.

La Commissione ove riscontri un vizio di merito nella deliberazione può *entro venti giorni* invitare il Consiglio comunale a riprenderla in esame. Ma se il Consiglio comunale non intende modificarla, la deliberazione diventa esecutiva a condizione che esso la confermi senza modificazioni a maggioranza assoluta dei suoi componenti (*articolo 29*).

Circa le deliberazioni soggette a controllo di merito (*articolo 30*) la Commissione speciale ha adottato integralmente il testo governativo modificando soltanto, in analogia con le innovazioni apportate all'articolo 1 in materia di attribuzioni del Consiglio comunale, il limite di valore oltre il quale opera il controllo di merito. Anche per l'*articolo 30* il limite di valore è stato portato da 20 a 50 milioni.

La Commissione ha ritenuto infatti che la funzione del controllo di merito debba essere adattata all'importanza del comune di Roma ed alle sue attrezzature amministrative e tecniche, le quali *consentono* — osserva la Commissione di studio Petrilli — *una accurata elaborazione dei provvedimenti*. Inoltre la funzione di controllo di merito deve pure essere rapportata alla entità del bilancio della Capitale.

Con le modifiche introdotte nell'articolo 30 un buon numero di deliberazioni comunali non saranno più sottoposte alla preventiva approvazione, *ma soltanto* — ricorda la relazione ministeriale — *al più spedito controllo di legittimità e potranno anche essere dichiarate immediatamente esecutive: in sostanza, quindi, le innovazioni proposte concretano un sensibile alleggerimento dei controlli sugli atti del Comune, e tale soluzione è sembrata la più idonea a realizzare lo scopo prefisso, senza derogare da quelli che sono, in materia, i principi generali regolanti l'ordinamento amministrativo locale*.

LA COMMISSIONE CONSULTIVA.

Uno degli ostacoli più gravi al rapido esercizio dei controlli amministrativi sugli atti del Comune è offerto dalla necessità del concerto fra amministrazioni dello Stato quando la deliberazione del Comune interessi la competenza di più Ministeri. Per ovviare a tale inconveniente il disegno di legge governativo propone l'istituzione di una Commissione consultiva presso lo stesso Ministero dell'interno, composta da funzionari dei vari Dicasteri interessati.

Si intende così — dice la relazione ministeriale — *eliminare, per quanto possibile, i ritardi e le complicazioni burocratiche che determinano le richieste di pareri ad organi di*

diverse Amministrazioni: la prassi, invero, insegna che la emanazione dei provvedimenti « previo parere » o con « il concerto » di altre Amministrazioni appesantisce il procedimento e ritarda, spesso notevolmente, l'ulteriore corso dell'atto.

Il parere reso da detta Commissione, sostituirà, a tutti gli effetti, quello delle Amministrazioni interessate, salvo per quanto riguarda le deliberazioni concernenti il bilancio, i mutui, i tributi, l'assunzione diretta di pubblici servizi e la liquidazione di aziende municipalizzate già esistenti nonché il conto consuntivo.

La Commissione speciale del Senato ha accolto l'innovazione apprezzandone tutta la fondamentale importanza. Ne ha soltanto ritoccato la composizione (articolo 31) richiedendo la qualifica di Prefetto per il funzionario dell'Amministrazione civile dell'Interno che la presiede ed aggiungendo ai suoi componenti un secondo funzionario dei Lavori pubblici appartenente alla sezione urbanistica del Consiglio superiore di quel Dicastero.

Senza varianti sono state anche accolte la norma del disegno di legge 1760 sui compiti della Commissione consultiva (articolo 32), sui termini per i controlli di merito demandati ad Amministrazioni centrali dello Stato (articolo 33) e sui poteri del Ministro dei lavori pubblici fatti salvi in materia di Piano regolatore e di Regolamento edilizio (articolo 34).

Adeguandoli al nuovo ordinamento, i poteri in materia di aziende municipalizzate attribuiti al Prefetto ed alla G.P.A., sono devoluti al Ministro dell'interno per il controllo di legittimità ed alla Commissione *ad hoc* per il controllo di merito (articolo 35).

Infine, in conformità alla norma proposta dall'articolo 14, secondo comma, del disegno di legge governativo, è stato disposto con l'articolo 36 che l'ufficio per gli affari del comune di Roma presso la Direzione generale dell'Amministrazione civile deve provvedere a tutti gli adempimenti relativi ai servizi dei controlli del comune di Roma e assolvere i compiti di segreteria delle Commissioni per il controllo di merito e consultiva.

DELLA FINANZA E CONTABILITÀ.

Il capo VIII del disegno di legge nel testo approvato dalla Commissione speciale riguarda le norme applicabili in materia di tributi, le forme dei contratti, il bilancio di previsione, il conto consuntivo sia per ciò che si riferisce alle deliberazioni del Consiglio comunale, alla pubblicità ed ai ricorsi, sia per quanto attiene alla materia dei contratti (articolo 37).

In ordine a questi ultimi, la Commissione speciale ha approvato queste norme (articolo 38) che importano alcune varianti del testo governativo:

1) i contratti del comune di Roma concernenti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni ed appalti di opere sono di regola preceduti da *pubblici incanti* con le forme stabilite per i contratti dello Stato;

2) la *licitazione privata* è ammessa: a) quando il valore complessivo del contratto non ecceda i 50 milioni (*anzichè i venti previsti dal testo governativo*); b) quando la spesa non superi annualmente i 10 milioni (*anzichè 4*) e il Comune non resti vincolato oltre i cinque anni; c) quando trattandosi di locazione di immobili il canone complessivo non superi i 50 milioni (*anzichè 20*) e la durata del contratto non ecceda i nove anni; d) quando il Consiglio comunale (*anzichè il Ministero dell'interno*, come prevede il disegno di legge governativo) lo consenta allorchè questa forma di appalto risulti più vantaggiosa per il Comune;

3) la *trattativa privata* (prevista dal disegno di legge n. 1760 solo in casi eccezionali e previa autorizzazione del Ministero dell'interno) è ammessa — desumendone la norma dall'articolo 5 del disegno di legge 17 novembre 1944, n. 426 — quando il valore complessivo dei contratti non ecceda la metà delle cifre indicate per la licitazione privata; oppure sia autorizzata dal Consiglio comunale (*anzichè dal Ministero dell'interno*) allorchè ricorrano comprovate circostanze eccezionali e ne sia evidente la necessità o la convenienza.

Per effetto di queste modifiche la Commissione speciale ha soppresso l'articolo 28 del testo governativo che regolava l'ipotesi della

autorizzazione ministeriale trasferita al Consiglio comunale per consentire la licitazione privata quando i contratti eccedano i normali limiti di valore.

Nessuna modifica ha apportato la Commissione speciale alle norme del disegno di legge n. 1760 relative ai termini di tempo secondo i quali debbono essere regolati gli adempimenti per il bilancio di previsione.

Circa la data del 15 ottobre fissata come termine ultimo per le deliberazioni del bilancio di previsione per l'anno successivo, la Commissione ha discusso l'opportunità di modificarla; ma poichè il problema non si pone soltanto per il comune di Roma, ma è di natura generale, essa ha ritenuto di lasciarla invariata. Questo termine dovrà essere riesaminato in sede di revisione della legge comunale e provinciale.

La Commissione ha altresì accolto tutte le norme predisposte dal testo governativo in materia di bilancio di previsione (*articolo 39*) e di conto consuntivo (*articoli 40 e 41*) solo rinviando quest'ultimo per l'esame di merito alla Commissione di controllo istituita con l'articolo 28 del testo della Commissione speciale (*articolo 42*).

DEL PIANO REGOLATORE E DEI LAVORI PUBBLICI.

In materia urbanistica, l'*articolo 43* del testo della Commissione speciale ha lo scopo di confermare e di estendere il mandato della Commissione istituita dal regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, che approvava il Piano regolatore di Roma, convertito poi nella legge 24 marzo 1932, già ricordata nei precedenti legislativi. Pertanto questa Commissione è destinata ad essere l'unico organo competente ad esprimere pareri in materia di progetti e di questioni urbanistiche relative al Piano regolatore di Roma.

In proposito è opportuno ricordare che la Commissione Petrilli esaminando, con la profonda attenzione e la serietà d'intenti che hanno contraddistinto tutti i suoi lavori, il problema di assicurare un efficiente organo di controllo e di guida allo sviluppo urbanistico della Capitale, aveva riconosciuto che la citata Commissione « per la sua composizione

e per l'esperienza acquisita specificatamente circa i problemi concernenti i piani particolareggiati di esecuzione è anche la più idonea per affrontare l'esame e la risoluzione delle questioni urbanistiche ad essi connesse ».

Detta Commissione è infatti composta dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici che la presiede, dal Direttore generale per l'edilizia, dal Direttore generale dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità, dal Direttore generale per le antichità e le belle arti, da tre membri tecnici del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da un funzionario dell'Amministrazione ferroviaria, da due rappresentanti del Comune e da tre esperti (un ingegnere, un architetto e un artista). La sua composizione è pertanto tale da assicurare la presenza delle competenze più qualificate a garantire gli interessi urbanistici della Capitale.

Con l'articolo 43 non solo si conferma il mandato alla Commissione consultiva, ma lo si estende in quanto essa non deve dare più pareri soltanto « per l'approvazione dei piani particolareggiati di esecuzione del Piano regolatore nonchè per la loro modifica », secondo la precisa dizione del menzionato articolo 3; ma più ampiamente « in materia di progetti e di questioni urbanistiche relativi al Piano regolatore di Roma ».

Per tale dizione la Commissione consultiva speciale è destinata a sostituirsi, per quanto riguarda i problemi urbanistici di Roma, allo stesso Consiglio superiore dei lavori pubblici.

La legge urbanistica generale attribuisce infatti al Consiglio superiore la funzione di organo di consulenza del Ministro dei lavori pubblici, con un'analogia formula: « per i progetti e le questioni di interesse urbanistico ». Il richiamo pertanto della prevalenza delle disposizioni della legge speciale del 1932 su quella generale del 1942 ha lo scopo di confermare la primaria ed esclusiva competenza della Commissione consultiva.

Il testo dell'articolo 43 risulta da un rimaneggiamento del testo governativo (art. 33) nella formula proposta dal Sottosegretario ai lavori pubblici onorevole Guerrieri ed accolta dalla Commissione speciale. Con tale formula

si intende riconfermato il mandato alla Commissione consultiva per gli affari urbanistici di Roma, di restaurare per tutto il resto la validità della legge urbanistica generale.

Il successivo *articolo 44*, identico al 34 governativo, allo scopo di snellire le funzioni di controllo e nel presupposto — dice la relazione Tambroni — *che i servizi tecnici del Comune offrono, per la loro organizzazione, le adeguate garanzie, ha rivalutato gli importi dei progetti delle opere per le quali debbansi richiedere pareri obbligatori di organi statali (eliminazione di controlli per importi fino a lire 50 milioni, parere del Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato regionale alle opere pubbliche fino a lire 300 milioni; parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici oltre le lire 300 milioni).*

La Commissione speciale accogliendone tutte le norme, ha tuttavia soppresso l'ultimo comma, su proposta dello stesso rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, onorevole Guerrieri, per l'evidente inutilità della disposizione.

DEL PIANO GENERALE DI UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE DEL TEVERE.

Uno degli articoli più disputati della legge speciale è quello che nel testo originale del Governo si proponeva di costituire una riserva di acque a scopo di produzione di energia elettrica per soddisfare le esigenze della Capitale.

La riserva si sarebbe dovuta estendere a tutte le acque disponibili nel corso del fiume Tevere, dalla sua confluenza con il fiume Chiascio all'altezza di Torgiano a sud di Perugia fino al mare, nonchè alle acque dell'Aniene dalla centrale elettrica di Subiaco fino alla confluenza con il Tevere.

La riserva avrebbe avuto la durata di 12 anni, durante i quali il comune di Roma avrebbe dovuto presentare, entro il primo quadriennio il piano di massima per la utilizzazione delle acque ed entro il secondo quadriennio i relativi progetti esecutivi.

In sede di approvazione dei progetti esecutivi sarebbero stati determinati i quantitativi di acqua da destinare all'approvvigionamento

idrico ed alle necessità agricole dei territori interessati.

L'inosservanza dei due termini quadriennali avrebbe determinato la decadenza della riserva. Solo con i decreti di approvazione dei progetti esecutivi sarebbe stata concessa la utilizzazione delle acque al comune di Roma per una durata non superiore ai 60 anni.

Sulla stessa materia, il disegno di legge Donini ed altri, fatti salvi i diritti precostituiti e le necessità agricole e potabili dei territori interessati, proponeva di concedere al comune di Roma gratuitamente e in perpetuo la utilizzazione delle acque dell'intero corso del Tevere e dei suoi affluenti. La concessione immediatamente operante, era soggetta a decadenza solo nel caso che entro un decennio il Comune non ne avesse fatto uso.

I lunghi dibattiti provocati dai due progetti, determinarono gli stessi organi ministeriali che avevano formulato il testo dell'articolo 47 del disegno di legge governativo a un attento riesame della materia. La Commissione speciale a sua volta, raccolti i vari punti di vista espressi dai suoi componenti, e tenuto conto delle numerose memorie pervenute dalle pubbliche amministrazioni concordò con il Ministro dei lavori pubblici una diversa impostazione del problema che viene ora presentato al Senato nel testo dell'*articolo 45*, approvato dalla Commissione speciale non più sotto forma di riserva di acque a favore esclusivo della Capitale, ma come piano generale di utilizzazione delle acque del bacino imbrifero del Tevere e dei suoi affluenti a favore della Capitale e delle popolazioni del bacino imbrifero.

Sono escluse dal piano perchè considerate indisponibili: le acque per le quali sia già intervenuto provvedimento di concessione; le acque per le quali sia stata già presentata domanda di concessione sulla quale precedentemente al 1° ottobre 1957 il Consiglio superiore dei lavori pubblici si sia già pronunciato favorevolmente; le acque suscettibili di utilizzazione per l'incremento degli impianti idroelettrici in atto; le acque destinate a reintegrare le acque prelevate o da prelevarsi a scopo potabile e igienico.

Il comune di Roma dovrà presentare un piano generale di utilizzazione delle acque, entro tre anni, sotto pena di decadenza della riserva, coordinando nel piano stesso le esigenze della Capitale con quelle degli altri Comuni interessati. I Comuni decadranno dal diritto alla concessione se non daranno corso alle opere entro quattr'anni dalla data del decreto di concessione. L'energia elettrica prodotta con le concessioni dovrà essere riservata esclusivamente a favore del comune di Roma e degli altri Comuni del bacino.

In sede di coordinamento il relatore ha ritenuto più organico collocare l'articolo 45 nel primo titolo del disegno di legge relativo all'ordinamento amministrativo, tra la materia dei lavori pubblici e quella dell'igiene e sanità, anzichè sotto il secondo titolo riguardante, nel testo del Governo, l'ordinamento finanziario.

DELL'IGIENE E SANITÀ.

Elemento fondamentale nella considerazione del problema di un ordinamento più adeguato alle esigenze della Capitale perciò che riguarda l'igiene e la sanità è costituito dalla lunga, quasi ventennale esperienza acquisita durante il regime del governatorato. Furono allora accentrate nel governatore le attribuzioni in materia sanitaria spettanti al Prefetto ed al Podestà; mentre l'Ufficio d'igiene e di sanità del Governatorato ebbero attribuzioni dell'ufficio sanitario provinciale escluse poche e limitate mansioni quali i servizi di sanità marittima, o quelli negli aeroporti, i trasporti di salme, il commercio degli stupefacenti, la vigilanza del meretricio, ecc.

Con la soppressione del Governatorato gli organi del Comune e dello Stato tornarono alle proprie funzioni istituzionali. Ma l'ufficio d'igiene e di sanità di Roma conservò, pur restituito alle dipendenze dell'autorità sanitaria provinciale, per effetto della sua particolarissima attrezzatura una sua speciale posizione e in linea di fatto molti servizi, che sarebbero dovuti passare alla dipendenza di altri enti, rimasero invece incardinati nell'Ufficio sanitario del comune di Roma.

Nel riordinamento amministrativo della Capitale non è possibile prescindere dallo stato di fatto che tuttora permane e risponde a esigenze funzionali, nè d'altra parte è concepibile che siano tolti i controlli sanitari sul comune di Roma spettanti al Prefetto e al medico provinciale per trasferirli al Comune stesso.

Pertanto, prima la Commissione di studio Petrilli e poi il disegno di legge governativo hanno proposto il deferimento all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità delle attribuzioni demandate a norma del testo unico delle leggi sanitarie del 27 luglio 1934 al Prefetto ed alla G.P.A.

La Commissione speciale concordando su questo criterio ha quindi approvato, senza emendamenti, l'articolo 46 identico al 35 del disegno di legge governativo, l'articolo 47 identico al 36 relativo alle attribuzioni deferite agli organi comunali di Roma e spettanti al Prefetto in base al testo unico per quanto attiene allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale sanitario e tecnico sanitario comunale, l'articolo 48, identico al 37 del Governo, che incarica il comune di Roma a provvedere ai concorsi per il reclutamento del personale sanitario condotto di qualsiasi ordine e grado; l'articolo 49 relativo alla procedura per l'assunzione dell'ufficiale sanitario; l'articolo 50 che fissa la competenza territoriale dei laboratori comunali di igiene e profilassi e detta norme transitorie per l'utilizzazione a favore della Provincia, del laboratorio comunale; infine l'articolo 51 relativo alle materie sottoposte al controllo del Consiglio superiore di sanità.

DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI.

I diritti sugli antichi monumenti e sui ritrovamenti archeologici furono esclusivamente riconosciuti alla Città di Roma fino alla metà del XVI secolo. Successivamente, al Comune si sostituisce l'Amministrazione dello Stato Pontificio, fino all'Editto del 7 aprile 1820 con il quale viene costituita una Commissione Consultiva di Belle arti di Roma per vigilare sui monumenti di Roma e vincolare i possessori

di oggetti di particolare rilievo a non disporre senza licenza dello Stato.

Con *Motu proprio* 1° ottobre 1847 Pio IX stabilisce che *appartengono alla Città in amministrazione esclusiva* i monumenti riguardanti le mura, il pomerio, le porte, i ponti, le fontane ecc. Il principio viene confermato, con la unione di Roma all'Italia, il 2 ottobre 1870, dalla Giunta Provvisoria di Governo: « *i Monumenti della Città e del suo territorio appartengono al Comune* ». E tacitamente non fu contestato neppure con l'entrata in vigore della legge 20 giugno 1909 che ordinava la devoluzione allo Stato della metà di qualsiasi oggetto antico rinvenuto, solo permettendo che l'altra metà, o il prezzo equivalente, a scelta del Ministero della pubblica istruzione, potesse essere riconosciuta al proprietario del fondo dove si era verificato il ritrovamento.

Le difficoltà sorte dalla nuova disciplina furono superate intendendosi consegnata in deposito perpetuo al Comune di Roma la parte spettante allo Stato: norma questa confermata poi in sede regolamentare per l'applicazione della legge citata e della successiva del 23 giugno 1912.

Nè alterò il sistema la stessa legge 1° giugno 1939 che vietava espressamente ai Comuni di conservare gli oggetti d'arte rinvenuti. La consuetudine continuò ad essere rispettata a favore di Roma nonostante il suo netto contrasto con le sopravvenute disposizioni di legge.

È pertanto necessario dare una definitiva sistemazione a questa materia, in una legge speciale per la Capitale, confermando con una norma precisa una ininterrotta tradizione. Del resto questo riconoscimento è largamente meritato dal Comune di Roma per le alte benemerite che esso si è acquistato nella imponente attività svolta in relazione agli scavi, al restauro ed alla conservazione dei molti e grandi monumenti che non ornano soltanto le sue collezioni e i suoi musei, ma che per altro verso appartengono naturalmente a Roma perchè sono la *testimonianza più viva ed immediata* — come ricorda la relazione Petrilli — *a cospetto di tutto il mondo, delle tradizioni e delle memorie della Capitale*.

In questo senso è formulato l'articolo 41 del disegno di legge 1760 che la Commissione spe-

ciale ha accolto con alcuni emendamenti (*articolo 52 del suo testo*).

Con tali emendamenti si riconosce il preminente diritto dello Stato alla proprietà delle cose rinvenute, ma si riconosce anche un diritto storico e morale della Città di Roma a conservare in deposito perpetuo, nei suoi Musei e nelle sue raccolte, le cose medesime. Pertanto la Commissione speciale ha modificato nel suo testo la formula « *il Ministero della pubblica istruzione può consentire il deposito perpetuo* » con l'altra « *il Ministero della pubblica istruzione consente, ecc.* ». Bisogna infatti ammettere che la formula adottata dal 1760 non offre garanzia che possa continuare a favore di Roma una consuetudine mai violata nei secoli.

In ordine a questo primo emendamento, è da ricordare che nel disegno di legge predisposto dalla Commissione Petrilli, dal quale schema il 1760 è stato derivato, la formula usata è la seguente: « *ferme restando ecc... sono per intero lasciate ad incremento dei Musei comunali...* ».

Il secondo emendamento è costituito dal secondo comma dell'articolo 52 in forza del quale sono concesse in deposito al Comune le cose di pertinenza dello Stato, dovunque rinvenute, quand'esse riguardino le origini, la storia e lo sviluppo del Campidoglio, delle Mura e delle Porte urbane e dei Monumenti in genere conservati dal Comune. Questa norma si ricollega al principio già consacrato nel *Motu Proprio* di Pio IX del 1847.

Il terzo emendamento prevede lo scambio degli oggetti che il Comune dovrà consegnare allo Stato, in quanto ritenuti necessari alle raccolte statali esistenti in Roma, con altre cose che possano interessare le collezioni del Comune.

I PROVVEDIMENTI IN MATERIA FINANZIARIA PER LA CAPITALE

È sembrato al relatore più conforme alla natura delle norme che costituiscono il secondo titolo del disegno di legge, raggrupparle sotto la comune dizione di *provvedimenti in materia finanziaria*, anzichè sotto quella di *ordinamento finanziario* usata dal testo governativo.

In verità non si tratta di istituzioni da disciplinare, ma di misure finanziarie che si concretano in tre provvedimenti:

a) in un contributo ordinario e permanente dello Stato al comune di Roma a titolo di concorso negli oneri della Capitale ed al fine di assicurare il pareggio, altrimenti impossibile, del suo bilancio;

b) in un secondo contributo, ma di natura eccezionale, straordinaria, necessario perchè il Comune possa realizzare il piano di risanamento del suo bilancio, dissestato fra l'altro, proprio per la mancata rivalutazione dei contributi annuali già concessi alla Capitale, nel periodo prebellico ed in parte ancora corrisposto ma negli stessi importi ormai divenuti insignificanti;

c) in una assegnazione di mutui per il finanziamento di opere pubbliche della Capitale, di competenza del Comune, assistiti da un contributo dello Stato.

Si sono già illustrate le condizioni in cui versa il bilancio comunale di Roma, la natura e l'entità degli oneri che gravano sulla Capitale, la situazione debitoria molto pesante del Comune.

Qui basterà pertanto richiamare le norme che la Commissione speciale ha accolto nel suo testo e che provvedono all'erogazione dei contributi.

CONTRIBUTO ORDINARIO PERMANENTE DELLO STATO.

L'articolo 53, formulato dal relatore, riproduce il testo adottato dall'articolo 1 del disegno di legge Pella n. 2278 (I legislatura) già ricordato. Esso sancisce l'erogazione di un contributo annuo a titolo di concorso dello Stato negli oneri della Capitale per l'importo proposto dal disegno di legge Donini ed altri di lire 5 miliardi, misura già illustrata come indispensabile ed equa.

Il contributo è suscettibile di revisione decennale, naturalmente operante sia nel senso della riduzione, come dell'aumento.

La Commissione speciale ha respinto ogni possibilità di apporre condizioni all'erogazione del contributo dello Stato alla Capitale e per-

tanto ha negato il voto favorevole al secondo comma dell'articolo 42 del testo governativo, che il relatore aveva fatto suo, in quanto la stessa Commissione ha opinato che tale contributo debba essere considerato come contropartita degli oneri che il comune di Roma sopporta in misura anche più cospicua a causa della sua funzione di Capitale.

Il relatore viceversa, senza negare la validità di un tale argomento, riteneva utile subordinare l'erogazione del contributo alla adozione di misure necessarie ai fini del risanamento del bilancio. Utile, ma anche giustificato, in quanto si deve ritenere che a tale finalità debba sempre ispirarsi l'opera di una qualunque amministrazione comunale la quale pertanto non ha scelta diversa. Non solo, ma per raggiungere questa finalità a Roma, lo Stato compierà, da parte sua, un non indifferente sacrificio erogando il secondo contributo di ben più consistente importo. Ora tale contributo è strettamente collegato al primo. Fanno sistema insieme e reciprocamente si condizionano. Il contributo straordinario è giustificato in definitiva dalla retta e saggia utilizzazione del contributo ordinario. E non sembra fuor di luogo che la legge possa apporre delle condizioni non tanto per subordinare un diritto che è fuori discussione, quanto per assicurare la più conveniente amministrazione di pubblico denaro a tutela di un pubblico interesse, finalità su cui pienamente concorda l'Amministrazione capitolina.

Ugualmente la Commissione speciale ha respinto la proposta contenuta nell'articolo 42 del disegno di legge n. 1296 tendente a riconoscere un contributo di 500 milioni di lire all'anno alla provincia di Roma, allo stesso titolo di concorso negli oneri per la Capitale.

Non è sembrato che tale titolo ricorresse per lo meno in termini tali da giustificare il provvedimento. Non esiste infatti possibilità alcuna di istituire un paragone fra gli oneri vivi e pesanti che il comune di Roma deve sopportare come Capitale e gli oneri della stessa natura che si ritengono a carico della Provincia. Si comprende invece l'aspettativa di quest'ultima a non essere esclusa da un qualsiasi provvedimento che miri al sollievo delle condizioni economico-sociale di tutto il

territorio che gravita su Roma. Ma questo obiettivo non rientra negli scopi della legge speciale per i motivi già detti.

D'altra parte il rappresentante del Tesoro, il Sottosegretario senatore Riccio ha escluso ogni possibilità di copertura per la spesa proposta.

Il Tesoro ha invece dichiarato di accogliere l'aumento del contributo dello Stato da 4 a 5 miliardi di lire l'anno.

L'articolo 54 (48-bis del testo governativo) provvede alla copertura del contributo per il primo esercizio 1957, attraverso uno stanziamento sul capitolo 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

IL CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLO STATO.

L'articolo 55, proposto pure dal relatore, ed approvato dalla Commissione speciale trasferisce al comune di Roma, a titolo di contributo straordinario per l'assestamento del suo bilancio, un complesso di beni immobili di pertinenza del demanio patrimoniale dello Stato elencati in calce alla legge; inoltre autorizza il Ministro delle finanze a trasferire allo stesso Comune, entro il termine di dieci anni, altri beni fino alla concorrenza di quarantacinquemila milioni di lire, da valutare in base alle stime dell'Ufficio tecnico erariale, al momento del trasferimento e per la parte economicamente utilizzabile dal Comune ai fini del risanamento del bilancio.

Una clausola inserita dal relatore all'articolo recitava:

« Gli atti dispositivi o comunque di destinazione dei beni di cui sopra, da parte del comune di Roma, sono sottoposti al preventivo assenso del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per il tesoro e le finanze, sentita la Commissione prevista dal precedente articolo 31 ».

Essa si giustificava con le stesse considerazioni prima formulate, cui si aggiungeva la preoccupazione di salvaguardare con la maggior cautela l'utilizzazione dei beni in questione. Ma non è stata accolta dalla Commissione ritenendosi comunque, in base alle nor-

me approvate per l'ordinamento amministrativo della Capitale, garantito il controllo sugli atti.

MUTUI PER LE OPERE PUBBLICHE DI ROMA CON IL CONTRIBUTO DELLO STATO.

L'articolo 56 del testo della Commissione prevede la concessione al comune di Roma di 25 miliardi di lire, sotto forma di mutui da utilizzare per il finanziamento delle opere pubbliche di competenza del Comune. Questo importo si aggiunge ad altri 55 miliardi di mutui già autorizzati con la legge 28 febbraio 1953, n. 103.

L'articolo 56 risulta in sostanza dall'articolo 48 del testo governativo, emendato dalla Commissione speciale nell'intento di eliminare alcuni gravi inconvenienti verificatisi per la applicazione della legge citata n. 103. Ricorda infatti il ministro Tambroni, nella sua relazione, che « le provvidenze già disposte a favore di Roma con la legge 28 febbraio 1953, n. 103, sono risultate inefficienti, in quanto nel periodo 1953-55 il Comune ha potuto incassare la modesta somma di lire 1 miliardo e 204 milioni (anzichè 11 miliardi all'anno). Causa di ciò — avverte il Ministro — la complessità delle procedure previste e la resistenza degli Istituti finanziari a concedere mutui sulla base di una generica garanzia dello Stato ».

Per ridurre le procedure e superare la resistenza degli Istituti finanziatori, lamentate dal Ministro, la Commissione speciale, su proposta del relatore, ha stabilito:

1) che la garanzia dello Stato sia data in forma specifica e non generica;

2) che il contributo statale, per le opere non previste dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, anzichè di volta in volta sia fissato una volta per tutte nella misura del 4 per cento;

3) che la misura del contributo, per ogni singola opera, sia indicata nel decreto del Ministro dei lavori pubblici con il quale sarà approvato il programma annuale delle opere da realizzare;

4) che il Ministro del tesoro assuma annualmente l'iniziativa della ripartizione fra

gli istituti finanziatori, dei mutui da concedere al Comune.

Per la garanzia specifica dello Stato è stata usata la formula già adottata per la legge 18 gennaio 1951, n. 61, con la quale si concedevano a Roma mutui per 5 miliardi di lire da destinare per i quattro quinti all'edilizia popolare; formula suggerita anche dalla Commissione Petrilli nel suo schema di legge e implicitamente raccomandata, come si è visto, nella relazione del Ministro al disegno di legge 1760.

Anche la misura fissa del 4 per cento del contributo statale è ricavata dallo schema Petrilli, appunto per evitare le grandi perdite di tempo che implicherebbe la determinazione del contributo *di volta in volta*, per ogni opera, con particolare e separato provvedimento del Ministro dei lavori pubblici. La misura del contributo è del resto indicata dagli stessi limiti di impegno contenuto nello stesso articolo: impegni calcolati al 4 per cento.

Allo stesso criterio si ispira il terzo emendamento pure sollecitato dalla commissione Petrilli.

Ed è dallo schema di questa Commissione che è stato tratto il quarto emendamento, con la differenza che la Commissione speciale ha preferito attribuire l'iniziativa al Ministro del tesoro anziché al Ministro dell'interno.

Con questi alleggerimenti di procedure, la Commissione speciale ha ritenuto di aver fatto il possibile per eliminare le grandi difficoltà che per anni hanno impedito e tuttora impediscono al comune di Roma di utilizzare tempestivamente decine e decine di miliardi di lire di mutui.

Com'è noto, ancora oggi il Comune non ha potuto utilizzare 34 miliardi della legge 103 che pur dovevano essere disponibili: 12 miliardi fin dal 1° gennaio 1955, 11 dal 1° gennaio 1956 e gli altri 11 dal 1° gennaio 1957.

La Commissione speciale non ha potuto accogliere la proposta del disegno di legge Donini ed altri che prevedeva la concessione di 55 miliardi di mutui anzitutto per l'impossibilità dichiarata dal rappresentante del Tesoro di poter aderire a una tale richiesta; ma anche in considerazione della difficoltà del comune di Roma a sopportare un carico di

oneri oltre i limiti preventivati dal piano decennale di risanamento del Bilancio.

In merito alle Opere pubbliche programmate dal comune di Roma, riproduciamo nella tabella G l'intero piano generale approvato il 20 aprile 1957 per l'importo totale di circa 86 miliardi di lire.

PERSONALE DIPENDENTE DAL COMUNE E DISCIPLINA DELLE ASSUNZIONI.

Pur non erogando contributi, l'articolo 57 del testo della Commissione, va inserito tra i provvedimenti in materia finanziaria perchè la sua efficacia deve avere una diretta incidenza sulla spesa nel senso di contenerla in limiti tassativi che escludono ogni possibilità di assunzione di personale fuori ruolo.

La norma è veramente necessaria perchè la situazione del bilancio e il rapporto degli oneri per il personale col complesso delle spese e delle entrate esigono che sia posto un fermo inderogabile al fenomeno delle assunzioni di personale fuori ruolo.

Nella tabella F sono raccolti i dati relativi alla spesa che il Bilancio comunale ha sopportato nel 1957 per il personale sia dell'Amministrazione centrale (18.902 dipendenti e 24 miliardi 235 milioni di spesa) come dei servizi in economia e per le aziende municipalizzate. Si aveva allora un totale generale di 35.700 dipendenti con una spesa globale di 43.320 milioni: cifre indubbiamente molto preoccupanti.

Per l'esercizio in corso e, limitatamente ai dipendenti dell'Amministrazione comunale, leggiamo nella relazione al Bilancio che la spesa ammonterà a 24.926 milioni e il personale raggiungerà le 19.477 unità.

Ci sarà pertanto un ulteriore peggioramento della situazione per circa 700 milioni di lire corrispondenti a un incremento del personale di 575 unità.

Del personale attualmente in servizio, 15.119 unità (3.987 impiegati e 11.132 salariati) sono di ruolo, mentre altre 4.358 (impiegati 1.510 e salariati 2.848) non sono di ruolo.

La spesa assorbe ormai il 52,07 per cento delle entrate ricorrenti e rappresenta il 40,59 per cento delle uscite del bilancio normale.

È da ritenere che la norma inserita nell'articolo 57 del testo della Commissione varrà ad aiutare lo sforzo degli amministratori comunali che intendono di mettere un freno efficace a tanto pericolosa tendenza.

IMPOSTA DI SOGGIORNO.

Su proposta del relatore, la Commissione Speciale non ha accolto l'articolo 43 del disegno di legge 1760 per la istituzione dell'imposta di soggiorno a Roma e ne ha approvato la soppressione. L'istituzione di un'imposta di soggiorno è sembrata contrastare con il carattere universale e sacro della Città e con la sua funzione di Capitale.

Infatti Roma prima di essere stazione di interesse turistico è il *Centro della Cristianità ed è quindi la mèta obbligatoria dei Cattolici di tutto il mondo che vedono in Roma la sede del Vicario di Cristo e vi convengono come figli alla Casa del Padre Comune.*

Sono poi numerosi coloro che, appartenenti alle più svariate nazioni e alle fedi più diverse, vengono a Roma per secolare tradizione come alla culla della civiltà, non da stranieri, nè da turisti, *ma come cittadini ideali della città universale, per completare alle fonti il loro sapere, affinare le doti dello spirito, soddisfare il gusto artistico.* I tanti centri di cultura e di arte e le Accademie che le diverse nazioni hanno costituito nell'Urbe ne sono la prova.

Ora, se questo dato di fatto conferma, anche in termini statistici, la perenne universalità di Roma, non permette al legislatore di interpretare come un mero o anche prevalente fenomeno turistico l'afflusso delle genti all'Urbe.

È invece lo stesso dato di fatto consacrato nell'articolo 1 del Concordato con la Santa Sede per cui *il Governo italiano avrà cura di impedire a Roma tutto ciò che possa essere in contrasto col carattere sacro della Città-Eterna, sede vescovile del Sommo Pontefice, centro del mondo cattolico e mèta di pellegrinaggi.*

Non si ha dubbio pertanto che l'imposizione dell'imposta contrasti con le norme dei Patti Lateranensi non tanto, se si vuole, in ordine teorico, ma certamente sul piano delle pratiche attuazioni.

Occorre infatti tener presente che per la sua limitatezza territoriale, lo Stato della Città del Vaticano non dispone di proprie attrezzature ricettive per i pellegrini e queste debbono trovar posto nel territorio del comune di Roma allo stesso modo che, nell'ambito del Comune — protette dalla totale esenzione da ogni tributo sancito dal Trattato Lateranense — risiedono la maggior parte delle Sacre Congregazioni e altri organi Centrali del governo spirituale della Chiesa, le rappresentanze diplomatiche accreditate presso la Santa Sede; gran parte dei dignitari e la quasi totalità dei dipendenti stipendiati e salariati degli enti centrali della Santa Sede e della Chiesa Cattolica.

Sicchè per l'applicazione di un'imposta di soggiorno si dovrebbe provvedere ad un'impossibile classificazione del turismo a Roma secondo il movente che lo determina e praticare di conseguenza tutto un sistema di esenzioni difficilissimo da realizzare e fonte sicura di gravi inconvenienti e di ingiuste discriminazioni.

Osta inoltre all'applicazione dell'imposta il fatto che Roma sia la Capitale dello Stato. È nella Capitale infatti, e soltanto in essa, dove si tutelano obbligatoriamente gran parte degli interessi del Paese, attraverso l'operato delle sue istituzioni centrali, politiche e amministrative e gli stessi interessi privati dei cittadini. Roma è anche in questo caso *mèta obbligatoria* per il conseguimento di molti titoli professionali (esami, concorsi, abilitazioni, promozioni, comandi); per ottenere l'esercizio di attività subordinate ad autorizzazioni, concessioni, riconoscimento di brevetti, licenze; per la tutela di interessi davanti alle supreme istanze delle Magistrature (Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei conti) e per i molteplici adempimenti presso gli organi centrali dello Stato. È assurdo quindi pensare che un'imposta di soggiorno possa colpire chi deve per forza di legge svolgere a Roma una qualsiasi azione di pubblico o di privato interesse.

Sotto questo profilo, il discorso vale per Roma e per tutte le capitali. Ed infatti nessuna Capitale al mondo applica l'imposta di soggiorno. Soltanto a Berna è praticata una modestissima imposta. Ma non si tratta di imposta di soggiorno; è un'imposta di Stato. Del resto è

da ricordare, nei confronti di Roma, che mai la città fu sottoposta al tributo, fin dal 1910 quando esso fu istituito, proprio per il suo carattere di Capitale.

Da un punto di vista pratico, l'opportunità di un'imposta di soggiorno si rivela altrettanto discutibile. Sulla base dei dati statistici del 1955, l'imposta dovrebbe dare un gettito teorico di trecento milioni. Ma in realtà, tenendo conto delle molteplici esenzioni previste dalla legge (regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1296, convertito in legge 2 giugno 1939, n. 739) e del trattamento speciale riconosciuto ai pellegrinaggi, il gettito effettivo non darebbe più di 150 milioni di lire; importo che va decurtato dalle spese di riscossione, di controlli, eccetera.

Comunque non è dal gettito di questo tributo che il comune di Roma può attendersi dei benefici concreti per il suo bilancio. Dai dati statistici forniti dall'Ente provinciale per il turismo di Roma si apprende che nel 1955 sono stati spesi in città, dai visitatori, circa 40 miliardi di lire. È da questo importo cospicuo che notevoli percentuali sono affluite nelle casse comunali sotto forma di tributi diretti e indiretti. E sembra buona politica amministrativa far sì che queste percentuali siano incrementate al massimo evitando che misure non ben ponderate possano in qualche modo turbare il naturale sviluppo delle correnti turistiche a Roma.

DISPOSIZIONI FINALI.

L'articolo 58, identico all'articolo 49 del testo governativo, trasferisce al Ministero dell'interno i poteri spettanti al Prefetto ed alla G.P.A. in determinate materie previste dal testo unico della legge comunale e provinciale 24 febbraio 1915, n. 148, dal testo unico 3 marzo 1934, n. 383, dal regio decreto-legge 30 dicembre 1953, n. 2839, dalla legge 8 marzo 1949, n. 277, e dall'articolo 158 del Regolamento 12 febbraio 1911, n. 297.

Si tratta di materie particolari, in cui il Prefetto e la G.P.A. debbono intervenire nei confronti dei Comuni e che le norme approvate per l'ordinamento amministrativo dei

comune di Roma non precludono alla loro competenza.

La Commissione speciale ritenendo i molti casi elencati dall'articolo assorbiti dal nuovo ordinamento votò la soppressione dell'articolo come pleonastico in quanto intendeva di averne già implicitamente approvate le norme. Il relatore, accertato che tale implicita approvazione non ha avuto luogo, in sede di coordinamento ha creduto necessario, interpretando la volontà della Commissione, di includere l'articolo nel testo della Commissione.

PER L'ESTENSIONE A ROMA E AL LAZIO DELLE PROVVIDENZE PER IL MEZZOGIORNO.

La Commissione speciale infine trasmette al Senato il seguente ordine del giorno presentato dal senatore Angelilli ed altri, allo scopo di promuovere l'estensione delle provvidenze della Cassa del Mezzogiorno a Roma ed alle provincie del Lazio e dell'Umbria finora escluse:

« Il Senato della Repubblica, considerate le particolari condizioni di disagio economico delle provincie di Roma, Viterbo, Rieti, Perugia e Terni aggravatesi ancora in questi ultimi anni a causa della crisi dell'agricoltura, attività prevalente della zona,

considerato inoltre che tale disagio è causa di ininterrotta emigrazione verso la Capitale con conseguente aggravarsi dei problemi romani,

fa voti,

perchè vengano estese alle provincie suddette le provvidenze previste dalla legge 10 agosto 1950, n. 646 e 29 luglio 1957, n. 634, procedendo ad un adeguato aumento dei fondi già stanziati nelle suddette leggi, aumento da inserirsi negli stati di previsione del Ministero del tesoro a partire dall'esercizio 1958-59 ».

ANGELILLI, SALARI, CINGOLANI,
DONINI, GERINI, MENGHI, ALBERTI, IORIO, MINIO, SMITH,
SCHIAVI, CIANCA, MASSINI, DE
LUCA Angelo.

La Commissione speciale chiede che su questo ordine del giorno il Senato della Repubblica esprima il suo voto. Da parte sua, il relatore, concorda sulla fondatezza dei motivi che hanno

spinto i firmatari a presentare l'ordine del giorno, ma esprime tutti i suoi dubbi sulla pratica utilità di un voto che non si trasformi in una norma da inserire in una apposita legge.

DI ALCUNI PROVVEDIMENTI SPECIALI

PROVVEDIMENTI PER LA ZONA INDUSTRIALE

La Commissione speciale non ha potuto per preclusione discutere gli articoli 45 e 46 del testo governativo relativi alla proroga delle norme sulla zona industriale di Roma ed al criterio di valutazione dell'indennità di espropriazione dei terreni del comprensorio.

Sulla stessa identica materia, infatti, il Senato ha approvato il 14 luglio 1956, un disegno di legge d'iniziativa dei senatori Moro, Tupini ed altri, attualmente all'esame della Camera dei deputati (stampato della Camera n. 2399).

Con detto disegno di legge, ai fini della applicazione delle agevolazioni fiscali, si proroga ulteriormente al 31 dicembre 1958 il termine di validità della legge 6 febbraio 1941, n. 346, istitutiva della zona industriale di Roma; termine che era già stato prorogato al 31 dicembre 1956 con legge 4 novembre 1951, n. 1359.

Si determina poi l'indennità di espropriazione dei terreni del comprensorio, da commisurarsi ai sensi della legge 25 giugno 1865, n. 2359, salvo il caso di beni di proprietà di coltivatori diretti a favore dei quali si prevede una maggiorazione del 40 per cento per la parte del terreno espropriato non eccedente i due ettari.

Infine si dà al comune di Roma la facoltà di espropriare i beni del comprensorio, non utilizzati per impianti industriali, dopo la scadenza della validità della legge, per un restante periodo di 5 anni.

Sulla stessa zona industriale, la Commissione speciale ha esaminato le proposte del disegno di legge 1296.

In ordine all'estensione delle norme della citata legge 6 febbraio 1941 ad altre aree oltre quelle previste dalla legge in questione, il relatore ha fatto presente l'inopportunità della proposta quando si consideri che solo una parte molto limitata della zona industriale costituita nel 1941 è stata impegnata per la costruzione di stabilimenti industriali.

La zona industriale comprende una superficie di circa 1.500 ettari ed è suddivisa in tre settori corrispondenti a tre piani particolareggiati.

Il primo settore è di circa 550 ettari dei quali 380 utilizzabili per imprese industriali. Di questi, 80 sono già impegnati per impianti realizzati o da realizzare; 170 sono oggetto di domanda e 130 sono ancora disponibili.

Il secondo settore si estende per 300 ettari circa dei quali 220 utilizzabili. Di questi 40 sono già impegnati, circa 30 sono oggetto di domanda e 150 sono ancora disponibili.

Il terzo settore è di 650 ettari dei quali circa 400 utilizzabili. Di questi, 60 sono già impegnati, circa 30 sono oggetto di domanda e 150 sono ancora disponibili.

Complessivamente pertanto, dal 1941 su circa 1.000 ettari di terreno utilizzabili, sono stati impegnati realmente soltanto 180 ettari, 265 sono oggetto di domanda e ben 545 sono ancora disponibili.

Quando si consideri questa situazione di cose e si tenga presente l'orientamento generale del Parlamento contrario a consentire la estensione delle zone industriali, ed in ogni caso finchè la Camera dei deputati non abbia a sua volta approvato il disegno di legge di proroga della zona industriale di Roma, così da far rivivere le norme del 1941, intanto decadute, non si vede come si possa aderire alla richiesta di estendere la medesima zona industriale

aggravando ancora le difficoltà che si frappongono anche alla semplice conservazione delle aree già incluse nel suo comprensorio. Della efficacia di questa estensione tuttavia gli stessi proponenti non si dichiarano nella relazione molto persuasi. È del resto evidente che altre misure sono necessarie per risolvere il problema dello sviluppo industriale di Roma. Misure che comunque il disegno di legge n. 1296 non indica.

In merito all'articolo 12, non si vede l'utilità di una nuova sezione di credito alle imprese industriali da costituirsi presso la Banca nazionale del lavoro. Questo Istituto ha già una Sezione di credito per le medie e piccole industrie ed altro ente, l'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie del Lazio, funziona quale organo del Medio credito in virtù della legge 25 luglio 1952, n. 949.

Nè i finanziamenti e contributi a carico dello Stato previsti dagli articoli 13, 14 e 15 possono essere presi in considerazione perchè mancanti di copertura. Da parte sua il Tesoro non ha possibilità alcuna d'intervenire per i finanziamenti previsti dagli articoli 13, 14 e 15; mentre le condizioni deficitarie del bilancio comunale escludono la possibilità dell'intervento previsto dall'articolo 14 a carico del comune di Roma, nella misura di lire 1 miliardo all'anno per cinque anni.

Su proposta del relatore la Commissione speciale ha escluso dal testo da sottoporre all'esame del Senato gli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del disegno di legge Donini, mentre ha stralciato per preclusione gli articoli 45 e 46 del disegno di legge governativo.

LINEE METROPOLITANE E TRASPORTI FERROVIARI.

I collegamenti metropolitani nel centro urbano di Roma e del centro con il suburbio e la periferia extraurbana e le relazioni ferroviarie tra Roma e i vari centri delle provincie del Lazio costituiscono problemi di grave momento e di fondamentale importanza per la Capitale non solo ai fini di uno sviluppo razionale delle comunicazioni, ma ancora come fat-

tori indispensabili per la elevazione economica e sociale del territorio romano e del Lazio.

La Commissione speciale ne ha avvertito tutto il peso e ritiene che essi debbano formare oggetto di studio e di provvedimenti particolari da ponderare adeguatamente.

Ma proprio per l'importanza e la complessità tecnica che essi rivestono, le poche norme contenute nei due articoli 16 e 17 del disegno di legge Donini ed altri non sembrano adeguate allo scopo.

Evidentemente tanto ampio programma di costruzioni ferroviarie non può prescindere anzitutto da un vasto piano di finanziamenti tale da assicurare i mezzi di pagamento per le opere da progettare. Mancando questo elemento di fondo i due articoli si riducono a una esposizione programmatica importante certo, ma non altrettanto realizzabile.

Allo stato delle cose la Commissione speciale ha accolto la proposta del relatore di stralciare dal testo del disegno di legge per la Capitale i due articoli formulando il voto che la materia formi oggetto di apposito provvedimento.

SCUOLE.

Il disegno di legge parlamentare dedica un articolo, il 19, alla realizzazione del programma di scuole che deve essere realizzato dal comune di Roma entro dieci anni. Si tratta di 2.500 aule da realizzare in parte con i mezzi ordinari di bilancio e in parte con i mutui previsti dalle leggi esistenti.

Lo stesso articolo autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere al comune di Roma mutui per 4 miliardi complessivi in ragione di 400 milioni annui, garantiti dallo Stato.

In verità non si avverte la necessità di una simile disposizione di legge per autorizzare il Comune a costruire scuole con i suoi propri mezzi. In definitiva anche i mutui sono ad esso concessi senza nessun contributo da parte dello Stato e quindi gli oneri sono tutti a carico del bilancio comunale.

Nè occorrono autorizzazioni di legge speciali perchè il Comune possa investire negli impianti scolastici i mutui già a sua disposi-

zione per effetto di leggi precedenti o che lo saranno in virtù della legge in esame.

In effetto, senza attendere queste autorizzazioni, il comune di Roma ha già provveduto a programmare fin dal 20 aprile 1957 la realizzazione di 2.331 aule scolastiche per una spesa complessiva di 12.935 milioni di lire (vedi tabella G n. 3).

Il programma dovrà essere attuato in tre tempi in relazione alle opere considerate urgentissime, urgenti e necessarie.

Le urgentissime si riferiscono a 447 aule per una spesa di 2.380 milioni. Si tratta di 30 aule per scuole materne, 170 per elementari, 82 per l'avviamento, 85 per avviamento e medie e 80 per le scuole medie.

Le urgenti riguardano 870 aule per una spesa di 5.006 milioni. Comprendono 50 aule di scuola materna, 435 per elementari, 69 per elementari ed avviamento, 106 per le medie, 110 per le medie ed avviamento, e 100 aule per le scuole di magistero.

Fra le opere necessarie figurano 1.014 aule per una spesa di 5.549 milioni di lire. Sono 148 aule di scuola materna, 518 di elementari, 40 di avviamento, 138 di scuole medie, 40 per scuole d'arte, 60 per scuole di agraria, 40 per liceo classico, 30 per l'istituto nautico.

Le aule urgentissime saranno finanziate con i mutui concessi dalla legge 28 febbraio 1953; le urgenti saranno a carico dei mutui previsti dalla legge in esame; per le necessarie i finanziamenti dovranno essere procurati in successione di tempo.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI.

Il disegno di legge n. 1296 propone la istituzione presso l'Università di Roma di due nuove Facoltà: agraria e medicina veterinaria; nonchè di un corso obbligatorio di fisica nucleare presso la Facoltà di fisica e di un corso complementare di fisica moderna presso la Facoltà di ingegneria (articolo 19).

In merito a queste richieste esaminate dalla Commissione speciale, il relatore ha fatto presente che nessuna proposta relativa all'istituzione delle *Facoltà di agraria e di medicina veterinaria* presso l'Università di Roma è per-

venuta al Ministero della pubblica istruzione da parte delle autorità accademiche.

Esistono invece voti del Consiglio superiore della pubblica istruzione e dei Consigli delle Facoltà di agraria e di medicina veterinaria, contrari all'istituzione di nuove Facoltà, sia perchè i mezzi disponibili non bastano, sia perchè il numero degli studenti sarebbe troppo scarso e inadeguato allo sforzo da sostenere.

D'altra parte le necessità delle Facoltà già esistenti presso l'Ateneo Romano sono così gravi da sconsigliare la creazione di nuovi problemi prima di aver risolto quelli attuali.

L'insegnamento di *fisica nucleare* già esiste presso l'Università di Roma e viene svolto nei corsi fondamentali (e quindi obbligatori per la laurea di fisica), di fisica sperimentale, fisica superiore e fisica teorica.

Quanto alla proposta di un *corso complementare di « fisica moderna »* non se ne intende il significato. Evidentemente tutti gli insegnamenti di fisica sono impartiti da un punto di vista moderno e aggiornati con le più recenti conquiste della ricerca scientifica. Sarebbe veramente assurdo che ciò non fosse. Inoltre è da tener presente che presso l'Istituto di fisica di Roma funziona una scuola di perfezionamento in fisica nucleare, sovvenzionata dal Ministero della pubblica istruzione. Questa scuola comprende tutti gli insegnamenti specifici della materia.

Non si deve però intendere che l'Università di Roma abbia risolto i suoi problemi. La legge 28 febbraio 1953, n. 103, ha permesso, con i fondi da essa erogati, all'Ateneo di attuare parte del suo programma edilizio, di ampliare le Facoltà di giurisprudenza e di lettere, di costruire i nuovi edifici di farmacologia, chimica farmaceutica, medicina legale e di provvedere in parte alla sistemazione della Facoltà di ingegneria al Colle Oppio.

Ma ben più ampio è il piano edilizio da attuare per dare definitiva sistemazione all'Università di Roma e per garantire il necessario sviluppo alle esercitazioni di laboratorio, alle ricerche a carattere sperimentale, ecc.

Per le sue esigenze fondamentali il competente Ministero valuta a poco più di 5 miliardi

il fabbisogno di spesa, i quali potrebbero essere erogati in cinque esercizi.

Collegato al problema delle attrezzature universitarie è quello della Casa dello studente. L'articolo 21 del disegno di legge Donini autorizza l'Università a completare l'istituzione mediante due nuovi padiglioni per 300 posti e la costruzione di una Casa della studentessa per 100 posti.

Ma questa spesa rientra già nel preventivo di 5 miliardi e 200 milioni predisposto dal Ministero della pubblica istruzione per il completamento delle opere universitarie romane.

La Commissione speciale non ha potuto prendere in considerazione le esigenze della Università di Roma per mancanza di mezzi di tesoreria al fine di garantire le coperture.

D'altra parte tutto lo sforzo del relatore e della Commissione è stato rivolto a garantire l'erogazione dei contributi dello Stato per l'assetto permanente del bilancio comunale della Capitale.

BIBLIOTECA NAZIONALE.

Con l'articolo 20 del disegno di legge parlamentare si destina ad uso dell'Università di Roma e della Biblioteca nazionale « Vittorio Emanuele » il terreno attualmente occupato dalla caserma di Castro Pretorio. Entro cinque anni il Ministero dei lavori pubblici dovrebbe provvedere a costruirvi il nuovo edificio della Biblioteca nazionale e il Ministero della pubblica istruzione a trasferire nella stessa zona le Facoltà di ingegneria, di magistero e di economia e commercio.

Questa proposta interpreta antiche e sempre fervide aspirazioni di sistemare finalmente la Biblioteca nazionale le cui condizioni di precarietà costituiscono veramente un fatto altamente penoso ed anche umiliante per la Nazione. La Commissione speciale ha inteso tutta l'importanza della questione. Tuttavia non è stato possibile concretare la designazione del terreno in questione perchè esso è ancora in uso alla Difesa ed è quindi indisponibile.

L'occasione offerta dalla legge speciale per la Capitale potrebbe essere veramente propizia per la soluzione del problema della Biblioteca

nazionale ed è questo un voto che troverà unanimi consensi.

La Biblioteca nazionale ha oggi una consistenza che si avvicina ai due milioni di unità, ma da parecchi decenni ormai è condannata dalla insufficienza degli ambienti che la ospitano e dalle loro precarie condizioni statiche, a vivere un'esistenza di estremo disagio che si ripercuote sulla sua stessa funzionalità. Ancora all'inizio del secolo le opinioni erano concordi sulla inderogabile necessità di darle una nuova sede. Ma da allora ai propositi non sono certo seguiti i fatti concreti. I continui ed anche recentissimi deterioramenti dell'immobile, la necessità di alleggerire ancora i carichi delle sue scaffalature, dislocando altrove pubblicazioni periodiche, raccolte dei giornali, stampe, le stesse opere di consultazione, anche sezioni vive, le crescenti difficoltà di lavoro per i bibliotecari che non possono valersi di montacarichi, di servizi razionali, di ascensori, l'impossibilità di collocare ordinatamente gran parte dei volumi hanno portato a uno stato di cose che si deve definire intollerabile, sicchè soltanto per virtù dell'abnegazione totale e appassionata di chi la dirige e dei suoi collaboratori, la Biblioteca nazionale continua ancora a rendere i suoi inestimabili servizi.

Ora però è necessario che il problema sia proposto all'attenzione del Parlamento per una urgente soluzione.

Il terreno del Castro Pretorio è considerato ideale ai fini della istituzione alla quale occorrono 35 mila dei 138 mila metri quadrati che formano quel complesso demaniale inutile ormai ai fini militari.

OSPEDALI.

Una norma analoga a quella considerata per le scuole, l'articolo 22 del disegno di legge Donini, autorizza il Comune a predisporre un piano decennale per costruzione di nuovi ospedali di complessivi 6.000 posti letto e per il rimodernamento e rifacimento degli ospedali del Pio Istituto di S. Spirito ed Ospedali riuniti di Roma.

La spesa relativa — stabilisce l'articolo 22 — fa carico per un terzo ciascuno allo Stato, al Comune ed al Pio Istituto di S. Spirito.

L'articolo 23 riordina l'Istituto, ne modifica la composizione del Consiglio di Amministrazione e destina a farne parte del complesso ospedaliero gli ospedali da costituirsi in base all'articolo 22.

Anche questi articoli, che toccano istituti e problemi di grande rilievo com'è l'organizzazione ospedaliera di Roma, lasciano molto perplessi per la forma sbrigativa con cui sono formulati. E tale perplessità è stata espressa dal relatore alla Commissione speciale.

Non si intende ad esempio il valore e l'efficacia dell'autorizzazione che viene data al Comune (è un obbligo o una facoltà?) di predisporre il rimodernamento e rifacimento degli ospedali del Pio Istituto S. Spirito, interferendo nell'Amministrazione e sulle decisioni di un Ente che gode di autonomia giuridica e di piena responsabilità amministrativa.

Nè è possibile consentire sulla legittimità del pesante intervento nel vecchio e glorioso Istituto di S. Spirito che vanta un'esistenza e una tradizione secolari e un'autonomia patrimoniale di prim'ordine sempre rispettate.

Non si vede poi l'utilità di ingigantire ancora di più un complesso ospedaliero già molto cospicuo, aggregando ad esso gli ospedali di nuova istituzione.

Anche questi articoli, come i precedenti riguardanti Scuole, Università e Biblioteca nazionale sono stati accantonati dalla Commissione speciale con l'invito al relatore di riferire su di essi al Senato della Repubblica.

OPERE IDRICHE ED ELETTRICHE.

Anche per l'articolo 40 del disegno di legge Donini valgono le riserve fatte per altri provvedimenti per i quali si dispongono contributi del Tesoro senza la necessaria copertura. Di più in questo articolo i proponenti non indicano il limite di spesa che il Parlamento dovrebbe autorizzare.

D'altra parte è da osservare che la presente situazione debitoria del comune di Roma non può sopportare ulteriori aggravii di oneri patrimoniali derivanti da nuovi carichi di mutui. Mentre i dati di bilancio riguardanti l'A.C.E.A. sono tali da far ritenere che l'Azienda possa assumersi i carichi e gli oneri dei finanziamenti liberandone il bilancio del Comune.

In particolare, il relatore ritiene di dover esprimere una viva riserva sulla opportunità di ricorrere ai mutui della Cassa depositi e prestiti per finanziare questo genere di opere per loro natura produttive e redditizie. E la A.C.E.A. ne dà la prova. Ora è nella prassi che le non larghe possibilità di mutui della Cassa depositi e prestiti debbano essere riservate di preferenza a beneficio dei Comuni — Roma compresa — particolarmente bisognosi per le opere non remunerative di natura sociale e di urgente interesse pubblico. Prassi rispettata del resto dal comune di Roma che ha acceso mutui per 23 miliardi, come si è visto, a favore dell'A.C.E.A. nel periodo 1950-57, presso enti mutuanti diversi dalla Cassa depositi e prestiti.

La stessa considerazione va fatta per i contributi dello Stato i quali, a parità di condizione debbono essere riservati all'esecuzione di lavori pubblici di interesse sociale, non remunerativi, con preferenza ai Comuni più poveri.

Con quanto si è detto non si intende naturalmente negare l'importanza fondamentale per la città di Roma delle opere idriche ed elettriche cui si riferisce l'articolo 40. Ma per un esame di queste opere si richiama quanto si è detto in merito all'A.C.E.A. ed alle tre brillanti realizzazioni in forza delle quali l'auto-sufficienza per l'energia elettrica e cospicui traguardi per il fabbisogno idrico saranno raggiunti a brevi scadenze.

La Commissione, su proposta del relatore, ha accantonato anche l'articolo 40.

SFRUTTAMENTO DELLE FORZE ENDOGENE E DEGLI IDROCARBURI.

In ordine all'articolo 41 del disegno di legge parlamentare, il relatore aderisce ben volentieri alle proposte in esso formulate. Tanto più che l'A.C.E.A. da prova di solida capacità amministrativa, di efficienza tecnica e di sagacia e dinamica iniziativa.

Si ritiene però che una riserva all'A.C.E.A. per lo sfruttamento delle forze endogene e di idrocarburi liquidi e gassosi debba essere considerata dal Parlamento nel quadro più vasto dei programmi generali di sviluppo. Co-

munque l'Azienda comunale, per sua natura, deve a modesto parere del relatore, a parità di condizioni tecniche, essere preferita ad altri concessionari.

Occorre però notare che durante la discussione del disegno di legge davanti alla Commissione speciale, l'A.C.E.A. non ha preso nessuna iniziativa per sollecitare la concessione della riserva.

Anche questo articolo 41 non è stato incluso dalla Commissione speciale nel suo testo, per rimettersi al giudizio del Senato.

L'A.C.E.A.

I due argomenti dianzi trattati inducono a dedicare un cenno all'A.C.E.A. in ordine allo sviluppo delle sue attività ed alla sua attiva partecipazione al Bilancio del Comune.

L'Azienda comunale elettricità ed acque merita una specialissima menzione fra le aziende municipalizzate di Roma. Essa è un'azienda attiva e figura nel Bilancio del Comune non solo per i 1950 milioni d'interessi che vanterà nell'esercizio in corso al Comune per i conferimenti e i finanziamenti ricevuti; ma anche per i 244 milioni di profitto netto che saranno messi a disposizione dello stesso Comune.

Risultati questi anche più ragguardevoli se si tien conto che sono realizzati mentre l'Azienda è in pieno sforzo di sviluppo, di attrezzamento e di nuovi impianti che incidono per cifre considerevolissime nel suo bilancio.

In ordine ai lavori che l'A.C.E.A. ha in corso di realizzazione, rileviamo infatti dal programma generale delle opere straordinarie del Comune, presentato a firma dell'avvocato Ciocchetti all'Amministrazione Tupini ed approvato il 20 aprile 1957, che il Comune ha messo a disposizione dell'Azienda, per *spese urgentissime* 7 miliardi di lire per i lavori del settore idrico, 500 milioni per la costruzione della rete idrica nelle borgate dell'Agro Romano e 5183 milioni per lavori nel settore elettrico, per un totale di immediata erogazione di 12 miliardi e 683 milioni. Il Comune prevede poi un secondo impiego di 1.300 milioni per *spese urgenti* nel settore elettrico; ed infine un terzo impiego di 1700 milioni per l'approvvigionamento idrico della zona industriale e di 300

milioni per l'acquedotto per l'Aeroporto di Fiumicino (vedi tabella G nn. 12 e 13).

In totale sono quindi 15.983 milioni che il Comune ha programmato per l'A.C.E.A., dei quali 12.683 saranno finanziati con i mutui della legge 103 ancora da utilizzare.

Da parte sua l'A.C.E.A. aveva predisposto il 25 gennaio 1957 un piano di lavori di 17.150 milioni da realizzare per 12 miliardi e mezzo nel settore elettrico e per 4 miliardi e mezzo nel settore idrico.

I finanziamenti previsti per questo piano erano così distinti:

a) mezzi già ottenuti . . . milioni	3.818
b) conferimenti da parte del Comune »	12.364
c) finanziamenti diretti dell'A.C.E.A. »	768
d) alienazioni patrimoniali A.C.E.A. »	200
	17.150
Totale milioni	17.150

L'A.C.E.A. chiuderà quindi il suo bilancio avendo completato il suo programma d'opere per cifre così cospicue e realizzando nel contempo l'utile già menzionato. « *In effetti però* — annota l'avvocato Urbano Ciocchetti nella sua relazione al Bilancio del comune di Roma per il 1958 — *la gestione economica dell'A.C.E.A. porta un attivo dell'ordine di miliardi dovendosi tener conto, ove si voglia istituire un rapporto con le similari aziende private, degli interessi corrisposti al Comune e delle forniture di energia fatte ad esso sotto costo per i servizi pubblici cittadini (illuminazione e trazione)* ».

L'A.C.E.A. non ha realizzato soltanto brillanti risultati contabili. Per la sua accresciuta potenzialità, in seguito al vasto programma dei lavori in corso, l'A.C.E.A. — rileva l'avvocato Ciocchetti nella citata relazione — *raggiungerà entro il 1958 l'autosufficienza nel settore elettrico con l'entrata in servizio della centrale termoelettrica di Pietrafitta e di quella idroelettrica di Santo Angelo. La raggiunta autosufficienza produrrà tutti i suoi effetti economici nel 1959, non essendo più necessario alcun acquisto di energia, mentre nel primo semestre*

del 1958 vi sarà ancora un deficit energetico di circa 160 milioni di Kw.

Si deve poi riconoscere che l'Azienda ha acquistato un altro titolo di merito promuovendo l'utilizzazione dei combustibili poveri nazionali con la nuova centrale termoelettrica " Città di Roma ".

Anche nel settore idrico sono stati fatti notevoli sforzi per migliorarne l'approvvigionamento. Con i provvedimenti predisposti si ritiene di poterlo assicurare fino al 1962, seppure con acque molto costose ed al 1980 con il nuovo acquedotto di Bracciano, il cui progetto esecutivo è già stato posto allo studio ».

PROVVEDIMENTI IN MATERIA FISCALE.

Con l'intento d'incrementare le voci attive del bilancio comunale di Roma, il disegno di legge Donini ed altri propone alcune norme, in materia tributaria, mentre altre ne suggerisce in ordine all'attuazione del Piano regolatore e per facilitare la costituzione di un demanio comunale di aree a disposizione della edilizia popolare.

Il relatore ha proposto e la Commissione speciale ha approvato lo stralcio di tutte queste norme, incluse fra gli articoli 24 e 38 del disegno di legge n. 1296, per tre ordini di considerazioni:

1) non sembra al relatore opportuno inserire in una legge speciale per la Capitale norme di finanza locale che per loro natura non possono riguardare una singola città, sia pure la Capitale; ma l'intera generalità del Paese; nè d'altra parte è tempestivo trattare questa materia in un momento in cui essa è in fase di revisioni anche profonde e di aggiornamento;

2) è anche intempestivo dettare norme isolate in materia di piano regolatore quando è in corso di studio e di ormai avanzata preparazione uno schema di legge per l'attuazione del nuovo Piano regolatore della Capitale;

3) si tratta in ogni caso di misure inadeguate a portare un vero, efficace e sostanzioso sollievo al bilancio comunale di Roma.

Tuttavia a queste considerazioni di massima, il relatore è tenuto ad aggiungere qualche particolare e approfondita osservazione sui singoli articoli in quanto la Commissione speciale, pur non inserendo nel suo testo queste disposizioni, non ha ritenuto di pronunciarsi sulle medesime con un voto formale, ma ha incaricato il relatore di riferirne al Senato.

IMPOSTA DI FAMIGLIA E VALOR LOCATIVO.

Sotto questo titolo il disegno di legge Donini comprende tre articoli, il 24, il 25 e il 26. Il primo e il secondo riguardano l'imposta di valor locativo; il terzo si riferisce all'iscrizione a ruolo degli imponibili accertati e quindi sotto questo profilo interessa l'imposta di famiglia.

L'articolo 24 prevede per Roma l'aumento della tariffa per l'imposta di valor locativo fino al doppio per le prime quattro categorie e fino al triplo per la quinta.

Prescindendo dalle osservazioni generali già fatte sulla opportunità di includere una tal norma nella legge speciale, occorre osservare che questo aumento è già in atto nel comune di Roma sicchè nessun beneficio deriverebbe al suo bilancio da una adozione formale di questa norma.

Infatti non esistono a Roma valori locativi inferiori alle ottantamila lire annue, sicchè di fatto tutti rientrano nella quinta categoria. Alla quale l'Amministrazione capitolina applica di regola la tariffa del 9 per cento, aumentata dell'addizionale del doppio decimo, cioè dell'1,80 per cento (articolo 256 del testo unico della finanza locale) e della supercontribuzione del 150 per cento, pari a un ulteriore 16,20 per cento. Le tre percentuali del 9, dell'1,80 e del 16,20 sommano insieme esattamente il 27 per cento, il triplo della tariffa come propone l'articolo 24. D'altra parte un ulteriore aggravio delle aliquote è ritenuto dall'Amministrazione comunale controproducente perchè finirebbe per stimolare i contribuenti all'evasione particolarmente facile in materia.

Risponde certamente a un criterio di giustizia la seconda parte dell'articolo 24. Com'è

noto, per l'articolo 104, 4° e 5° comma del testo unico della finanza locale, il valore locativo viene calcolato in base al reddito dell'immobile, quando si tratti di abitazione di proprietà oppure viene ragguagliato al 3,50 per cento del valore capitale dell'immobile, quando si tratti di abitazione soggetta ad ammortamento.

Ora questi criteri sono validi solo se il reddito o il valore capitale, accertato al collaudo, sono espressi in termini monetari correnti. Desumere quindi il valore locativo da un riferimento al livello dei fitti, non bloccati, praticati dal mercato per abitazioni similari, come propone l'articolo 24, sembra un metodo più equo e più redditizio per il comune di Roma.

Comunque anche in questo caso si tratta di una norma che non può essere adottata soltanto a Roma ma come provvedimento generale da applicare in tutt'Italia.

L'estensione dell'imposta sul valore locativo, proposta dall'articolo 25 alle case di abitazione, da chiunque tenute a disposizione nel territorio della Capitale, oltre quella di abituale dimora, può sembrare suggestiva ai fini di una maggiore perequazione dei pesi tributari.

Ma ci si deve render conto che un simile regime tributario sarebbe reso inoperante dalle facili evasioni e dalle intestazioni di comodo.

È però da osservare che nella prassi seguita dall'Amministrazione comunale di Roma, in armonia con le pronuncie della Commissione centrale delle imposte dirette, l'ipotesi dell'articolo 25 non è ignorata, ma viene considerata, con criterio più ortodosso, come indice di agiatezza ai fini dell'imposta di famiglia. Sicchè il cespite che si vorrebbe colpire con l'imposta del valore locativo è già soggetto all'imposta di famiglia e nessun beneficio concreto deriverebbe al bilancio comunale dall'adozione della norma.

Se mai, si tratta di applicare criteri più rigorosi nella valutazione del reddito indiziaro ai fini dell'imposta di famiglia, quando ricorrano i casi cui si riferisce l'articolo.

Ma per far questo non occorre varare norme legislative. Ciò rientra nei compiti, nei

propositi e nelle possibilità dell'Amministrazione comunale.

Circa il gettito globale dell'imposta di valore locativo, esso è previsto per il 1958 in 150 milioni di lire contro 90 accertati nel 1956 e 92 previsti per il 1957.

La proposta dell'articolo 26 di estendere la applicazione dell'articolo 277 del testo unico della finanza locale anche ai casi in cui il contribuente dichiara una base imponibile inferiore di metà a quella accertata d'ufficio è certamente da accogliere con favore, in sede di revisione delle norme sulla finanza locale, perchè consentirà di accelerare i tempi per la messa a modo dei tributi e in particolare dell'imposta di famiglia.

Com'è noto, in base all'articolo 277, quando, in sede di ricorso contro gli accertamenti di ufficio, il contribuente non dichiara la base imponibile e l'importo del tributo che ritiene di dover pagare, il Comune è autorizzato a iscrivere a ruolo il tributo fino ai due terzi dell'imponibile accertato o rettificato d'ufficio.

Sicchè basta che il contribuente dichiari una qualunque base imponibile per quanto inadeguata perchè l'iscrizione a ruolo del tributo non possa più aver luogo finchè non sia esaurita tutta la lunga procedura del contenzioso tributario.

Per ovviare a questo facile sistema di ritardare l'applicazione dei tributi comunali è congegnato l'articolo 26 del disegno di legge Donini in forza del quale l'iscrizione a ruolo sarebbe autorizzata non solo quando il contribuente non dichiarasse la base imponibile, ma anche nel caso in cui la dichiarazione fosse al di sotto di un certo limite nei confronti degli accertamenti d'ufficio.

Però anche qui vale l'osservazione che la norma non può essere applicata soltanto a Roma, ma deve essere introdotta nel sistema generale degli ordinamenti tributari.

ESPROPRI, CESSIONI E CONTRIBUTO DI MIGLIORIA.

L'articolo 27 prevede la cessione gratuita al Comune di suolo, sui fronti di proprietà, lungo vie o piazze da costruire, in aree non comprese nei Piani regolatori di Roma del 1909 e del 1931.

Facendo salve, anche in questa materia, le riserve già formulate in ordine al principio che le stesse norme giuridiche debbono reggere gli stessi istituti su tutto il territorio della Repubblica, è da osservare in linea preliminare che è in sede di elaborazione della legge per l'attuazione del nuovo piano regolatore di Roma che debbono essere proposte — per evidenti ragioni di organicità sistematica — le norme del disegno di legge 1296 riguardanti le espropriazioni, le cessioni di suolo, i contributi di Piano regolatore, ecc. e non in sede di legge speciale per la Capitale.

È anche da osservare che in materia valgono i principi della legge urbanistica generale del 17 agosto 1942, n. 1150, della quale la Commissione speciale del Senato ha richiamato con l'articolo 43 del testo in esame la piena validità anche per Roma.

Ora, in forza della legge urbanistica ai terreni da cedere ai fini del Piano regolatore si applicano le norme della legge generale sulla espropriazione per pubblica utilità.

Resta il problema delle aree *fuori piano regolatore* che costituiscono le ipotesi dell'articolo 27. Ma qui occorre osservare che il riferimento al Piano regolatore del 1909 è superfluo poichè tale piano è interamente incluso nel Piano regolatore 1931. Non solo, ma a norma della legge urbanistica il nuovo Piano regolatore si estende a tutto il territorio comunale. Vengono meno pertanto i presupposti per un regime speciale da istituire nelle aree fuori Piano regolatore.

L'articolo 28 del disegno di legge Donini sancisce come *obbligo* e non più come *facoltà* l'imposizione dei contributi di Piano regolatore. Questo principio sarà proposto nello schema per la nuova legge di attuazione del nuovo Piano regolatore. Anche per quest'articolo vale l'osservazione dianzi fatta per le aree fuori Piano regolatore.

L'articolo 29 si ricollega al precedente e per esso valgono le stesse considerazioni.

Gli articoli 30 e 31 attribuiscono al Consiglio comunale e al sindaco di Roma singolari facoltà in materia di occupazione d'urgenza dei terreni, prescindendo dalla approvazione del Piano regolatore generale e dall'osser-

vanza delle normali procedure dettate dal nostro ordinamento amministrativo.

Non v'ha dubbio che simili norme turberebbero il sistema giuridico che regola la materia, svuoterebbero la funzione di equilibrio e di tutela dello Stato nella approvazione dei Piani regolatori e menomerebbero i proprietari delle aree, nel loro diritto di ricorso. E non si vede pertanto come possano essere accolte, non nella legge speciale per la Capitale, ma nella stessa legge che disciplinerà l'attuazione del nuovo Piano regolatore di Roma.

Comunque, queste norme sono in evidente contraddizione con i due articoli già approvati dalla Commissione speciale, il 34, che fa salvi i poteri del Ministro dei lavori pubblici nonchè le procedure stabilite dalle leggi per ciò che riguarda le deliberazioni concernenti il Piano regolatore, e il 43 che rinvia alla legge generale urbanistica tutta questa materia.

L'articolo 32 autorizza il Comune ad espropriare entro le zone di espansione urbana le aree inedificate e quelle su cui insistono costruzioni che siano in contrasto con la destinazione della zona ovvero abbiano carattere provvisorio. Si tratta però di norma già prevista dall'articolo 18 della legge urbanistica.

L'articolo 33 limita l'indennità di espropriazione al puro valore venale del terreno, indipendentemente dalla sua edificabilità ed escluso qualsiasi incremento per effetto del Piano regolatore. L'indennità, rapportata al valore al 1° gennaio 1948, può essere aumentata del 5 per cento per ogni anno trascorso fino alla data del decreto di espropriazione.

Simili criteri di valutazione non coincidono con quelli fissati dalla legge urbanistica. Costituiscono comunque materia da regolare con le norme di attuazione del Piano regolatore. Così come va rinviata ad esse la materia di cui si occupa l'articolo 34 (approvazione del Piano regolatore generale).

Con l'articolo 35 si stabiliscono le destinazioni dei comprensori dei terreni acquisiti dal comune di Roma per effetto dell'approvazione del Piano regolatore. In caso di alienazione, l'intero ricavato dovrebbe essere devoluto a nuove operazioni di esproprio per l'incremento dell'edilizia economica e popolare.

Condividendo il principio che il comune di Roma debba valersi delle opportunità offerte dal Piano regolatore, per costituire un proprio demanio di aree per sviluppare al massimo grado l'edilizia popolare; non si vede tuttavia come si possa davvero far divieto al Comune, in forma tanto tassativa, di utilizzare per le altre sue finalità il ricavato delle alienazioni di terreni.

È chiaro fra l'altro che il Comune avrà bisogno di alienare parte dei terreni acquisiti per procurarsi i mezzi per realizzare le stesse opere del Piano regolatore.

L'articolo 36 prevede un'anticipazione dello Stato al comune di Roma, per la costituzione del demanio di aree comunali, fino al limite di 15 miliardi di lire, in ragione di tre miliardi all'anno per cinque anni.

Questo argomento insieme agli altri degli articoli 37 e 38 del disegno di legge Donini forma materia dello schema in corso di elaborazione per la nuova legge nel Piano regolatore di Roma. Il 37 riguarda l'aumento di valore dei beni per effetto della realizzazione delle opere di Piano regolatore; il 38 riguarda l'accertamento, i ricorsi e le riscossioni dei contributi.

* * *

Onorevoli senatori, sia ora consentito di rendere ragione del titolo generale che si propone di dare al disegno di legge.

Il relatore ritiene sia più aderente alla materia del testo adottato dalla Commissione speciale la dizione « *Provvedimenti speciali per la Capitale* » anziché quella di *norme sull'ordinamento amministrativo*.

Provvedimenti rispondono meglio al contenuto del testo perchè comprendono dette norme che fan parte del Titolo I, ed insieme anche le misure finanziarie che ne costituiscono la seconda parte.

Per altro verso sembra necessario sottolineare la destinazione della legge speciale che è formulata *per la Capitale* e non *per la città di Roma*.

Qui occorre un chiarimento. Non si tratta di stabilire un'astratta distinzione derivante da un'impossibile separazione — del tutto

astratta del resto — fra Roma città e Roma capitale dello Stato. Si vuole solo definire nei suoi limiti precisi la portata della legge in relazione ai bisogni cui la legge stessa deve provvedere, dati i mezzi limitati a disposizione e le sue stesse finalità.

Pertanto la riforma delle strutture amministrative del comune di Roma non è solo pensata come decentramento tecnico, che è un'esigenza sentita da tutte le grandi città. Per la Capitale invece subentrano altre considerazioni nel regolare i rapporti Stato-Comune, in vista delle funzioni che il comune di Roma deve espletare non tanto per i suoi compiti strettamente comunali, ma per esigenze di ordine nazionale o generale. E bisogna riconoscere che non c'è quasi funzione comunale che a Roma non acquisti per necessità di cose significato e sostanza di interesse nazionale. Questo vale per i servizi, ma vale anche per le opere pubbliche, per i lavori pubblici, per gli stessi monumenti, per la custodia dei quali appunto, in riflesso del suo valore universale, a Roma da sempre operano e sono rispettate prassi particolari di cui troviamo l'eco nell'articolo 52.

Anche gli atti amministrativi pertanto acquistano un rilievo che non è riducibile ai normali schemi comunali. Per questo si comprende quanto sia logico e razionale sottrarre il comune di Roma dalla subordinazione degli organi locali di tutela e di vigilanza, ma anche dagli organi di decentramento statale, i quali debbono necessariamente usare il metro locale.

Queste considerazioni valgono solo per la Capitale e la Commissione speciale è sempre stata concorde su questa impostazione.

Ma anche in ordine ai provvedimenti finanziari si deve parlare di capitale anziché di Roma. In un certo senso i problemi economico-finanziari della Capitale sono più limitati di quelli di Roma. E la legge mira a risolvere i primi, non può pretendere di risolvere i secondi.

In ordine alla Capitale, il problema di fondo — in materia finanziaria — è quello del concorso dello Stato a titolo di partecipazione agli oneri della stessa Capitale. Si tratta allora di definire questi oneri e di valutare la

misura di questo concorso. Ed è quanto la Commissione speciale ha fatto, non solo sul piano attuale, ma anche in ordine alle prospettive di risanamento del bilancio comunale. E così il problema economico finanziario della Capitale si intende risolto. Ma non sono certo risolti i problemi economici e finanziari di Roma e del suo immenso territorio comunale. Per questi problemi occorrono altre provvidenze organiche, *ad hoc*, convenientemente assistite le quali presuppongono però una conoscenza molto più approfondita della realtà vera dei problemi onde evitare le soluzioni improvvisate che per essere troppo facili, il-

ludono, non risolvono nulla e peggiorano i mali.

La legge speciale non poteva seriamente affrontare i problemi di Roma, nè questo poteva essere il suo obiettivo. Essa si limita ad affrontare i problemi della Capitale. I suoi provvedimenti non possono quindi essere destinati a Roma, ma alla Capitale. E da qui i motivi dell'intitolazione che il relatore propone di dare al testo della Commissione speciale fondendo insieme i titoli dei due disegni di legge sottoposti al suo esame.

MORO, relatore.

TABELLE

RAFFRONTO DELLE RISULTANZE PREVISTE

	PREVISIONE 1957 (Consiglio Comunale)		
	Bilancio ordinario	Bilancio straordinario	Totale
ENTRATE			
<i>Effettive :</i>			
a) tributarie	32.143.900.000	—	32.143.900.000
b) extra tributarie	12.044.997.868	130.000.000	12.174.997.868
Totale	44.188.897.868	130.000.000	44.318.897.868
MOVIMENTO CAPITALI	105.004.991	3.647.028.000	3.752.032.991
Totale	44.293.902.859	3.777.028.000	48.070.930.859
Disavanzo	16.013.685.633	—	16.013.685.633
Totale	60.307.588.492	3.777.028.000	64.084.616.492
Contabilità speciali	64.084.616.492		47.804.908.649
	47.804.908.649		
Totale complessivo	111.889.525.141		111.889.525.141
USCITE			
<i>Effettive :</i>			
Movimento capitali	1.827.872.276	3.491.872.000	5.319.744.276
Totale	60.307.588.492	3.777.028.000	—
Contabilità speciali	64.084.616.492		64.084.616.492
	47.804.908.649		
Totale complessivo	111.889.525.141		111.889.525.141

LEGISLATURA II - 1953-58 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A.

PER IL 1958 CON QUELLE DEL 1957

PREVISIONE 1958 (Giunta Municipale)			D I F F E R E N Z E			
Bilancio ordinario	Bilancio straordinario	Totale	Bilancio ordinario	Bilancio straordinario	Totale	Incremento %
35.942.650.000	—	35.942.650.000	+ 3.798.750.000	—	+ 3.798.750.000	+ 11,82
11.818.672.446	1.454.290.000	13.272.962.446	— 226.325.422	+ 1.324.290.000	+ 1.097.964.578	+ 9,02
47.761.322.446	1.454.290.000	49.215.612.446	+ 3.572.424.578	+ 1.324.290.000	+ 4.896.714.578	+ 11,05
111.349.831	8.002.141.418	8.113.491.249	+ 6.344.840	+ 4.355.113.418	+ 4.361.458.258	+ 116,24
47.872.672.277	9.456.431.418	57.329.103.695	+ 3.578.769.418	+ 5.679.403.418	+ 9.258.172.836	+ 19,22
13.524.950.806	—	13.524.950.806	— 2.488.734.827	—	— 2.488.734.827	— 15,54
61.397.623.083	9.456.431.418	70.854.054.501	+ 1.090.034.591	+ 5.679.403.418	+ 6.769.438.009	+ 10,56
70.854.054.501		37.920.693.649	+ 6.769.438.009		— 9.884.215.000	— 20,67
37.920.693.649			— 9.884.215.000			
108.774.748.150		108.774.748.150	— 3.114.776.991		— 3.114.776.991	— 2,78
58.797.796.083	1.946.269.418	60.744.065.501	+ 318.079.867	+ 1.661.113.418	+ 1.979.193.285	+ 3,36
2.599.827.000	7.510.162.000	10.109.989.000	+ 771.954.724	+ 4.018.290.000	+ 4.790.244.724	+ 90,05
61.397.623.083	9.456.431.418	—	+ 1.090.034.591	+ 5.679.403.418	—	—
70.854.054.501		70.854.054.501	+ 6.769.438.009		+ 6.769.438.009	+ 10,56
37.920.693.649		37.920.693.649	— 9.884.215.000		— 9.884.215.000	— 20,67
108.774.748.150		108.774.748.150	— 3.114.776.991		— 3.114.776.991	— 2,78

RAFFRONTI FRA LE VOCI DI BILANCIO DEI CONSUNTIVI

	1948 (Consuntivo)		1950 (Consuntivo)	
	Importo	Numero indice	Importo	Numero indice
ENTRATA				
Rendite patrimoniali	157.270.617	100	712.484.174	453
Altri cespiti extra tributari	1.211.407.425	100	2.151.343.846	177
<i>Tributi:</i>				
Imposte di consumo	4.116.105.079	100	5.389.456.708	130
Imposta di famiglia e valore locativo.	1.082.285.983	100	2.053.822.791	189
Imposta industrie, commerci, arti e professioni	723.814.083	100	1.627.478.066	224
Compartecipazione tributi erariali	1.799.422.128	100	2.123.755.255	118
Sovrimposta fondiaria	157.859.196	100	201.614.751	127
Altre voci tributarie	220.707.814	100	959.412.490	434
<i>Movimento di capitali</i>	95.835.172	100	23.046.088	31
	9.564.707.497	100	15.242.414.169	159
USCITA				
Oneri patrimoniali	2.114.952.561	100	1.298.127.913	62
Spese generali	5.766.072.688	100	10.244.735.828	177
Polizia locale e igiene	3.286.781.663	100	5.711.976.876	173
Sicurezza e giustizia	110.845.199	100	287.838.970	259
Opere pubbliche	1.710.489.098	100	2.471.587.587	144
Istruzione pubblica	328.878.466	100	461.159.177	140
Patrimonio artistico	177.954.831	100	448.213.004	251
Culto	50.000	100	50.000	100
Assistenza e beneficenza	270.611.564	100	561.835.786	207
Spese impreviste	73.233.387	100	40.097.908	45
Fondo di riserva	—	—	—	—
<i>Movimento di capitali</i>	151.021.046	100	169.663.467	112
Totale	13.990.890.503	100	21.695.286.516	155

LEGISLATURA II - 1953-58 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA B.

1948, 1950, 1956 E DEI PREVENTIVI 1957 E 1958

1956 (Consuntivo)		1957 (Preventivo)		1958 (Preventivo)	
Importo	Numero indice	Importo	Numero indice	Importo	Numero indice
2.290.306.107	1.856	3.658.287.000	2.326	4.230.930.000	2.690
4.477.026.952	369	5.386.711.000	444	5.287.742.000	436
12.912.074.599	313	13.800.000.000	377	14.500.000.000	606
4.504.064.159	416	6.092.000.000	563	7.150.000.000	348
3.948.371.611	545	3.000.000.000	184	3.500.000.000	215
3.687.328.240	204	3.800.000.000	178	3.900.000.000	683
1.234.957.991	782	1.279.000.000	634	1.379.000.000	383
3.082.072.964	1.396	3.172.900.000	330	3.813.650.000	397
99.024.624	103	105.005.000	109	111.350.000	116
36.865.227.247	385	40.293.903.000	421	42.872.672.000	448
11.764.463.976	556	14.818.688.000	700	14.918.751.000	705
18.546.757.651	321	19.472.460.000	337	19.872.054.000	344
10.094.378.521	307	11.489.984.000	349	11.481.859.000	349
503.117.444	453	503.146.000	453	582.782.000	525
6.885.460.830	402	7.164.523.000	418	6.619.008.000	386
1.421.768.877	432	1.491.615.000	453	1.677.676.000	510
1.040.221.891	584	1.252.100.000	703	1.317.513.000	740
100.000	200	100.000	200	100.000	200
1.207.855.488	446	1.387.100.000	412	1.468.053.000	542
129.326.341	276	300.000.000	409	260.000.000	355
—	—	600.000.000	—	600.000.000	—
1.441.437.275	953	1.827.872.000	1.210	2.599.827.000	1.721
53.034.888.294	379	60.307.588.000	431	61.397.623.000	438

TABELLA C.

DISAVANZI ECONOMICI DEL COMUNE E CONTRIBUTI DELLO STATO
DAL 1948 AL 1958

(dati dei preventivi approvati dall'Autorità tutoria)

ANNO	Disavanzo previsto	Ripiano del disavanzo		NOTE
		Mediante contributo dello Stato	Mediante assunzione di mutui	
1948	4.687.528.000	2.812.528.000	1.875.000.000	Contributo in base ai provvedimenti adottati dallo Stato in favore dei Comuni deficitari
1949	6.186.706.702	3.614.613.200	2.572.093.502	Contributo in base ai provvedimenti adottati dallo Stato in favore dei Comuni deficitari.
1950	6.963.000.000	2.800.000.000	4.163.000.000	Contributo in base ai provvedimenti adottati dallo Stato in favore dei Comuni deficitari
1951	9.905.102.585	3.300.000.000	6.605.102.585	Contributo in base ai provvedimenti adottati dallo Stato in favore dei Comuni deficitari
1952	14.959.221.739	2.400.000.000 3.000.000.000	9.559.221.739	Contributo in base ai provvedimenti adottati dallo Stato in favore dei Comuni deficitari. Contributo in base alla Legge 28 febbraio 1953 n. 103
1953	12.922.479.472	3.000.000.000	9.922.479.472	Contributo in base alla Legge 28 febbraio 1953 n. 103
1954	14.256.701.923	3.000.000.000	11.256.701.923	Contributo in base alla Legge 28 febbraio 1953 n. 103
1955	13.461.010.752	4.000.000.000	9.461.010.752	Contributo in base alla Legge 21 dicembre 1955 n. 1310
1956	16.422.221.404	4.000.000.000	12.422.221.404	Contributo in base alla Legge 9 novembre 1957 n. 1055
1957	20.013.685.633 (1)	5.000.000.000	15.013.685.633	Per l'eventuale contributo statale si attende l'approvazione della Legge speciale per Roma
1958	17.524.950.800 (2)	5.000.000.000	12.524.950.800	

(1) Preventivo approvato dal Consiglio Comunale, successivamente ridotto a un saldo passivo di L. 17.363.076.633.

(2) Progetto di bilancio approvato dalla Giunta Municipale.

TABELLA D.

PIANO DI RISANAMENTO DEL BILANCIO COMUNALE DI ROMA

Esercizio	Situazione debitoria a fine esercizio	DISAVANZO RICORRENTE							
		Disavanzo 1958	Maggiori entrate	Maggiori spese	Disavanzo previsto nell'esercizio	Contr. perm. statale	Disavanzo residuo	Contributo straordinario	Disavanzo da integrare
<i>In milioni di lire</i>									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1958	167.000	17.500	—	—	17.500	5.000	12.500	6.000	6.500
1959	198.500	—	4.400	2.400	15.500	5.000	10.500	6.000	4.500
1960	210.000	—	8.900	4.900	13.500	5.000	8.500	6.000	2.500
1961	221.500	—	13.000	7.500	12.000	5.000	7.000	6.000	1.000
1962	231.500	—	16.800	10.300	11.000	5.000	6.000	6.000	—
1963	240.500	—	20.700	13.200	10.000	5.000	5.000	5.000	—
1964	252.500	—	24.700	16.200	9.000	5.000	4.000	4.000	—
1965	257.500	—	28.700	19.200	8.000	5.000	3.000	3.000	—
1966	262.500	—	33.100	22.600	7.000	5.000	2.000	2.000	—
1967	267.500	—	37.600	26.100	6.000	5.000	1.000	1.000	—
1968	267.500	—	—	—	5.000	5.000	—	—	—

LEGISLATURA II - 1953-58 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PRESUNTO ANDAMENTO DEL BILANCIO

	1958	1959	1960	1961
	<i>In milioni</i>			
ENTRATE				
Rendite patrimoniali	4.231	4.765	5.281	5.931
Altri cespiti extra tributari	5.288	5.401	5.518	5.728
<i>Tributi:</i>				
Imposte di consumo	14.500	15.225	16.025	16.825
Imposta di famiglia e valore locativo	7.150	7.450	7.750	8.050
Imposta industrie, commercio, arti, profess.	3.500	3.850	4.225	4.535
Compartecip. tributi erariali	3.900	4.000	4.100	4.200
Sovrimposta fondiaria	1.379	1.400	1.429	1.449
Imposta sulle aree fabbricabili	—	2.000	4.000	5.500
Altre voci tributarie	3.813	4.063	4.313	4.513
<i>Movimento di capitali.</i>	111	118	131	141
Totale	43.872	48.272	52.772	56.872
USCITE				
Oneri patrimoniali	14.919	15.020	15.069	15.199
Spese generali	19.872	20.672	21.472	22.272
Polizia locale e igiene	11.482	11.600	11.722	11.842
Sicurezza e giustizia	583	650	722	792
Opere pubbliche	6.619	6.819	7.229	7.469
Istruzione pubblica	1.677	1.878	2.078	2.278
Patrim. artistico e monum.	1.317	1.380	1.417	1.487
Culto	—	—	—	—
Assistenza e beneficenza	1.468	1.578	1.688	1.798
Spese impreviste	260	300	300	360
Fondo di riserva	600	600	600	700
<i>Movimento di capitali</i>	2.600	3.300	4.000	4.700
Totale	61.397	63.797	66.297	68.897
Disavanzo previsto	17.525	15.525	13.525	12.025

LEGISLATURA II - 1953-58 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA E.

ORDINARIO NEL DECENNIO 1958-67

1962	1963	1964	1965	1966	1967
<i>di lire</i>					
6.731	7.381	8.031	8.681	9.381	10.081
5.873	6.038	6.188	6.388	6.688	6.988
17.665	18.600	19.600	20.680	21.750	22.800
8.350	8.650	8.950	9.250	9.600	10.000
4.810	5.200	5.650	5.950	6.400	6.900
4.350	4.450	4.560	4.670	4.800	4.950
1.479	1.509	1.539	1.579	1.609	1.639
6.500	7.500	8.500	9.500	10.500	11.500
4.763	5.073	5.363	5.663	6.013	6.363
151	171	191	211	231	251
60.672	64.572	68.572	72.572	76.972	81.472
15.419	15.669	15.819	16.019	16.269	16.519
23.172	23.972	24.772	25.612	26.472	27.322
12.002	12.202	12.432	12.682	13.002	13.332
882	952	1.022	1.092	1.162	1.232
7.719	8.219	8.719	9.219	10.069	10.819
2.478	2.778	3.078	3.378	3.678	4.028
1.547	1.667	1.817	1.967	2.117	2.267
—	—	—	—	—	—
1.918	2.078	2.278	2.568	2.768	3.068
410	460	560	660	760	860
750	800	900	1.000	1.100	1.200
5.400	5.800	6.200	6.400	6.600	6.850
71.697	74.597	77.597	80.597	83.997	87.497
11.025	10.025	9.025	8.025	7.025	6.025

TABELLA F.

CONSISTENZA NUMERICA E SPESA DI PERSONALE PER L'ANNO 1957

(Dati del Bilancio approvato dal Consiglio comunale di Roma).

	Consistenza numerica	SPESE		
		Retribuzioni e compensi	Oneri riflessi	Totale
<i>(milioni di lire)</i>				
I. Amministrazione centrale	18.902	18.800	5.435	24.235
II. Servizi in economia				
1) Affissioni e pubblicità	148	127	20	147
2) Trasporti funebri	60	64	9	73
3) Giardino Zoologico	90	78	17	95
4) Mercato dei Fiori	10	6	1	7
5) Gestioni annonarie e mercati	536	494	76	570
Totale Servizi in economia	844	769	123	892
III. Aziende municipalizzate				
1) A.T.A.C.	12.132	9.953	3.742	13.695
2) A.C.E.A.	3.061	3.053	303	3.356
3) Centrale del Latte	761	809	332	1.141
Totale Aziende Municipalizzate	15.954	13.815	4.377	18.192
Totale generale	35.700	33.385	9.935	43.320

TABELLA G.

PROSPETTO GENERALE RIEPILOGATIVO DEL NUOVO
PROGRAMMA GENERALE DI OPERE PUBBLICHE STRAORDINARIE

(Importo complessivo lire 85.918.628.500)

(Mutui ancora da poter contrarre sulla legge 28 febbraio 1953, n. 103, lire 34.219.403.500)

Categorie opere pubbliche	1 ^a parte urgentissime	2 ^a parte urgenti	3 ^a parte necessarie	TOTALI
1) OPERE STRADALI e fognature	9.272.469.500	9.206.159.000	11.451.570.000	29.930.198.500
2) OPERE IDRAULICO-IGIENICHE	3.123.000.000	2.210.000.000	4.748.000.000	10.081.000.000
3) EDIFICI SCOLASTICI	2.379.690.000	5.006.781.000	5.548.899.000	12.935.370.000
4) EDIFICI COMUNALI	1.303.000.000	2.035.200.000	1.495.000.000	4.833.200.000
5) OPERE IGIENICO-SANITARIE	1.358.900.000	600.000.000	710.000.000	2.668.900.000
6) DI CARATTERE ANNONARIO	835.000.000	1.060.000.000	455.000.000	2.350.000.000
7) DI CARATTERE ASSISTENZIALE	550.000.000	760.000.000	200.000.000	1.510.000.000
8) INERENTI ALLE AA. BB. AA.	25.000.000	—	90.000.000	115.000.000
9) INERENTI ALLE OLIMPIADI	1.000.000.000	1.500.000.000	—	2.500.000.000
10) VARIE (PARCHI PUBBLICI, ECC.)	65.000.000	20.000.000	539.000.000	624.000.000
11) IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.350.960.000	—	37.000.000	1.387.960.000
12) OPERE INERENTI SETTORE ELETTRICITÀ	5.183.000.000	1.300.000.000	—	6.483.000.000
13) OPERE INERENTI SETTORE ACQUE	7.500.000.000	—	2.000.000.000	9.500.000.000
14) ALTRE OPERE	—	1.000.000.000	—	1.000.000.000
TOTALI	33.946.019.500	24.698.140.000	27.274.469.000	85.918.628.500

DISEGNO DI LEGGE
DEI SENATORI DONINI ED ALTRI.

—
**Provvedimenti speciali
per la città di Roma (1296).**

DISEGNO DI LEGGE
DEL GOVERNO.

—
**Norme sull'ordinamento amministrativo
della Capitale (1760).**

TITOLO I

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

CAPO I

(Del Consiglio, della Giunta e del Sindaco)

Art. 1.

Il Consiglio comunale, in conformità delle leggi e dei regolamenti, delibera intorno:

1) alla organizzazione degli uffici e dei servizi comunali;

2) alla nomina, alla sospensione e al licenziamento dei capi di ripartizione;

3) al bilancio preventivo ed al conto consuntivo;

4) alle spese che impegnano il bilancio per oltre cinque anni o che superano l'importo di lire 20 milioni, computandosi in tale importo ogni contratto che si riferisca allo stesso oggetto;

5) allo storno dei fondi da una categoria all'altra del bilancio, quando lo stanziamento che deve essere integrato si riferisce a spese facoltative, ed alle nuove o maggiori spese alle quali non possa provvedersi con imputazione al fondo per le spese impreviste o con prelevamenti dal fondo di riserva;

6) all'accettazione di lasciti e donazioni il cui valore ecceda lire 20 milioni;

7) agli acquisti, alle alienazioni, alle concessioni ed ai contratti in genere, quando il valore di ciascuno degli atti menzionati superi l'importo di lire 20 milioni;

8) alle azioni da promuovere in giudizio — escluse quelle possessorie e quelle dinanzi agli organi di giustizia amministrativa — ed alle transazioni, sempre che il loro valore superi l'importo di lire 20 milioni;

DISEGNO DI LEGGE
TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Provvedimenti speciali per la Capitale.

TITOLO I
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

CAPO I.

DEL CONSIGLIO COMUNALE.

Art. 1.

(Attribuzioni del Consiglio comunale).

Identico.

1) alla organizzazione generale degli uffici e dei servizi comunali;

identico;

identico;

4) alle spese che impegnano il bilancio per oltre cinque anni o che superano l'importo di lire 50 milioni, computandosi in tale importo ogni contratto che si riferisca allo stesso oggetto;

identico;

6) all'accettazione di lasciti e donazioni il cui valore ecceda lire 50 milioni;

7) agli acquisti, alle alienazioni, alle concessioni ed ai contratti in genere, quando il valore di ciascuno degli atti menzionati superi l'importo di lire 50 milioni;

8) alle azioni da promuovere in giudizio — escluse quelle possessorie e quelle dinanzi agli organi di giustizia amministrativa — ed alle transazioni, sempre che il loro valore superi l'importo di lire 50 milioni;

(Segue: *Disegno di legge dei senatori Donini ed altri.* — N. 1296).

(Segue: *Disegno di legge del Governo.* — N. 1760).

9) all'assunzione di prestiti eccedenti l'importo di lire 100 milioni;

10) agli affari relativi all'amministrazione del patrimonio del Comune, alla natura degli investimenti fruttiferi ed alle affrancazioni di rendite e di censi passivi, sempre che si tratti di valore eccedente lire 20 milioni;

11) ai regolamenti comunali ed a quelli concernenti le istituzioni che appartengono al Comune;

12) al piano regolatore del Comune;

13) ai lavori pubblici di interesse comunale ed al concorso del Comune nell'esecuzione di opere pubbliche quando l'importo del lavoro o del contributo comunale ecceda lire 20 milioni;

14) ai tributi comunali;

15) alla costituzione di consorzi;

16) all'assunzione diretta di pubblici servizi;

17) ed in generale, a tutti gli affari che siano espressamente attribuiti dalla legge al Comune e che non sono commessi alla competenza della Giunta o del Sindaco.

Spetta al Consiglio comunale di vigilare sulle istituzioni a pro della generalità degli abitanti del Comune e delle frazioni, alle quali non siano applicabili le norme sugli istituti di assistenza e beneficenza. Ove le istituzioni suddette non abbiano una propria amministrazione, questa spetta al Consiglio comunale.

Avverso le deliberazioni adottate dal Consiglio comunale nell'esercizio delle attribuzioni di cui al comma precedente è ammesso ricorso, anche per il merito, alla Giunta Provinciale Amministrativa in sede contenziosa.

Art. 2.

Il Consiglio comunale non può deliberare se non interviene la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune; però nella seduta di seconda convocazione, che deve aver luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purchè intervenga un numero di consiglieri

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

9) all'assunzione di prestiti;

10) agli affari relativi all'amministrazione del patrimonio del Comune, alla natura degli investimenti fruttiferi ed alle affrancazioni di rendite e di censi passivi, sempre che si tratti di valore eccedente lire 50 milioni;

identico;

identico;

13) ai lavori pubblici di interesse comunale ed al concorso del Comune nell'esecuzione di opere pubbliche quando l'importo del lavoro o del contributo comunale ecceda lire 50 milioni;

identico;

identico;

identico;

identico;

Art. 2.

(*Convocazione del Consiglio*).

Identico.

(Segue: *Disegno di legge dei senatori Donini ed altri.* — N. 1296).

(Segue: *Disegno di legge del Governo.* — N. 1760).

non inferiori a 32. L'avviso per la seconda convocazione può essere contenuto in quello diramato per la prima.

Il Consiglio, però, non può deliberare in seduta di seconda convocazione su proposte non comprese nell'ordine del giorno della prima convocazione, se non ne sia stato dato avviso a tutti i consiglieri nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 125 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

In ordine ai seguenti oggetti il Consiglio comunale delibera con il numero di consiglieri e con la maggioranza di voti appresso specificati:

1) nomina dei revisori dei conti e dei componenti della Commissione per la revisione delle liste elettorali, con l'intervento della metà dei consiglieri in carica;

2) contrattazione di prestiti e, nel caso previsto dal terzo comma dell'articolo 190 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, deliberazioni di spese vincolanti il bilancio per oltre cinque anni, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica;

3) elezione del Sindaco, con l'intervento dei due terzi dei consiglieri in carica ed a maggioranza assoluta di voti, salvo quanto previsto dall'articolo 5, commi terzo e successivo, del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, modificato con legge 22 marzo 1952, n. 173;

4) revoca del Sindaco, su proposta motivata per iscritto di un terzo almeno dei consiglieri in carica e con il voto di almeno due terzi dei consiglieri in carica;

5) revoca della Giunta e degli Assessori, con l'intervento dei due terzi dei consiglieri in carica e col voto favorevole della maggioranza assoluta dei medesimi;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione).

Identico.

Art. 3.

(Intervento di Consiglieri e maggioranza di voti in casi speciali).

Identico.

identico;

identico;

identico;

identico;

identico;

(Segue: *Disegno di legge dei senatori Donini ed altri.* — N. 1296).

(Segue: *Disegno di legge del Governo.* — N. 1760).

6) assunzione in gestione diretta di pubblici servizi e conduzione in economia di servizi, col voto favorevole dei due terzi dei consiglieri in carica;

7) scioglimento della Commissione amministratrice delle aziende municipalizzate, su proposta motivata di un terzo almeno dei consiglieri in carica.

Per la validità delle deliberazioni di cui al precedente n. 7 e di quelle concernenti la nomina per chiamata diretta del direttore delle aziende municipalizzate valgono le norme di cui al primo e secondo comma del presente articolo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

6) assunzione in gestione diretta di pubblici servizi e conduzione in economia di servizi, ai sensi degli articoli 10 e 15 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, col voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica;

identico;

Art. 4.

(Numero dei Consiglieri comunali).

Il numero dei componenti il Consiglio comunale di Roma è elevato a 100.

CAPO II

DELLE COMMISSIONI IN SEDE DELIBERANTE.

Art. 5.

(Competenza).

Il Sindaco può deferire, dandone comunicazione al Consiglio Comunale, gli oggetti indicati nell'articolo 1, numeri 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 13), 15), 17), alla deliberazione di Commissioni permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi consiliari, e con competenza distinta per materia.

Tuttavia il provvedimento fino al momento della sua approvazione definitiva, è rimesso al Consiglio Comunale, se un quinto dei componenti del Consiglio o un quinto dei componenti della Commissione richiedano che esso sia discusso e approvato dal Consiglio oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto.

(Segue: *Disegno di legge dei senatori Donini ed altri.* — N. 1296).

(Segue: *Disegno di legge del Governo.* — N. 1760).

Art. 3.

Il Consiglio può delegare alla Giunta l'adozione di deliberazioni sulle materie di cui all'articolo 1, numeri 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13 e 15.

Le deliberazioni adottate dalla Giunta per delega del Consiglio sono comunicate al Consiglio stesso nella sua prima successiva adunanza.

Art. 4.

La Giunta municipale:

1) nomina gli impiegati ed i salariati del Comune e adotta nei loro riguardi ogni altro provvedimento previsto dalla legge o dai regolamenti salve le disposizioni di cui al n. 2 dell'articolo 1 e al n. 13 dell'articolo 10.

2) delibera lo storno dei fondi da un articolo all'altro di una stessa categoria del bilancio e, salvo quanto previsto dal n. 5 del precedente articolo 1, anche lo storno da una categoria all'altra;

3) delibera l'erogazione delle somme stanziare in bilancio per le spese impreviste, di quelle a calcolo per le spese variabili per servizi in economia e le nuove e maggiori spese

(Segue: Testo proposto dalla Commissione).

Art. 6.

(Commissioni speciali).

Il Consiglio Comunale può sempre stabilire la nomina di Commissioni speciali per l'esame di particolari questioni.

Art. 7.

(Numero delle Commissioni).

Il Regolamento del Comune stabilisce le norme sulla composizione e funzionamento delle Commissioni permanenti, le quali non debbono essere superiori ad otto.

(Vedi n. 15 dell'articolo 8).

CAPO III.

DELLA GIUNTA.

Art. 8.

(Attribuzioni).

identico;

1) nomina gli impiegati ed i salariati del Comune e adotta nei loro riguardi ogni altro provvedimento previsto dalla legge o dai regolamenti salve le disposizioni di cui al n. 2 dell'articolo 1 e al n. 12 dell'articolo 14.

identico;

(Segue: *Disegno di legge dei senatori Donini ed altri.* — N. 1296).

(Segue: *Disegno di legge del Governo.* — N. 1760).

alle quali possa provvedersi con prelevamento dal fondo di riserva;

4) forma l'elenco dei nuovi accertamenti e delle rettifiche, nonchè i ruoli dei tributi e delle entrate patrimoniali del Comune;

5) predispone il bilancio preventivo;

6) compie gli studi preparatori degli affari da sottoporre alle deliberazioni del Consiglio;

7) delibera in ordine alle azioni da sostenere in giudizio qualunque ne sia il valore, nonchè in ordine alle azioni da promuovere o sostenere davanti agli organi della giustizia amministrativa;

8) delibera intorno agli oggetti di cui ai numeri 6, 7, 8, 9, 10 e 13 dell'articolo 1, sempre quando non si eccedano i valori rispettivamente indicati nello stesso articolo e salvo quanto previsto dal n. 4 dello stesso articolo 1;

9) delibera sulla istituzione ed i cambiamenti delle fiere e dei mercati, nonchè in ordine alla destinazione dei beni e degli stabilimenti comunali;

10) provvede alla nomina di collegi e di componenti dei medesimi, devoluta da leggi speciali al Comune;

11) decide definitivamente sui ricorsi avverso le deliberazioni del Sindaco in materia di compilazione e aggiornamento dell'elenco degli aventi diritto all'assistenza medico-chirurgica ed ostetrica gratuita;

12) provvede al rimborso all'esattore o al tesoriere delle quote di tasse ed entrate riconosciute inesigibili;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione).

identico;

identico;

identico;

identico;

identico;

identico;

identico;

11) decide definitivamente sui ricorsi avverso le deliberazioni del Consigliere di circoscrizione in materia di compilazione e aggiornamento dell'elenco degli aventi diritto all'assistenza medico-chirurgica ed ostetrica gratuita;

identico;

(Segue: *Disegno di legge dei senatori Donini ed altri.* — N. 1296).

(Segue: *Disegno di legge del Governo.* — N. 1760).

13) provvede all'approvazione dell'elenco delle strade comunali, all'aggiunta ed alla soppressione di strade nell'elenco stesso ed alla manutenzione delle strade vicinali quando gli interessati trascurino di provvedervi entro il termine prefisso con deliberazione del Sindaco, ai sensi e per gli effetti di cui al successivo articolo 10, n. 22;

14) adotta i provvedimenti relativi alla temporanea sospensione del divieto del lavoro notturno dei fornai ed allo spostamento del giorno di riposo per le botteghe di parrucchiere.

Le deliberazioni della Giunta previste al n. 8) del presente articolo sono comunicate al Consiglio nella sua prima successiva adunanza.

Art. 5.

È inteso il voto della Giunta municipale sui cambiamenti relativi alla circoscrizione delle parrocchie del Comune, in quanto questo sostenga qualche spesa per le medesime.

All'esame della Giunta stessa sono soggetti i bilanci ed i conti delle amministrazioni delle chiese parrocchiali, quando esse ricevano sussidi dal Comune.

Sulle questioni che sorgano in conseguenza di questo esame è ammesso il ricorso, anche per il merito, alla Giunta Provinciale Amministrativa in sede contenziosa.

Art. 6.

In caso di assoluta urgenza, la Giunta Municipale sotto la propria responsabilità può adottare deliberazioni nelle materie di cui al precedente articolo 1, salvo quelle indicate ai numeri 1, 2, 3, 4, 9, 11, 12 e 16 del medesimo articolo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

13) provvede all'approvazione dell'elenco delle strade comunali, all'aggiunta ed alla soppressione di strade nell'elenco stesso ed alla manutenzione delle strade vicinali quando gli interessati trascurino di provvedervi entro il termine prefisso con deliberazione del Consigliere di circoscrizione ai sensi e per gli effetti di cui al successivo articolo 17, n. 15;

identico;

15) Delibera, per delega del Consiglio, sulle materie di cui all'articolo 1, nn. 4), 5), 6), 7), 8), 10), 13) e 15).

Le deliberazioni della Giunta previste nei nn. 8) e 15) del presente articolo sono comunicate al Consiglio nella sua prima successiva adunanza.

Art. 9.

(Cambiamenti relativi alle circoscrizioni parrocchiali).

Identico.

Identico.

Sulle questioni che sorgano in conseguenza di questo esame è ammesso il ricorso, anche per il merito, alla Giunta Provinciale Amministrativa in sede giurisdizionale.

Art. 10.

(Deliberazioni di urgenza).

Identico.

(Segue: *Disegno di legge dei senatori Donini ed altri.* — N. 1296).

(Segue: *Disegno di legge del Governo.* — N. 1760).

Queste deliberazioni sono sottoposte, per la ratifica, al Consiglio comunale nella sua prima successiva adunanza. La mancata inclusione delle deliberazioni stesse nell'ordine del giorno dell'adunanza predetta ne comporta la immediata decadenza dalla data per la quale l'adunanza è indetta.

Rimangono salvi gli effetti dell'atto amministrativo sino al momento della decadenza o della deliberazione del Consiglio che ne nega la ratifica.

Art. 7.

La Giunta municipale è responsabile di fronte al Consiglio.

I singoli assessori o la Giunta nel suo complesso possono essere revocati dall'ufficio, su proposta motivata, sottoscritta da almeno due terzi dei membri in carica del Consiglio.

Il Consiglio non può pronunciarsi prima che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario della proposta agli interessati.

Art. 8.

Il Sindaco, prima di entrare in funzione, presta giuramento dinanzi al Ministro dell'interno, a norma di legge.

Un esemplare del processo verbale della nomina del Sindaco è trasmesso, entro otto giorni al Ministro dell'interno il quale, con decreto motivato, annulla la nomina del Sindaco quando l'eletto si trovi in uno dei casi di ineleggibilità previsti dalla legge.

Contro il decreto del Ministro, entro 15 giorni dalla comunicazione, il Consiglio comunale o l'eletto possono ricorrere al Consiglio di Stato.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 11.
(*Responsabilità della Giunta*).

Identico.

CAPO IV
IL SINDACO.

Art. 12.
(*Giuramento ed annullamento della nomina
nei casi di ineleggibilità*).

Identico.

(Segue: *Disegno di legge dei senatori Donini ed altri.* — N. 1296).

(Segue: *Disegno di legge del Governo.* — N. 1760).

Art. 9.

Sono devoluti al Ministro dell'interno tutti i poteri attribuiti dalle vigenti norme di legge al Prefetto in materia di revoca, sospensione e pronunzia di decadenza dalla carica di Sindaco di Roma.

Contro il provvedimento del Ministro è ammesso ricorso al Consiglio di Stato.

Art. 10.

Il Sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale:

1) fissa, sentita la Giunta municipale, la data delle adunanze del Consiglio e predispone l'ordine del giorno di esse;

2) spedisce gli avvisi per la convocazione del Consiglio e lo presiede;

3) convoca e presiede la Giunta municipale;

4) distribuisce fra gli assessori gli affari sui quali la Giunta è chiamata a deliberare;

5) vigila sulla regolare trattazione degli affari affidati a ciascun assessore, al quale può anche delegare la firma dei provvedimenti relativi;

6) adotta le deliberazioni ed ogni altro provvedimento di mera esecuzione delle deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta municipale già perfezionate;

7) assiste agli incanti, personalmente o per mezzo di altro membro della Giunta municipale da lui delegato, conclude e stipula i contratti;

8) promuove e sostiene le azioni possessorie e rappresenta il Comune in giudizio;

9) promuove gli atti conservativi dei diritti del Comune;

10) provvede alla osservanza dei regolamenti;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 13.

(*Revoca, sospensione e decadenza*).

Identico.

Art. 14.

(*Attribuzioni*).

Identico;

identico;

2) dispone la convocazione del Consiglio e lo presiede;

identico;

identico;

identico;

6) adotta i provvedimenti di mera esecuzione delle deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta municipale già perfezionate;

identico;

identico;

identico;

identico;

(Segue: *Disegno di legge dei senatori Donini ed altri.* — N. 1296).

(Segue: *Disegno di legge del Governo.* — N. 1760).

11) rilascia attestati di notorietà, stati di famiglia, certificati di povertà e compie gli altri atti consimili attribuiti alla amministrazione comunale e non riservati alla competenza della Giunta;

12) sovrintende a tutti gli uffici ed i servizi comunali ed ha facoltà di disporre ispezioni e inchieste, provocando dalla Giunta i provvedimenti che siano ritenuti opportuni;

13) salvo quanto disposto dall'articolo 1, n. 2, può sospendere gli impiegati ed i salariati del Comune riferendone al Consiglio od alla Giunta, secondo le rispettive competenze, nella prima adunanza successiva al provvedimento di sospensione;

14) rilascia le autorizzazioni di polizia previste dalle leggi e dai regolamenti;

15) provvede alle concessioni previste dalle leggi ed a quelle previste dai regolamenti comunali per le quali esista preordinata tariffa;

16) esamina il conto dell'economista relativo alle spese fatte con mandati di anticipazione;

17) determina l'orario durante il quale l'ufficio comunale rimane aperto al pubblico;

18) verifica ed approva la liquidazione dei diritti di segreteria spettanti al segretario e dei diritti spettanti all'ufficiale sanitario a norma delle vigenti disposizioni;

19) fissa, a norma delle disposizioni vigenti, le tariffe delle vetture di piazza, dei natanti e degli altri veicoli di servizio pubblico permanente interno;

20) provvede alla compilazione ed all'aggiornamento dell'elenco degli aventi diritto all'assistenza medico-chirurgica ed ostetrica gratuita, sentiti i medici condotti;

21) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento dell'elenco delle strade comunali deliberato dalla Giunta municipale;

22) ingiunge agli interessati l'esecuzione di lavori per la manutenzione di strade vicinali, prefiggendo il termine per l'adempimento;

23) formula le proposte per la costituzione di consorzi di strade vicinali;

24) provvede alla compilazione dello stato degli utenti di pesi e misure;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

soppresso;

11) *(identico al n. 12);*

12) *(identico al n. 13);*

soppresso;

13) *(identico al n. 15);*

14) *(identico al n. 16);*

15) *(identico al n. 17);*

16) *(identico al n. 18);*

17) *(identico al n. 19);*

Soppresso.

18) *(identico al n. 21);*

Soppresso;

Soppresso;

19) *(identico al n. 24);*

(Segue: *Disegno di legge dei senatori Donini ed altri.* — N. 1296).

Art. 2.

Ai fini di cui agli articoli seguenti il Consiglio comunale che sarà eletto nelle prime elezioni amministrative che avranno luogo dopo il 1° gennaio 1956 procederà, entro sei mesi dalla data del proprio insediamento, con deliberazione a norma di legge, alla delimitazione del territorio del Comune di Roma in Circoscrizioni, il cui numero non sarà, in ogni caso, inferiore a 16.

Art. 3.

In ciascuna delle Circoscrizioni è istituito un Consiglio, composto di 20 membri. In seno al Consiglio è eletta una Giunta composta di 5 membri ed un Presidente del Consiglio, che è anche Presidente della Giunta.

Art. 8.

Il Consiglio di circoscrizione è eletto secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, per i Comuni di corrispondente popolazione. A tal fine gli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune di Roma vengono suddivisi in liste comprendenti gli elettori residenti nelle singole Circoscrizioni.

(Segue: *Disegno di legge del Governo.* — N. 1760).

25) ed, in generale, provvede a tutti gli affari che siano attribuiti al Sindaco dalla legge.

Art. 13.

Il comune di Roma è ripartito in rioni, quartieri, suburbi e zone dell'Agro Romano, i confini e le denominazioni dei quali sono stabiliti con deliberazione del Consiglio comunale.

Ai fini dell'attuazione di un decentramento amministrativo, è in facoltà del Sindaco di delegare a singoli consiglieri comunali, oltre alle funzioni di ufficiali di Governo, lo svolgimento, nei quartieri, suburbi e zone dell'Agro, dei compiti di cui ai nn. 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 20, 22, 23 dell'articolo 10 della presente legge.

I provvedimenti di cui al comma precedente sono approvati dal Ministro dell'interno previo parere della Commissione consultiva prevista dall'articolo 15 della presente legge.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione).

20) (identico al n. 25);

CAPO V.

DELLE CIRCOSCRIZIONI

Art. 15.

(Ripartizione del Comune in Circoscrizioni).

Il comune di Roma è ripartito in circoscrizioni, il cui numero non sarà in ogni caso inferiore a 16.

Soppresso.

Soppresso.

Art. 16.

(Nomina del Consigliere della Circoscrizione).

A ciascuna circoscrizione è preposto un consigliere comunale, nominato dal Sindaco.

(Segue: *Disegno di legge dei senatori Donini ed altri.* — N. 1296).

Sul certificato elettorale di ciascun elettore è indicata la Circostrizione nella cui lista è iscritto.

All'atto della votazione, il presidente della Sezione elettorale consegna, a ciascun elettore, insieme con la scheda concernente la elezione del Consiglio comunale, altra scheda di diverso colore concernente la elezione del Consiglio di circostrizione.

Le elezioni istitutive dei Consigli di circostrizione si svolgono nella domenica successiva allo scadere del 30° giorno dalla approvazione della delibera del Consiglio comunale concernente l'istituzione delle Circostrizioni. Successivamente, tali elezioni si svolgeranno congiuntamente con quelle del Consiglio comunale e le relative operazioni saranno compiute dagli stessi organi competenti per le elezioni del Consiglio stesso.

È demandata al Consiglio comunale la decisione in ordine allo scioglimento dei Consigli di circostrizione e alla nomina di Commissari, in base alle norme previste per i Comuni dalla legge comunale e provinciale.

Art. 4.

Spetta al Consiglio di svolgere, nella propria Circostrizione, le funzioni di competenza della Giunta municipale e del Consiglio comunale, per gli affari che non eccedano il valore di lire 5 milioni, nelle seguenti materie:

- 1) assistenza;
- 2) certificati di stato civile e anagrafico, carta di identità, pensioni;
- 3) polizia urbana;
- 4) scuole;
- 5) opere pubbliche;
- 6) annona e mercati;
- 7) turismo e sport;
- 8) giardini.

(Segue: *Disegno di legge del Governo.* — N. 1760).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 17.

*(Attribuzioni del Consigliere
quale capo della Circoscrizione).*

Il Consigliere comunale, nell'ambito della Circoscrizione cui è proposto, in armonia con le direttive e nei limiti dei provvedimenti del Consiglio Comunale, della Giunta e del Sindaco, ha le seguenti attribuzioni:

- 1) Sovrintende agli uffici e servizi della Circoscrizione ed ha facoltà di proporre alla Giunta ispezioni ed inchieste;
- 2) Sovrintende alla polizia urbana, edilizia, di sanità ed annonaria;
- 3) vigila sulla osservanza dei regolamenti e segnala agli organi centrali le necessità inerenti alla organizzazione e al funzionamento dei servizi pubblici;

(Segue: *Disegno di legge dei senatori Donini ed altri.* — N. 1296).

- Spetta inoltre al Consiglio di coordinare e dirigere l'attività delle Consulte tributarie esistenti nella Circostrizione; di compilare e tenere aggiornata l'anagrafe fiscale della Circostrizione e l'elenco dei poveri; di dare il parere sulle deliberazioni del Consiglio comunale che interessino in modo particolare la Circostrizione.

(Segue: *Disegno di legge del Governo.* — N. 1760).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

4) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta municipale nonché delle ordinanze del Sindaco;

5) rilascia attestati di notorietà, certificati di buona condotta, certificati di povertà e compie gli altri atti consimili attribuiti all'Amministrazione comunale e non riservati alla competenza della Giunta;

6) compila ed aggiorna, sentiti i medici condotti, l'elenco degli aventi diritto all'assistenza medico-chirurgica ed ostetrica gratuita;

7) vigila sull'attività di assistenza e di beneficenza pubblica;

8) vigila sulle scuole materne, i doposcuola, sulle colonie estive, sulla refezione scolastica e propone agli organi centrali le iniziative inerenti a tali attività;

9) rilascia le autorizzazioni di polizia previste dai regolamenti comunali;

10) esprime parere sul rilascio delle licenze di commercio e sulle concessioni per le quali non esiste preordinata tariffa;

11) esprime parere su problemi di carattere locale;

12) segnala le necessità della zona in materia di lavori pubblici e di servizi pubblici;

13) sovrintende alla manutenzione e all'incremento dei parchi, ville e giardini;

14) formula le proposte per la costituzione di consorzi di strade vicinali;

15) ingiunge agli interessati l'esecuzione dei lavori per la manutenzione di strade vicinali, prefiggendo il termine per l'adempimento.

16) Può intervenire, su invito del Sindaco, senza voto deliberativo, alle riunioni della Giunta nelle quali siano trattate questioni che riguardino particolarmente materie di interesse della circoscrizione.

È inoltre in facoltà del Sindaco di delegare al Consigliere della Circoscrizione lo svolgimento, nell'ambito della medesima, dei compiti di cui ai numeri 6), 8), 9), 10) e 13) dell'articolo 14 della presente legge.

(Segue: *Disegno di legge dei senatori Donini ed altri.* — N. 1296).

(Segue: *Disegno di legge del Governo.* — N. 1760).

Art. 5.

Ogni Consiglio di circoscrizione dispone di un proprio bilancio di spesa.

L'entrata è costituita dai mezzi finanziari che in ogni esercizio finanziario il Consiglio comunale assegna ad ogni Consiglio per l'espletamento delle sue attività.

Art. 6.

Il Consiglio di circoscrizione è sottoposto alla vigilanza e tutela del Consiglio comunale.

Ogni delibera del Consiglio è inviata al Consiglio comunale, il quale entro 30 giorni dalla ricezione può annullarla per motivi di legittimità ovvero restituirla al Consiglio perchè sia riformata per motivi di merito.

Art. 7.

Decorso il termine di cui all'articolo precedente, senza che il Consiglio comunale abbia pronunciato, le deliberazioni del

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 18.

(*Attribuzioni del Consigliere della circoscrizione quale ufficiale del Governo*).

Il Consigliere comunale, nell'ambito della circoscrizione cui è preposto, è, su delega del Sindaco, ufficiale del Governo, incaricato, sotto la direzione delle autorità superiori:

1) della pubblicazione delle leggi, degli ordini e dei manifesti governativi;

2) di tenere i registri dello stato civile a norma delle leggi;

3) di provvedere agli atti che nell'interesse della pubblica sicurezza e della igiene pubblica gli sono attribuiti o commessi in virtù delle leggi e dei regolamenti;

4) di vigilare a tutto ciò che possa interessare l'ordine pubblico;

5) di provvedere alla regolare tenuta del registro di popolazione;

6) di informare le autorità superiori di qualunque evento interessante l'ordine pubblico;

7) ed in generale di compiere gli atti che gli sono dalle leggi affidati.

(Segue: *Disegno di legge dei senatori Donini ed altri.* — N. 1296).

Consiglio si intendono approvate e vengono considerate, a tutti gli effetti, come deliberazioni del Consiglio comunale.

(Art. 55 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, articolo 153, e testo unico 3 marzo 1934, n. 383, articolo 20).

Art. 9.

Il Consiglio di circoscrizione rimane in carica lo stesso periodo di durata del Consiglio comunale e ne segue comunque le sorti in caso di scioglimento.

(Segue: *Disegno di legge del Governo.* — N. 1760).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 19.

(*Provvedimenti contingibili ed urgenti*).

Il Consigliere della Circostrizione adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di edilità, polizia locale ed igiene, per motivi di sanità e di sicurezza pubblica, e fa eseguire gli ordini relativi, a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale qualora il fatto costituisca reato.

La nota di tali spese è resa esecutoria in ogni caso dal Sindaco, udito l'interessato, ed è rimessa all'esattore, che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

Contro i provvedimenti del Consigliere di circostrizione è ammesso ricorso, anche per il merito, alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.

Art. 20.

(*Giuramento*).

Il Consigliere della circostrizione, prima di entrare in funzione, presta giuramento dinanzi al Sindaco.

Art. 21.

(*Permanenza in carica*).

Il Consigliere della circostrizione rimane in carica, salvo revoca, finchè dura in carica il Sindaco che lo ha nominato.

(Segue: *Disegno di legge dei senatori Donini ed altri.* — N. 1296).

Art. 1.

Fino alla costituzione dei Consigli regionali ed alla nomina degli organi di cui agli articoli 55 e 56 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, i controlli di legittimità e di merito sugli atti del comune di Roma sono esercitati, nei casi

(Segue: *Disegno di legge del Governo.* — N. 1760).

Art. 11.

Salvo che siano prescritte dalle leggi particolari forme e termini, le deliberazioni del Consiglio e della Giunta, nonchè le deliberazioni e i provvedimenti del Sindaco, di cui ai numeri 6, 15, 19, 20 e 24 dell'articolo precedente, sono pubblicati all'albo pretorio nel primo giorno festivo o di mercato successivo alla loro data.

Art. 12.

Qualora nel corso del quadriennio si renda necessario procedere alla surrogazione del Sindaco, della Giunta municipale o di alcuno degli assessori, il Consiglio vi provvede nella prima seduta successiva al verificarsi della vacanza.

CAPO II.

(Dei controlli sugli atti).

Art. 14.

Il controllo sulle deliberazioni dell'amministrazione comunale spetta al Ministro dell'interno, il quale può delegarne l'esercizio al Direttore generale dell'Amministrazione civile presso il Ministero dell'interno.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

CAPO VI.

DISPOSIZIONI COMUNI AL CONSIGLIO, ALLE
COMMISSIONI, ALLA GIUNTA, AL SINDACO
E AL CONSIGLIERE DELLA CIRCOSCRIZIONE

Art. 22.

(Pubblicazione nell'albo pretorio)

Salvo che siano prescritte dalle leggi particolari forme e termini, le deliberazioni del Consiglio, delle Commissioni e della Giunta, nonché i provvedimenti del Sindaco di cui ai numeri 6), 13), 17) e 19) dell'articolo 14, e quelli del Consigliere della circoscrizione di cui al numero 6) dell'articolo 17 ed all'ultimo comma dell'articolo stesso limitatamente al richiamato numero 13), sono pubblicati all'albo pretorio nel primo giorno festivo o di mercato successivo alla loro data.

Art. 23

*(Surrogazione del Sindaco, della Giunta
e dei consiglieri di circoscrizione)*

Identico.

Alla surrogazione del Consigliere della circoscrizione provvede il Sindaco appena si è verificata la vacanza.

CAPO VII

DEL CONTROLLO SUGLI ATTI

Art. 24.

(Controllo di legittimità)

Il controllo di legittimità sulle deliberazioni dell'Amministrazione comunale spetta al Ministro dell'interno, il quale può delegarne l'esercizio al Direttore generale dell'Amministrazione civile presso il Ministero dell'interno.

(Segue: *Disegno di legge dei senatori Donini ed altri.* — N. 1296).

previsti dalle leggi in vigore, dalla Giunta provinciale amministrativa secondo le norme di cui agli articoli 59 e 60 della legge citata.

(Segue: *Disegno di legge del Governo.* — N. 1760).

L'ufficio per gli affari del Comune di Roma, presso la Direzione generale dell'Amministrazione civile, provvede a tutti gli adempimenti relativi al servizio dei controlli sul Comune e assolve i compiti di segreteria della Commissione di cui all'articolo 15.

Art. 16.

Entro otto giorni dalla data dell'atto, il Sindaco trasmette al Ministero dell'interno copia del verbale di ciascuna deliberazione dell'amministrazione comunale, eccettuate quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già deliberati e divenuti esecutivi ai sensi di legge.

Il mancato invio al Ministero entro il termine suddetto comporta la decadenza delle deliberazioni stesse.

Art. 17.

Entro dieci giorni dal ricevimento, il Ministro, con provvedimento motivato, pronuncia l'annullamento delle deliberazioni che ritenga illegittime. Qualora, prima della scadenza dei dieci giorni, egli chieda al Comune chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, il termine suddetto rimane sospeso. In tal caso le deliberazioni divengono esecutive qualora, entro dieci giorni dal ricevimento delle deduzioni dell'amministrazione comunale, il Ministro non ne pronunci l'annullamento.

Qualora il Ministro deleghi le sue attribuzioni al funzionario di cui all'articolo 14 i provvedimenti da questo adottati sono definitivi.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

(*Vedi articolo 36*).

Art. 25.

(*Invio di copia delle deliberazioni
al Ministero dell'Interno*)

Identico.

Art. 26.

(*Annulamento per illegittimità*)

Identico.

Qualora il Ministro deleghi le sue attribuzioni al funzionario di cui all'articolo 24 i provvedimenti da questo adottati sono definitivi.

(Segue: *Disegno di legge dei senatori Donini ed altri.* — N. 1296).

(Segue: *Disegno di legge del Governo.* — N. 1760).

Art. 18.

In caso d'urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta, salvo quelle soggette a controllo di merito, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili col voto espresso dalla metà più uno dei membri in carica dell'organo deliberante.

Le deliberazioni, di cui al precedente comma, si intendono decadute qualora il Comune, invitato a fornire chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, non ottemperi alla richiesta nel termine stabilito dal Ministro.

Art. 19.

Entro venti giorni dal ricevimento delle deliberazioni soggette a controllo di merito, il Ministro adotta le proprie determinazioni, o, qualora ritenga di sospendere l'approvazione, ne fa conoscere i motivi al Comune, invitandolo a presentare le sue deduzioni.

Sulle deduzioni del Comune, entro venti giorni dal loro ricevimento, il Ministro emette la decisione.

I termini sopra stabiliti sono raddoppiati se il controllo verta sulle deliberazioni di cui ai nn. 3, 11 e 16 dell'articolo 1, ovvero quando sia prescritto dalla legge il parere di organi individuali.

Qualora il Ministro non provveda nei termini di cui al precedenti commi, le suddette deliberazioni divengono esecutive.

Li termini previsti dal presente articolo non si osservano quando per l'approvazione delle deliberazioni occorra il parere di organi collegiali.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 27.

(*Esecutività delle deliberazioni di urgenza*)

Identico.

Art. 28.

(*Commissione competente
per il controllo di merito*)

Il controllo di merito è esercitato da una Commissione composta come appresso:

- a)* da un Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, che la presiede;
- b)* da un Consigliere di Stato;
- c)* da un Consigliere della Corte dei conti;
- d)* da un funzionario designato dal rispettivo Ministro, per ciascuno dei Ministeri per l'interno, per le finanze e per il tesoro.

I funzionari di cui alla lettera *d)* debbono avere qualifica non inferiore ad ispettore generale.

I membri della Commissione sono nominati dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, durano in carica per un periodo di quattro anni e decadono di diritto con lo scioglimento del Consiglio comunale, pur rimanendo in carica fino alla nomina dei successori.

La Commissione ha sede presso il Ministero dell'interno.

(Segue: *Disegno di legge dei senatori Donini ed altri.* — N. 1296).

(Segue: *Disegno di legge del Governo.* — N. 1760).

Art. 20.

Sono sottoposte all'approvazione del Ministro dell'interno le deliberazioni che riguardano i seguenti oggetti:

- 1) spese vincolanti il bilancio per oltre cinque anni;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Per la validità delle deliberazioni della Commissione si richiede l'intervento di almeno quattro Commissari. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 29.

(Controllo di merito)

La Commissione prevista dall'articolo 28 della presente legge, ove riscontri un vizio di merito nella deliberazione può, entro venti giorni dal ricevimento dei processi verbali, invitare con ordinanza motivata il Consiglio comunale a riprenderla *in* esame. Decorso tale termine la deliberazione diventa esecutiva. Il termine è raddoppiato se il controllo verte sulle deliberazioni di cui ai numeri 3), 11) e 16) dell'articolo 1, ovvero quando sia prescritto dalla legge il parere di organi individuali. Il termine rimane sospeso ove l'organo di controllo chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio al Comune.

Ove il Consiglio comunale confermi senza modificazioni, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la deliberazione al cui riesame sia stato invitato dall'organo di controllo ai sensi del primo comma del presente articolo, la deliberazione diventa esecutiva dopo la pubblicazione per la durata di quindici giorni all'albo pretorio e l'invio della deliberazione stessa all'organo di controllo, che dovrà essere effettuato entro otto giorni dalla data della deliberazione. Resta salva la potestà di annullamento a norma dell'articolo 26 della presente legge.

Art. 30.

(Deliberazioni soggette a controllo di merito)

Sono sottoposte al controllo di merito della Commissione prevista all'articolo 28 le deliberazioni che riguardano i seguenti oggetti:

Identico.

(Segue: *Disegno di legge dei senatori Donini ed altri.* — N. 1296).

(Segue: *Disegno di legge del Governo.* — N. 1760).

2) azioni da promuovere in giudizio, escluse quelle dinanzi agli organi della giustizia amministrativa, e transazioni sempre che il loro valore superi l'importo di lire 20 milioni;

3) acquisti di azioni industriali;

4) impieghi di denaro eccedenti nell'anno il valore indicato al precedente numero 2, quando non siano diretti ad acquisti di stabili, a mutui con ipoteca, a depositi presso istituti di credito autorizzati dalla legge e ad acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;

5) alienazione di beni mobili ed immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito e di azioni industriali, nonchè le concessioni, quando il valore dell'atto superi l'importo di lire 20 milioni, e costituzione di servitù e di enfiteusi, quando il valore del fondo superi l'importo di lire 50 milioni;

6) assunzione di prestiti eccedenti l'importo di lire 100 milioni;

7) locazioni e conduzioni per oltre 12 anni, quando l'importo annuale della locazione o conduzione superi la somma di lire 20 milioni;

8) assunzione diretta di pubblici servizi o liquidazione delle aziende municipalizzate già esistenti;

9) regolamenti comunali e delle aziende municipalizzate;

10) deliberazione di scioglimento dei corpi organizzati;

11) accettazione e rifiuto di lasciti o donazioni, il cui valore ecceda l'importo di lire 20 milioni;

12) indennità di carica al Sindaco ed agli assessori;

13) cambiamenti nella classificazione delle strade e progetti per l'apertura e la costruzione delle medesime;

14) creazione di istituzioni pubbliche a spese del Comune;

15) altri oggetti per i quali dalla legge sia prescritto il controllo di merito da parte della Giunta provinciale amministrativa o di altri organi tutori locali.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

2) azioni da promuovere in giudizio, escluse quelle dinanzi agli organi della giustizia amministrativa, e transazioni sempre che il loro valore superi l'importo di lire 50 milioni;

identico;

identico;

5) alienazione di beni mobili ed immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito e di azioni industriali, nonchè le concessioni, quando il valore dell'atto superi l'importo di lire 50 milioni, e costituzione di servitù e di enfiteusi, quando il valore del fondo superi l'importo di lire 125 milioni;

6) assunzione di prestiti;

7) locazioni e conduzioni per oltre 12 anni, quando l'importo annuale della locazione o conduzione superi la somma di lire 50 milioni;

identico;

identico;

Identico.

11) accettazione e rifiuto di lasciti o donazioni, il cui valore ecceda l'importo di lire 50 milioni;

identico;

identico;

identico;

15) altre materie per le quali dalla legge sia prescritto il controllo di merito da parte della Giunta provinciale amministrativa o di altri organi tutori locali, fatta eccezione per il bilancio di previsione, sul quale i controlli sono disciplinati dall'articolo 39.

(Segue: *Disegno di legge dei senatori Donini ed altri.* — N. 1296).

(Segue: *Disegno di legge del Governo.* — N. 1760).

Art. 21.

L'approvazione delle deliberazioni comunali previste dal precedente articolo 20, nn. 6-8, è data dal Ministro dell'interno di concerto con quelli delle finanze e del tesoro.

Art. 15.

Presso il Ministero dell'interno è istituita una Commissione consultiva composta come appresso:

a) da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'Interno di grado non inferiore a Vice prefetto, che la presiede;

b) da un funzionario, di grado non inferiore ad Ispettore generale, designato dal Ministero del tesoro;

c) da tre funzionari di grado non inferiore ad Ispettore generale, rispettivamente designati dai Ministeri delle finanze e dei lavori pubblici nonché dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica;

d) dal dirigente dell'Ufficio per gli affari del comune di Roma presso il Ministero dell'interno;

e) dal dirigente della divisione per i servizi della finanza locale presso il Ministero dell'interno;

f) da due membri effettivi e due supplenti designati dal Consiglio comunale e scelti fra persone esperte in materia giuridica, amministrativa e tecnica;

g) da un rappresentante di ciascuna amministrazione interessata o dall'organo individuale di cui sia prescritto dalla legge il parere in ordine alle deliberazioni da prendersi in esame.

I membri suindicati intervengono, su invito del competente ufficio del Ministero dell'interno, esclusivamente per l'esame di deliberazioni concernenti materia di competenza delle rispettive amministrazioni.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione).

Soppresso.

Art. 31.

(Commissione consultiva)

Identico.

a) da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno, con qualifica non inferiore a Prefetto, che la presiede;

b) da tre funzionari con qualifica non inferiore ad Ispettore generale, rispettivamente designati dai Ministeri del tesoro, delle finanze, e dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica;

c) da due funzionari con qualifica non inferiore ad Ispettore generale, designati dal Ministro dei lavori pubblici, uno dei quali appartenente alla sezione urbanistica del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

identico;

identico;

identico;

identico;

Identico.

(Segue: *Disegno di legge dei senatori Donini ed altri.* — N. 1296).

(Segue: *Disegno di legge del Governo.* — N. 1760).

I membri di cui alla lettera *f*) esercitano le funzioni per un periodo di quattro anni e decadono di diritto con lo scioglimento del Consiglio comunale, pur rimanendo in carica fino alla nomina dei successori.

Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da un funzionario dell'amministrazione civile dell'Interno, di grado non inferiore a Consigliere di 1^a classe.

La Commissione di cui al presente articolo è nominata con decreto del Ministro dell'interno.

Non possono essere designati a far parte della Commissione consultiva ai sensi della lettera *f*) del presente articolo:

1) i membri del Consiglio comunale delle Commissioni amministrative delle aziende speciali del Comune, nonchè i loro parenti sino al secondo grado, il coniuge e gli affini di primo grado;

2) coloro che si trovino in condizioni di incompatibilità per la elezione a Consigliere comunale.

Art. 22.

La Commissione di cui all'articolo 15 deve esprimere parere sulle deliberazioni la cui approvazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è attribuita al Ministro dell'interno, col parere o concerto con altre amministrazioni statali, eccettuate le deliberazioni concernenti il bilancio, i mutui e i tributi.

Il parere della Commissione sostituisce quello di altre amministrazioni statali o il concerto con le medesime e il parere degli organi individuali.

Qualora siano previsti dalla legge pareri di speciali organi collegiali, la Commissione si pronuncia sentiti detti organi.

Il Ministro dell'interno può richiedere il parere della Commissione su ogni altra deliberazione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Identico.

Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da un funzionario della amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a Consigliere di 1^a Classe.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 32.

(*Compiti della Commissione consultiva*).

La Commissione di cui all'articolo precedente deve esprimere parere sulle deliberazioni la cui approvazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è attribuita al Ministro dell'interno, col parere o concerto con altre amministrazioni statali, eccettuate le deliberazioni concernenti il bilancio, i mutui e i tributi.

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: *Disegno di legge dei senatori Donini ed altri.* — N. 1296).

(Segue: *Disegno di legge del Governo.* — N. 1760).

Art. 23.

Salvi i termini e la procedura previsti dalle leggi per i pareri di organi collegiali, nell'approvazione delle deliberazioni demandate ad amministrazioni centrali dello Stato, diverse da quella dell'interno, si osservano la procedura ed i termini stabiliti nel precedente articolo 19.

Art. 24.

In ordine alle deliberazioni concernenti il piano regolatore e il regolamento edilizio, rimangono fermi i poteri del Ministro dei lavori pubblici, nonchè la procedura stabilita dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 25.

Nei confronti del comune di Roma, i poteri attribuiti al Prefetto e alla Giunta provinciale amministrativa, dal testo unico 15 ottobre 1925, n. 1578, in materia di aziende municipalizzate, sono devoluti al Ministro dell'interno.

(Ved. secondo comma articolo 14).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 33.

(Termini per i controlli di merito demandati ad Amministrazioni centrali dello Stato).

Salvi i termini e la procedura previsti dalle leggi per i pareri di organi collegiali, nell'approvazione delle deliberazioni demandate ad amministrazioni centrali dello Stato, diverse da quella dell'interno, si osservano la procedura ed i termini stabiliti nel precedente articolo 29.

Art. 34.

(Controlli relativi al piano regolatore e al regolamento edilizio).

Identico.

Art. 35.

(Controlli relativi alle aziende municipalizzate)

Nei confronti del comune di Roma, i poteri attribuiti al Prefetto e alla Giunta provinciale amministrativa, dal testo unico 15 ottobre 1925, n. 1578, in materia di aziende municipalizzate, sono devoluti agli organi di cui agli articoli 24 e 28.

Art. 36.

(Adempimenti esecutivi e compiti di segreteria)

L'Ufficio per gli affari del comune di Roma, presso la Direzione generale dell'Amministrazione civile, provvede a tutti gli adempimenti relativi al servizio dei controlli di vigilanza e di tutela sul Comune e assolve i compiti di segreteria delle Commissioni di cui agli articoli 28 e 31.

(Segue: *Disegno di legge dei senatori Donini ed altri.* — N. 1296).

(Segue: *Disegno di legge del Governo.* — N. 1760).

CAPO III.

(Della finanza e contabilità)

Art. 26.

Salvo quanto prescritto dal precedente articolo 20, n. 15, restano ferme, per l'applicazione dei tributi e per la relativa vigilanza, le disposizioni del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni ed aggiunte, quelle del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni ed aggiunte, quelle del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, nonchè qualsiasi altra disposizione di leggi e regolamenti generali in materia.

Art. 27.

I contratti del comune di Roma che riguardano alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni ed appalti di opere devono, di regola, essere preceduti da pubblici incanti con le forme stabilite per i contratti dello Stato.

È consentito di provvedere mediante licitazione privata:

- 1) quando il valore complessivo e giustificato del contratto non ecceda le lire 20 milioni;
- 2) quando la spesa non superi annualmente le lire 4 milioni e il Comune non resti obbligato oltre cinque anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;
- 3) quando, trattandosi di locazione di fondi rustici, fabbricati ed altri immobili, il canone complessivo non superi le lire 20 milioni e la durata del contratto non ecceda i nove anni.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione).

CAPO VIII.

DELLA FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 37.

(Norme applicabili in materia di tributi).

Salvo quanto prescritto dal precedente articolo 30, n. 15, restano ferme, per l'applicazione dei tributi e per la relativa vigilanza, le disposizioni del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni ed aggiunte, quelle del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni ed aggiunte, quelle del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, nonchè qualsiasi altra disposizione di leggi e regolamenti generali in materia.

Art. 38.

(Forme dei contratti).

I contratti del comune di Roma che riguardano alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni ed appalti di opere sono, di regola, preceduti da pubblici incanti con le forme stabilite per i contratti dello Stato.

È consentito di provvedere mediante licitazione privata:

1) quando il valore complessivo e giustificato del contratto non ecceda le lire 50 milioni;

2) quando la spesa non superi annualmente le lire 10 milioni e il Comune non resti obbligato oltre cinque anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;

3) quando, trattandosi di locazione di fondi rustici, fabbricati ed altri immobili, il canone complessivo non superi le lire 50 milioni e la durata del contratto non ecceda i nove anni.

Si può anche procedere alla trattativa privata quando il valore complessivo dei contratti non ecceda la metà delle cifre suindicate.

(Segue: *Disegno di legge dei senatori Donini ed altri.* — N. 1296).

(Segue: *Disegno di legge del Governo.* — N. 1760).

Anche all'infuori dei casi previsti dal comma precedente, il Ministro dell'interno può consentire che i contratti seguano a licitazione privata, quando tale forma di appalto risulti più vantaggiosa per il Comune.

Il Ministro può anche autorizzare la trattativa privata, allorchè ricorrano comprovate circostanze eccezionali e ne sia evidente la necessità o la convenienza.

Art. 28.

I contratti che eccedono i limiti di valore indicati nell'articolo 27, oltre i quali non è consentito procedere a licitazione privata senza preventiva autorizzazione, sono, entro dieci giorni dalla stipulazione, trasmessi in copia integrale al Ministro dell'interno, che ne accusa ricevuta.

I contratti suddetti impegnano l'ente solo dopo che siano trascorsi quindici giorni dal ricevimento da parte del Ministro, che può, entro tale termine, negare ad essi la esecutività, oltre che per violazione di legge, per gravi motivi d'interesse dell'ente o per altri gravi motivi di interesse pubblico.

Qualora, entro quindici giorni dal ricevimento, il Ministro chieda al Comune, chiarimenti od elementi integrativi di giudizio, il termine di cui al precedente comma decorre dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione.

Art. 29.

Il bilancio di previsione deve essere deliberato entro il quindici ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

Trascorso detto termine, la compilazione del bilancio è deferita al Ministro dell'interno che vi provvede mediante commissario.

Le deliberazioni del Consiglio comunale concernenti il bilancio sono pubblicate in copia nell'albo pretorio per otto giorni. Durante lo stesso termine il bilancio deve essere depositato nella segreteria del Comune a disposizione del pubblico.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Anche all'infuori dei casi previsti dal comma secondo, il Consiglio comunale può consentire che i contratti seguano a licitazione privata, quando tale forma di appalto risulti più vantaggiosa per il Comune.

Il Consiglio comunale può anche autorizzare la trattativa privata, allorchè ricorrano comprovate circostanze eccezionali e ne sia evidente la necessità o la convenienza.

Soppresso.

Art. 39.

(*Bilancio di previsione*).

Identico.

(Segue: *Disegno di legge dei senatori Donini ed altri.* — N. 1296).

(Segue: *Disegno di legge del Governo.* — N. 1760).

Il bilancio è approvato con decreto del Ministro dell'interno di concerto con quelli delle finanze e del tesoro.

Col decreto di approvazione del bilancio si provvede anche sui ricorsi e sulle opposizioni al bilancio stesso.

Al Ministro dell'interno di concerto con quelli delle finanze e del tesoro sono demandate le attribuzioni di cui agli articoli 320 e 332 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, nonchè la determinazione della percentuale delle spese facoltative, anche in deroga al disposto dell'articolo 314 del cennato testo unico 3 marzo 1934, n. 383, modificato dalla legge 28 aprile 1951, n. 346.

Art. 30.

Il tesoriere è tenuto a rendere il conto entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio.

Qualora il conto non sia presentato entro il termine suddetto, la Giunta municipale ne dispone la compilazione d'ufficio, a spese del tesoriere, al quale, inoltre, applica una sanzione consistente nel pagamento di una somma da lire 10 mila a lire 100 mila, il cui ammontare è devoluto a favore dell'Ente comunale di assistenza.

Ove la Giunta municipale non provveda, il Ministro dell'interno fa compilare d'ufficio il conto, con le modalità di cui al comma precedente, ed applica le sanzioni suaccennate.

Il conto del tesoriere, completato, a cura dell'ufficio comunale, con la indicazione dei residui e con il conto patrimoniale, è sottoposto dal Sindaco, entro un mese dalla sua presentazione, all'esame dei revisori. Tale esame deve essere effettuato nel termine di due mesi, decorso il quale il conto è comunque sottoposto alla deliberazione del Consiglio comunale.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 40.

(*Conto consuntivo; termini e sanzioni*).

Identico.

(Segue: *Disegno di legge dei senatori Donini ed altri.* — N. 1296).

Segue: *Disegno di legge del Governo.* — N. 1760).

Art. 31.

Il Consiglio comunale delibera sul conto entro il 31 ottobre successivo alla chiusura dell'esercizio.

La deliberazione del Consiglio è notificata, entro quindici giorni, per mezzo del messo comunale, al tesoriere in quanto porti variazioni nel carico o nel discarico, con invito a prendere cognizione, entro trenta giorni, nella segreteria del Comune, del conto e di tutti i documenti che ad esso si riferiscono.

Contemporaneamente alla notifica di cui al comma precedente, il Sindaco, con avviso affisso per otto giorni all'albo pretorio del Comune, dà notizia al pubblico dell'avvenuta deliberazione del conto e del deposito di esso, con tutti gli elementi che vi si riferiscono, nell'ufficio di segreteria.

Il tesoriere e gli amministratori, nonché qualsiasi cittadino, possono, nel termine di 30 giorni rispettivamente dalla notifica o dall'affissione, presentare per iscritto e senza spese, deduzioni, osservazioni, reclami.

Art. 32.

Scaduti i termini indicati nell'ultimo comma dell'articolo precedente, il conto, con i documenti giustificativi della entrata e della spesa e con le deduzioni, osservazioni, reclami eventualmente presentati, o, in mancanza, con esplicita dichiarazione che nessuna deduzione, osservazione o reclamo venne presentato nei termini prescritti, è trasmesso dal Sindaco al Ministro dell'interno, per l'approvazione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 41.

(Conto consuntivo: deliberazioni del Consiglio comunale, pubblicità, ricorsi).

Identico.

Art. 42.

(Conto consuntivo: controlli di legittimità e di merito).

Scaduti i termini indicati nell'ultimo comma dell'articolo precedente, il conto, con i documenti giustificativi della entrata e della spesa e con le deduzioni, osservazioni, reclami eventualmente presentati, o, in mancanza, con esplicita dichiarazione che nessuna deduzione, osservazione o reclamo venne presentato nei termini prescritti, è trasmesso dal Sindaco al Ministro dell'interno, per l'esame di legittimità e alla Commissione di controllo per l'esame di merito.

(Segue: *Disegno di legge dei senatori Donini ed altri.* — N. 1296).

Segue: *Disegno di legge del Governo.* — N. 1760).

Il conto consuntivo è approvato con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro.

Il decreto ministeriale che approva il conto consuntivo è notificato e pubblicato, a cura del Sindaco, nei modi e nei termini stabiliti nel terzo comma dell'articolo precedente. Contro di esso è ammesso ricorso alla Corte dei conti da parte degli interessati, del Sindaco nonché di qualsiasi contribuente, ancorchè non abbiano previamente proposto reclamo a' termini dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

CAPO IV.

(Dei lavori pubblici)

Art. 33.

Ferma restando l'osservanza delle disposizioni contenute nella legge 24 marzo 1932, n. 355, in quanto difformi dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, la Commissione speciale prevista dall'articolo 3 della legge 24 marzo 1932, n. 355, esprime pareri in materia di progetti e di questioni urbanistiche relative al piano regolatore di Roma.

Art. 34.

Le opere pubbliche del Comune si eseguono in base a progetti compilati dai competenti Uffici tecnici.

Quando la speciale natura delle opere o particolari motivi di urgenza lo rendano necessario, la compilazione dei progetti può essere affidata a professionisti privati. L'inca-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Soppresso.

Il decreto ministeriale e il provvedimento della Commissione di controllo che approvano il conto consuntivo sono notificati e pubblicati a cura del Sindaco, nei modi e nei termini stabiliti nel terzo comma dell'articolo precedente. Contro di essi è ammesso ricorso alla Corte dei conti da parte degli interessati, del Sindaco nonché di qualsiasi contribuente, ancorchè non abbiano previamente proposto reclamo a' termini dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

CAPO IX.

DEI LAVORI PUBBLICI.

Art. 43.

*(Progetti e questioni
relativi al piano regolatore).*

Rimane ferma l'istituzione della Commissione speciale prevista dall'articolo 3 del regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito in legge con modificazioni con la legge 24 marzo 1932, n. 355. Detta Commissione esprime pareri in materia di progetti e di questioni urbanistiche relativi al piano regolatore di Roma.

In ogni altro caso si applicano le disposizioni contenute nella legge 17 agosto 1942, n. 1150.

Art. 44.

(Progetti di opere pubbliche del Comune).

Identico.

Identico.

(Segue: *Disegno di legge dei senatori Donini ed altri.* — N. 1296).

(Segue: *Disegno di legge del Governo.* — N. 1760).

rico di compilare un progetto non conferisce titolo al privato professionista per la direzione e l'esecuzione dell'opera.

I progetti di massima ed esecutivi anche se di stralcio di opere pubbliche del Comune, di importo superiore a lire 300 milioni, devono riportare il parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

I progetti di massima ed esecutivi anche se di stralcio di opere pubbliche, d'importo compreso tra lire 50 milioni e lire 300 milioni, devono riportare il parere favorevole del Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche regionale del Lazio.

È valido il parere del predetto Comitato anche quando sia presente il numero ridotto di membri previsto dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, sul decentramento dei servizi del Ministero dei lavori pubblici, allorchè il Comitato stesso deve esaminare i seguenti argomenti:

a) progetti esecutivi di opere pubbliche comunali da eseguire col concorso dello Stato, d'importo eccedente lire 50 milioni e che non superi 150 milioni quando all'appalto dei lavori s'intenda provvedere mediante asta pubblica o licitazione privata; ovvero d'importo eccedente lire 50 milioni e che non superi lire 75 milioni quando all'esecuzione dei lavori si intenda provvedere in economia;

b) progetti esecutivi d'importo eccedente lire 50 milioni e che non superi lire 150 milioni di opere per la cui esecuzione sia chiesta la concessione a termini di legge di contribuzione dello Stato o per i quali sia prescritto il parere degli organi consultivi del Ministero dei lavori pubblici anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo;

c) determinazione di nuovi prezzi che non importino una maggiore spesa di oltre il quinto contrattuale;

d) concessioni di proroghe eccedenti i 30 giorni e che non superino 90 giorni dei termini contrattuali per l'ultimazione dei lavori.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: *Disegno di legge dei senatori Donini ed altri.* -- N. 1296).

Art. 39.

Salvi i diritti precostituiti e le necessità agricole e potabili dei territori interessati, è concessa gratuitamente ed in perpetuo al comune di Roma la utilizzazione delle acque del Tevere ed affluenti a scopo potabile e di produzione di energia elettrica per soddisfare alle esigenze della Capitale.

I progetti inerenti a tale utilizzazione saranno sottoposti a breve istruttoria per la salvaguardia dei diritti dei terzi e su di essi dovrà esprimere il proprio parere il Consiglio superiore dei lavori pubblici per essere poi approvati dal Ministro dei lavori pubblici.

Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, stabilirà quali sono le necessità agricole e potabili per le quali dovrà essere lasciata disponibile la congrua quantità di acqua.

Col decreto di approvazione dei progetti, le opere ad essi inerenti sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

La concessione decade qualora il comune di Roma entro un decennio dalla pubblicazione della presente legge non abbia usato la concessa utilizzazione; la decadenza sarà pronunciata dal Ministro dei lavori pubblici sentito il parere del Consiglio superiore.

(Segue: *Disegno di legge del Governo.* -- N. 1760).

Art. 47.

I pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche regionali del Lazio sono comunicati al Comune per tramite del Ministero dell'interno.

È riservata a favore del comune di Roma la utilizzazione, a scopo di produzione di energia elettrica, per soddisfare le esigenze della Capitale, di tutte le acque disponibili nel corso del fiume Tevere dalla confluenza con il fiume Chiascio fino al mare, e altresì quelle del corso del fiume Aniene dalla centrale elettrica di Subiaco sino alla confluenza con il Tevere.

Ai fini del precedente comma, oltre le acque per le quali sia già intervenuto provvedimento di concessione, non sono disponibili quelle per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata presentata domanda di concessione su cui siasi già pronunciato favorevolmente in via definitiva il competente organo consultivo del Ministero dei lavori pubblici.

La riserva ha la durata di 12 anni dall'entrata in vigore della presente legge. Entro il primo quadriennio, il Comune deve presentare al Ministero dei lavori pubblici il piano di massima per la utilizzazione delle acque, che sarà approvato dal Ministro, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, nei sei mesi successivi; entro il secondo quadriennio, il Comune deve presentare i relativi progetti esecutivi, che saranno approvati a norma delle leggi vigenti, previa istruttoria abbreviata. In tale sede, sentiti i Ministeri rispettivamente competenti, saranno determinati i quantitativi di acqua da destinarsi all'approvvigionamento idrico ed alle necessità agricole dei territori interessati.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione).

Soppresso.

CAPO X.

PIANO GENERALE DI UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE DEL BACINO IMBRIFERO DEL TEVERE

Art. 45.

La utilizzazione ad uso potabile, irriguo e di produzione di energia elettrica delle acque disponibili del bacino del Tevere e dei suoi affluenti è riservata a favore della capitale e delle popolazioni del bacino imbrifero suddetto.

Ai fini del precedente comma, non sono disponibili: *a)* le acque per le quali sia già intervenuto provvedimento di concessione; *b)* le acque per le quali sia stata presentata domanda di concessione su cui, precedentemente alla data del 1° ottobre 1957, il Consiglio superiore dei lavori pubblici si sia già pronunciato favorevolmente; *c)* le acque suscettibili di essere utilizzate per incrementare o la potenza o la produzione o la possibilità di regolazione di impianti idroelettrici in atto, in virtù di concessioni assentite anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, purchè le domande di potenziamento degli impianti siano state presentate entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge; *d)* le acque destinate al reintegro, mediante costruzione d'invasi, di acque prelevate o da prelevarsi a scopo potabile ed igienico.

Il Comune di Roma, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, dovrà presentare al Ministero dei lavori pubblici, sotto pena di decadenza dalla riserva, un piano generale di utilizzazione delle acque disponibili del bacino del Tevere e dei suoi affluenti per scopi potabili, irrigui e di produzione di energia elettrica, coordinando le necessità presen-

(Segue: *Disegno di legge dei senatori Donini ed altri.* — N. 1296).

(Segue: *Disegno di legge del Governo.* — N. 1760).

La inosservanza, da parte del Comune, dei predetti termini nonchè di quelli entro i quali dovranno essere eseguite le opere, importa decadenza dalla riserva o dalla concessione.

I definitivi provvedimenti ministeriali in ordine all'approvazione dei progetti esecutivi saranno adottati e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica entro il successivo terzo quadriennio.

Con i decreti di approvazione dei progetti esecutivi è concessa al comune di Roma la utilizzazione, per il periodo di 60 anni, delle acque previste dai progetti stessi.

Restano a carico del comune di Roma i sovracani previsti a favore degli enti locali che vi abbiano diritto ai termini dell'articolo 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive disposizioni, per quanto non derogato dalla presente legge.

CAPO V.

(*Dell'igiene e sanità*).

Art. 35.

Nel territorio del comune di Roma sono esercitate dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica le attribuzioni demandate al Prefetto o alla Giunta provinciale amministra-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

ti e future della Capitale con quelle degli altri Comuni rivieraschi e del bacino imbrifero.

Il piano sarà redatto sentita una Commissione nominata dal Ministro dei lavori pubblici e composta, oltre che dal Sindaco di Roma, che la presiederà, dai rappresentanti di ognuna delle Camere di commercio delle provincie ricadenti nel bacino del Tevere e dei suoi affluenti e da tre Sindaci designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani.

Il piano generale di utilizzazione delle acque disponibili di cui al presente articolo sarà approvato dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Le acque riconosciute dal piano generale necessarie per il soddisfacimento dei bisogni della Capitale e degli altri Comuni del bacino imbrifero saranno concesse con decreti del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze, previa istruttoria abbreviata ai sensi della legge 11 dicembre 1933, numero 1775.

I Comuni interessati decadranno dal diritto alla concessione qualora non diano inizio alle opere entro quattro anni dalla data del relativo decreto.

L'energia elettrica che sarà sviluppata con le concessioni di cui al presente articolo deve essere riservata unicamente a favore del Comune di Roma e dei Comuni ricadenti nel bacino imbrifero del Tevere e dei suoi affluenti.

CAPO XI.

DELL'IGIENE E SANITÀ.

Art. 46.

(Attribuzioni deferite all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica).

Identico.

(Segue: *Disegno di legge dei senatori Donini ed altri.* — N. 1296).

(Segue: *Disegno di legge del Governo.* — N. 1760).

tiva dal testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, numero 1265, e successive modificazioni ed aggiunte, in materia di:

1) sanitari condotti, di cui agli articoli 67, 75 e 79;

2) acqua potabile, di cui all'articolo 248;

3) regolamenti locali d'igiene e sanità, di cui all'articolo 345;

4) ricorsi gerarchici contro i provvedimenti in materia sanitaria adottati dal Sindaco, di cui all'articolo 357;

5) regolamento per le migliorie igieniche negli alberghi, di cui al regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102;

6) repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 1° luglio 1926, n. 1361;

7) vigilanza sanitaria sulle carni, di cui al regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298;

8) disciplina igienica delle produzioni e dei commerci delle acque gassose, di cui al regio decreto 29 ottobre 1931, n. 1601;

9) tutela igienica del baliatico, di cui al decreto ministeriale 6 novembre 1919;

10) polizia mortuaria, di cui agli articoli 74, 78 e 85 del regio decreto 31 dicembre 1942, n. 1880, e 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

11) raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di cui alla legge 20 marzo 1941, n. 366, e successive aggiunte e modificazioni.

Sono altresì esercitate dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica le attribuzioni del Ministro dell'interno e del Prefetto di cui:

12) all'articolo 2 del regio decreto 21 agosto 1937, n. 1982, modificato dall'articolo 29

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Identico.

(Segue: *Disegno di legge dei senatori Donini ed altri.* — N. 1296).

(Segue: *Disegno di legge del Governo.* — N. 1760).

del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, concernente la disciplina nei mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli;

13) all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 12 luglio 1938, n. 1487, modificato dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, e dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 449, concernente la disciplina dei mercati all'ingrosso del pesce.

Art. 36.

Nel territorio del comune di Roma sono devolute all'Amministrazione comunale le attribuzioni demandate al Prefetto, a' termini del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive aggiunte e modificazioni, in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale sanitario e tecnico-sanitario comunale.

I relativi provvedimenti sono adottati dalla Giunta municipale o dal Sindaco, secondo le rispettive competenze, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 4 e 10 della presente legge.

Art. 37.

In deroga a quanto disposto dal testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e dal Regolamento dei concorsi a posti di sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281,

(Segue: Testo proposto dalla Commissione).

Art. 47.

(Attribuzioni deferite alla Giunta municipale ed al Sindaco).

Identico.

I relativi provvedimenti sono adottati dalla Giunta municipale o dal Sindaco, secondo le rispettive competenze, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 8 e 14 della presente legge.

Art. 48.

(Concorsi per il reclutamento del personale sanitario del Comune e assegnazione delle sedi).

Identico.

(Segue: *Disegno di legge dei senatori Donini ed altri.* — N. 1296).

(Segue: *Disegno di legge del Governo.* — N. 1760).

e successive modificazioni, i concorsi pubblici per il reclutamento del personale sanitario condotto e tecnico-sanitario comunale, di qualsiasi ordine e grado, sono indetti dal Comune, che provvede alla nomina delle Commissioni giudicatrici e ne cura lo svolgimento secondo le norme contenute nel proprio Regolamento.

La designazione delle sedi prescelte da parte dei medici condotti, dei veterinari e delle ostetriche partecipanti ai concorsi è fatta dagli interessati all'atto dell'approvazione della graduatoria di merito, secondo l'ordine di preferenza determinato dalla graduatoria stessa.

Il trasferimento dalle condotte rurali a quelle urbano-periferiche ed urbane vacanti ha luogo in esito a concorsi interni appositamente indetti, giusta le norme contenute nel Regolamento comunale.

Art. 38.

Nulla è innovato per quanto concerne la procedura dei concorsi, la nomina e lo stato giuridico riguardanti l'ufficiale sanitario.

Art. 39.

In deroga a quanto prescritto dall'articolo 82 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, i laboratori d'igiene e profilassi istituiti presso l'ufficio d'igiene e sanità di Roma, hanno competenza nei limiti del territorio comunale e ad essi sovraintende l'ufficiale sanitario del Comune.

Restano fermi i poteri del medico provinciale di cui all'articolo 83 del testo unico delle leggi sanitarie.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 49.

*(Procedura per l'assunzione
dell'ufficiale sanitario).*

Identico.

Art. 50.

(Laboratori comunali d'igiene e profilassi).

Identico.

Soppresso.

(Segue: *Disegno di legge dei senatori Donini ed altri.* — N. 1296).

(Segue: *Disegno di legge del Governo.* — N. 1760).

Finchè non verrà provveduto da parte dell'Amministrazione provinciale di Roma ad impiantare un laboratorio di igiene e profilassi per i Comuni della Provincia, provvederà il laboratorio di cui al 1° comma del presente articolo.

La spesa per il funzionamento dei laboratori di cui al primo comma è considerata obbligatoria ed il Comune è esonerato dal corrispondere alla Provincia il contributo previsto dall'ultimo comma del citato articolo 82 del testo unico delle leggi sanitarie.

Art. 40.

Fermo rimanendo il disposto dell'articolo 17, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, sul decentramento del Ministero dei lavori pubblici, sono sottoposti al Consiglio superiore di sanità i progetti della costruzione di acquedotti, fognature, ospedali, sanatori, cimiteri, mattatoi ed opere igieniche di ogni genere predisposti dal comune di Roma, anche se da eseguirsi col concorso dello Stato, di importo superiore a lire 300 milioni.

Sono, altresì, sottoposte al Consiglio superiore di sanità, le opere igieniche interessanti più Provincie, qualunque ne sia l'importo.

CAPO VI.

(Delle antichità e belle arti).

Art. 41.

Ferme restando le vigenti disposizioni sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Identico.

Identico.

Art. 51.

*(Materie sottoposte al controllo
del Consiglio superiore di sanità).*

Identico.

CAPO XIII.

DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI.

Art. 52.

*(Destinazione delle cose mobili rinvenute
in località appartenenti al demanio o al
patrimonio del Comune).*

Ferme restando le vigenti disposizioni sulla
tutela delle cose di interesse artistico o sto-

(Segue: *Disegno di legge dei senatori Donini ed altri.* — N. 1296).

(Segue: *Disegno di legge del Governo.* — N. 1760).

il Ministero della pubblica istruzione può consentire il deposito perpetuo, nei Musei e nelle raccolte del comune di Roma, delle cose mobili — soggette alle disposizioni medesime ed in base ad esse appartenenti allo Stato — rinvenute in località appartenenti al demanio o al patrimonio comunale, semprechè le cose medesime non siano ritenute necessarie per l'incremento o la valorizzazione delle raccolte statali esistenti a Roma.

Nei casi di cui al comma precedente, il Comune rinuncia ad ogni diritto ad esso spettante sugli oggetti rinvenuti, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e provvederà a proprie spese alla liquidazione del premio spettante al rinvenitore e ad altri, in base alla legge stessa.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

rico, il Ministero della pubblica istruzione consente il deposito perpetuo, nei musei e nelle raccolte del comune di Roma, delle cose mobili — soggette alle disposizioni medesime ed in base ad esse appartenenti allo Stato — rinvenute in località appartenenti al demanio o al patrimonio comunale.

Parimenti in deposito perpetuo sono concesse le cose di interesse artistico o storico, di pertinenza dello Stato, dovunque rinvenute, inerenti alle origini, alla storia e allo sviluppo del Campidoglio, delle mura e porte urbane e dei monumenti in genere conservati dal Comune.

Qualora dette cose siano ritenute necessarie per l'incremento o la valorizzazione delle raccolte statali esistenti in Roma, si procederà ad uno scambio con altre cose che interessino le collezioni e i monumenti del Comune.

Nei casi di cui al primo e al secondo comma il Comune rinuncia ad ogni diritto ad esso spettante sugli oggetti rinvenuti, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e provvederà a proprie spese alla liquidazione del premio spettante al rinvenitore e ad altri, in base alla legge stessa.

(Segue: *Disegno di legge dei senatori Donini ed altri.* — N. 1296).

Art. 42.

A decorrere dal 1° gennaio 1956 è autorizzata la concessione a favore del comune di Roma di un contributo annuo di lire 5 miliardi ed a favore della provincia di Roma di lire 500 milioni quale concorso dello Stato per gli oneri che detti Enti sostengono in relazione alle esigenze derivanti dall'essere la città di Roma sede della Capitale della Repubblica. Tale contributo sarà stanziato nello stato di previsione della spesa dal Ministero dell'interno.

(Segue: *Disegno di legge del Governo.* — N. 1760).

TITOLO II
ORDINAMENTO FINANZIARIO

CAPO I

(*Provvedimenti in materia finanziaria.*)

Art. 42.

È autorizzata, per il triennio 1957-59, la concessione a favore del comune di Roma, di un contributo annuo di lire 4.000.000.000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, a titolo di concorso dello Stato negli oneri finanziari che il Comune sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della capitale della Repubblica.

La erogazione del contributo è disposta con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con quelli del tesoro e delle finanze, ed è subordinata all'adozione, da parte del comune di Roma, dei provvedimenti che i Ministri anzidetti, sentita la Commissione prevista dal precedente articolo 15, ritengono necessari per il risanamento del bilancio medesimo.

Art. 48-bis (1).

Alla copertura dell'onere di lire 4.000 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio 1957-58, sarà provveduto a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

(1) Articolo aggiuntivo presentato dal Governo in Commissione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

TITOLO II
PROVVEDIMENTI IN MATERIA
FINANZIARIA

CAPO I
DEI CONTRIBUTI DELLO STATO
A FAVORE DELLA CAPITALE.

Art. 53.

(*Contributo permanente dello Stato*).

È autorizzata, a decorrere dall'anno solare 1957, la concessione, a favore del Comune di Roma, di un contributo annuo di lire 5 miliardi, a titolo di concorso dello Stato negli oneri finanziari che il Comune sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della capitale della Repubblica.

Soppresso;

Il contributo, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, è suscettibile di revisione decennale.

Art. 54.

(*Copertura finanziaria*).

Alla copertura dell'onere di lire 5.000 milioni derivante dall'attuazione dell'articolo 53 della presente legge per l'anno solare 1957, sarà provveduto a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1957-58.

(Segue: *Disegno di legge dei senatori Donini ed altri.* — N. 1296).

Art. 43.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Roma, per il finanzia-

(Segue: *Disegno di legge del Governo.* — N. 1760).

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 48 (1).

L'articolo 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 103 è modificato come appresso:

« La Cassa depositi e prestiti e gli Istituti previdenziali e di assicurazione sono autoriz-

(1) Le parti sottolineate indicano emendamenti apportati dal Governo al proprio testo e comunicati alla Commissione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Identico.

Art. 55.

*(Trasferimento al Comune di Roma
di beni patrimoniali dello Stato).*

Sono trasferiti gratuitamente al Comune di Roma i beni immobili di pertinenza del demanio patrimoniale dello Stato di cui all'elenco allegato alla presente legge.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a porre in essere gli atti traslativi e ad approvarli con proprio decreto.

Il Ministro per le finanze è altresì autorizzato a trasferire gratuitamente al Comune di Roma, entro il termine di dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge, altri immobili di pertinenza del Demanio patrimoniale dello Stato.

Gli atti traslativi relativi ai beni di cui al comma precedente saranno adottati dal Ministro per le finanze con proprio decreto sentita una apposita Commissione parlamentare composta da sei senatori e da sei deputati.

Il valore complessivo degli immobili di cui al presente articolo non potrà superare l'importo massimo di quarantacinque miliardi di lire, in base alle stime dell'Ufficio tecnico erariale, al momento del trasferimento e per la parte di detti beni economicamente utilizzabile dal Comune di Roma ai fini del risanamento del suo bilancio.

CAPO II.

FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE.

Art. 56.

*(Contributi per le opere pubbliche
della Capitale).*

Identico.

Identico al testo del Governo.

(Segue: *Disegno di legge dei senatori Donini ed altri.* — N. 1296).

mento di opere pubbliche e per il riordina-
mento dei servizi pubblici della città, mutui,
in aggiunta a quelli autorizzati con l'articolo 2
della legge 28 febbraio 1953, n. 103, per un
ammontare complessivo di 55 miliardi, in ra-
gione di 11 miliardi all'anno a partire dal
1° gennaio 1958.

I mutui previsti dal precedente comma sono
garantiti dallo Stato. Per i singoli mutui la
garanzia sarà prestata con decreto del Mini-
stro del tesoro, di concerto con quelli dell'in-
terno e delle finanze.

Per le opere contemplate dalla legge 3 ago-
sto 1949, n. 589, è autorizzata la concessione
dei contributi statali previsti dalla medesima
legge e per le altre quella di contributi nella
misura di volta in volta fissata con decreto del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il
Ministro del tesoro, in relazione all'importanza
delle opere stesse, in misura non superiore al
4 per cento.

(Segue: *Disegno di legge del Governo.* —
N. 1760).

zati a concedere al comune di Roma per il
finanziamento di opere pubbliche di sua com-
petenza, mutui per un ammontare complessivo
di lire 80 miliardi in ragione di lire 11.000 mi-
lioni annui dal 1953 al 1957; di lire 2.000 mi-
lioni annui dal 1958 al 1960; di lire 4.000
milioni annui dal 1961 al 1963 e di lire 7.000
milioni nel 1964.

« I mutui previsti dal precedente comma sa-
ranno garantiti dallo Stato. Per i singoli mu-
tui la garanzia sarà prestata con decreto del
Ministro del tesoro, di concerto con quelli del-
l'interno e delle finanze.

« Per le opere contemplate dalla legge 3 ago-
sto 1949, n. 589 e successive modificazioni, è
autorizzata la concessione dei contributi statali
ivi previsti e, per le altre, quella di contributi
trentacinquennali nella misura di volta in volta
fissata con decreto del Ministro dei lavori pub-
blici di concerto con il Ministro del tesoro,
in relazione alla importanza delle opere stesse,
in misura non superiore al 4 per cento.

« Quando i mutui non siano contratti con la
Cassa depositi e prestiti, la percentuale del
contributo previsto dalla legge 3 agosto 1949,
n. 589 e successive modificazioni, è elevata,
per la durata effettiva del mutuo, del 40 per
cento della differenza fra il saggio praticato
dalla Cassa medesima e quello dell'ente mu-
tuante, purchè quest'ultimo saggio non superi
il 7 per cento. Tuttavia, nel caso in cui il sag-
gio suddetto sia più elevato, la maggiorazione
del contributo potrà essere concessa calcolan-
dola soltanto per la parte non eccedente il
7 per cento.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Identico al testo del Governo.

« Ove il Comune non ottemperi ai pagamenti alle scadenze stabilite, il Ministero per il tesoro, dietro semplice notifica ad esso fatta dell'avvenuta inadempienza e senza obbligo di previa escussione del debitore da parte dell'Istituto mutuante, provvede ad eseguire il pagamento delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura prevista dall'articolo 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo surrogato all'istituto mutuante in tutte le ragioni di diritto nei confronti del Comune.

Per le opere contemplate dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni, è autorizzata la concessione dei contributi statali ivi previsti e, per le altre, quella di contributi trentacinquennali nella misura del 4 per cento ».

identico;

(Segue: *Disegno di legge dei senatori Donini ed altri.* — N. 1296).

(Segue: *Disegno di legge del Governo.* — N. 1760).

« I programmi annuali sono approvati con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quelli dell'interno e del tesoro.

« Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono autorizzati limiti di impegno di lire 450 milioni per gli esercizi dal 1952-53 al 1956-57; di lire 80 milioni dal 1958-1959 al 1960-61; di lire 160 milioni dal 1961-62 al 1963-64 e di lire 230 milioni nell'esercizio 1964-65.

« La somma di lire 112.000 milioni occorrente per il pagamento dei contributi di cui al precedente comma sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 450 milioni nell'esercizio 1952-53; di lire 900 milioni nel 1953-54; di lire 1.350 milioni nel 1954-55; di lire 1.800 milioni nel 1955-56; di lire 2.250 milioni dal 1956-57 al 1957-58; di lire 2.330 milioni nel 1958-59; di lire 2.410 milioni nel 1959-1960; di lire 2.490 milioni nel 1960-61, di lire 2.650 milioni nel 1961-62; di lire 2.810 milioni nel 1962-63; di lire 2.970 milioni nel 1963-64; di lire 3.200 milioni dal 1964-65 al 1986-87; di lire 2.750 milioni nel 1987-88; di lire 2.300 milioni nel 1988-89; di lire 1.850 milioni nel 1989-90; di lire 1.400 milioni nel 1990-91; di lire 950 milioni dal 1991-92 al 1992-93, di lire 870 milioni nel 1993-94; di lire 790 milioni nel 1994-95; di lire 710 milioni nel 1995-96; di lire 550 milioni nel 1996-97; di lire 390 milioni nel 1997-98; di lire 230 milioni nel 1998-99 ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

« I programmi annuali sono approvati con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello dell'interno e del tesoro. Nello stesso decreto è dichiarata la misura del contributo statale a norma del precedente terzo comma.

« Previo accordo con il Sindaco di Roma sulla scelta delle opere da eseguirsi e sentita la Commissione di cui al precedente articolo 31, il Ministro del tesoro assume annualmente l'iniziativa della ripartizione dei mutui fra gli istituti finanziatori a norma del presente articolo ».

Identico.

Identico.

(Segue: *Disegno di legge dei senatori Donini ed altri.* — N. 1296).

(Segue: *Disegno di legge del Governo.* — N. 1760).

Art. 44.

È fatto divieto al comune di Roma, ai dipendenti Servizi in economia con bilancio speciale e alle Aziende municipalizzate di assumere, a qualsiasi titolo e per qualsiasi durata, personale di ogni qualifica e mansione, salve le assunzioni a copertura dei posti di organico.

Le assunzioni di personale in violazione del precedente divieto sono nulle e il Ministero dell'interno è autorizzato a stralciarne la spesa dal competente bilancio, disponendone il recupero, ove sia stata già fatta, a carico solidalmente di tutti coloro che l'hanno ordinata. Il provvedimento ministeriale, immediatamente esecutivo, è impugnabile dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ai sensi dell'articolo 26 del testo unico 26 giugno 1942, n. 1054, o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; soltanto dopo che sia stata versata la somma soggetta a recupero.

Art. 43.

Il comune di Roma è dichiarato stazione di soggiorno e turismo ed è autorizzato ad applicare, nei limiti del territorio comunale, l'imposta di soggiorno non oltre le seguenti misure giornaliere:

Alberghi di lusso	L. 120
Alberghi di 1 ^a categoria	» 100
Alberghi di 2 ^a categoria e pensioni di 1 ^a categoria	» 80

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

CAPO III

DISCIPLINA DELLE ASSUNZIONI
DI PERSONALE.

Art. 57.

(*Divieto di assunzioni fuori organico*).

Identico.

Soppresso.

(Segue: *Disegno di legge dei senatori Donini ed altri.* — N. 1296).

(Segue: *Disegno di legge del Governo.* — N. 1760).

Alberghi di 3 ^a categoria e pensioni	
di 2 ^a categoria	L. 60
Alberghi di 4 ^a categoria e pensioni	
di 3 ^a categoria	» 40
Locande e altri alloggi consimili	» 25

Il gettito dell'imposta è devoluto per intero al Comune, il quale, ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto legislativo 15 aprile 1926, n. 765, ne tiene separata gestione, destinandolo a spese per l'incremento del turismo.

CAPO II.

(*Provvedimenti per la zona industriale.*)

Art. 45.

Il termine del 31 dicembre 1956, previsto dalla legge 4 novembre 1951, n. 1359, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1960.

PER LO SVILUPPO DELLE INDUSTRIE IN ROMA.

Art. 11.

Le disposizioni della legge 6 febbraio 1941, n. 346, istitutiva della zona industriale di Roma, si applicano a tutti i comprensori del territorio del comune di Roma che saranno destinati a sede di attività industriali a norma del piano regolatore approvato in base alla legge 17 agosto 1942, n. 1150.

(Segue: Testo approvato dalla Commissione).

Soppresso.

Soppresso.

(Segue: *Disegno di legge dei senatori Donini ed altri.* — N. 1296).

Art. 12.

Per la concessione di finanziamenti a favore delle imprese che procedono alla installazione o ampliamento di impianti nelle località destinate a sede di attività industriali nel territorio del comune di Roma è istituita una Sezione speciale di credito presso la Banca nazionale del lavoro.

Art. 13.

La Sezione di credito industriale della Banca nazionale del lavoro è autorizzata, anche in deroga al proprio statuto ed alle vigenti disposizioni, a concedere per l'attuazione delle

(Segue: *Disegno di legge del Governo.* — N. 1760).

Art. 46.

L'articolo 9 della legge 6 febbraio 1941, n. 346, è sostituito dal seguente:

« L'indennità di espropriazione dei terreni sarà ragguagliata alla media dei valori venali che i terreni, considerati indipendentemente dalla loro eventuale edificabilità, avevano, nel triennio anteriore alla data del decreto di espropriazione dei terreni stessi.

« L'indennità di espropriazione per i fabbricati non rustici e per quelli non considerati ai fini tributari, come accessori d'un fondo, sarà determinata sulla media del valore venale e dell'imponibile netto, alla data di pubblicazione della presente legge, capitalizzato ad un tasso dal 3,50 per cento al 7 per cento a seconda delle condizioni dell'edificio e della località.

« Nella determinazione del valore venale non deve tenersi alcun conto di qualsiasi incremento di valore che si sia verificato sia direttamente, sia indirettamente, in dipendenza di opere pubbliche e, in particolare, di atti di acquisto di terreni e di ogni altra operazione che si riconnettano comunque alla progettata creazione della zona industriale.

« Nessuno ha diritto ad indennità per la risoluzione dei contratti di locazione cagionati dalla suddetta espropriazione ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

(Segue: *Disegno di legge dei senatori Donini ed altri.* — N. 1296).

iniziative indicate nell'articolo precedente, finanziamenti con il concorso dello Stato, fino al complessivo importo di lire 3.000.000.000 all'anno per 5 anni.

Art. 14.

Alla Sezione di credito di cui all'articolo 12 sarà anticipata una somma di lire 2 miliardi da parte del Tesoro dello Stato e di lire 1 miliardo da parte del comune di Roma per ciascun esercizio finanziario dal 1956-57 al 1961-1962.

Il credito sarà erogato secondo le modalità che verranno stabilite nel Regolamento della Sezione stessa, che sarà approvato con decreto del Ministro del tesoro, sentito il comune di Roma e la Banca nazionale del lavoro.

In tale Regolamento dovranno essere previste particolari facilitazioni per le piccole e medie industrie.

Alla Sezione è preposto un Comitato di 7 membri di cui 4 designati dal Consiglio comunale e 3 dal Ministero del tesoro.

Art. 15.

Sui finanziamenti che saranno concessi, nei limiti previsti nel primo comma dell'articolo precedente, lo Stato concorre nel pagamento degli interessi in misura non superiore al 4 per cento e per una durata massima di 15 anni.

LINEE METROPOLITANE URBANE, SUBURBANE,
ED EXTRAURBANE E TRASPORTI FERROVIARI
EXTRAURBANI.

Art. 16.

Il comune di Roma è autorizzato a predisporre un piano per la costruzione di una rete di linee metropolitane interessanti, nell'ambito del territorio del Comune, il centro urbano, le zone suburbane e quelle extraurbane e per il riordinamento di quelle esistenti.

(Segue: *Disegno di legge del Governo.* — N. 1760).

(Segue: Testo proposto dalla Commissione).

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

(Segue: *Disegno di legge dei senatori Donini ed altri.* — N. 1296).

Inoltre il comune di Roma e le Amministrazioni provinciali di Roma, Latina, Frosinone, Viterbo e Rieti sono autorizzati a predisporre, di concerto con il Ministero dei trasporti, un piano per la costruzione di servizi ferroviari rapidi e per il riordinamento di quelli già esistenti, colleganti Roma con i vari centri delle Province sopra indicate.

La spesa relativa a quella per la costruzione ed il riordinamento sarà a carico totale dello Stato.

La gestione delle linee metropolitane sarà data in concessione al comune di Roma, che all'uopo costituirà un'azienda municipalizzata comunale; la gestione delle linee ferroviarie sarà data in concessione ad un'azienda municipalizzata consorziata che sarà costituita fra le Ferrovie dello Stato, il comune di Roma e le Amministrazioni provinciali sopra indicate, con le forme previste negli articoli 21 e seguenti del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578 e con le modalità che saranno in seguito stabilite dal Ministero dei trasporti.

Art. 17.

Le Ferrovie dello Stato cederanno gratuitamente all'Azienda consorziale di cui nell'articolo precedente i tronchi ferroviari secondari e gli impianti di interesse regionale che saranno indicati, insieme alle modalità delle cessioni, con decreto del Ministero dei trasporti.

Il Ministero dei trasporti inoltre darà in concessione all'Azienda consorziale, nelle date e con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministero stesso, quelle altre linee ferroviarie, comprese nel piano di cui nell'articolo precedente, esistenti nel territorio laziale ed attualmente gestite da altri enti.

SCUOLE.

Art. 18.

Il comune di Roma è autorizzato a predisporre un piano decennale per la costruzione di nuovi edifici scolastici per almeno 2.500

(Segue: *Disegno di legge del Governo.* — N. 1760).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Soppresso.

Soppresso.

(Segue: *Disegno di legge dei senatori Donini ed altri.* — N. 1296).

aule complessive. La priorità verrà data agli edifici per le scuole materne, elementari, medie inferiori e di avviamento professionale; le nuove scuole saranno dislocate di preferenza nelle zone di recente espansione urbanistica, lungo le direttrici del nuovo piano regolatore e nel territorio dell'Agro romano.

Per la spesa relativa, il Comune provvederà in parte attraverso il proprio bilancio ed i mutui previsti dalle leggi esistenti; inoltre, sono estesi al comune di Roma i benefici di cui all'articolo 1, lettera b), della legge 9 agosto 1954, n. 645.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Roma, ai fini dei comma precedenti, mutui per l'ammontare di 4 miliardi, in ragione di 400 milioni annui, a partire dal 1° gennaio 1956. I mutui predetti saranno garantiti dallo Stato. Per i singoli mutui la garanzia sarà prestata con decreto del Ministero del tesoro, di concerto con quello della pubblica istruzione.

UNIVERSITÀ E BIBLIOTECA NAZIONALE.

Art. 19.

A modifica della tabella A acclusa all'articolo 1 del testo unico dell'Istruzione superiore, sono istituite presso l'Università di Roma la Facoltà di agraria e la Facoltà di medicina veterinaria. Il Ministero della pubblica istruzione provvederà entro due anni a dare inizio ai corsi relativi, ed entro cinque anni al completamento delle Facoltà.

Presso la Facoltà di fisica dell'Università di Roma è istituito un corso obbligatorio di fisica nucleare. Presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Roma è istituito un corso complementare di fisica moderna.

Art. 20.

Il terreno attualmente occupato dalla caserma di Castro Pretorio viene adibito ad uso dell'Università di Roma e della Biblioteca na-

(Segue: *Disegno di legge del Governo.* — N. 1760).

(Segue: Testo proposto dalla Commissione).

Soppresso.

Soppresso.

(Segue: *Disegno di legge dei senatori Donini ed altri.* — N. 1296).

zionale « Vittorio Emanuele ». Entro cinque anni, il Ministero dei lavori pubblici provvederà a costruire su tale terreno il nuovo edificio della Biblioteca nazionale. Entro la stessa data, il Ministero della pubblica istruzione ed il Ministero dei lavori pubblici provvederanno al trasferimento nella suddetta zona delle Facoltà di ingegneria, magistero ed economia e commercio dell'Università di Roma.

Art. 21.

L'Università di Roma è autorizzata a completare l'attuale Casa dello studente mediante la costruzione di due nuovi padiglioni della capienza complessiva di 300 posti. L'Università è pure autorizzata a costruire una Casa della studentessa della capienza di 100 posti.

OSPEDALI.

Art. 22.

Il comune di Roma è autorizzato a predisporre un piano decennale per la costruzione di nuovi Ospedali della capienza complessiva di 6.000 posti letto, e per il rimodernamento e rifacimento degli Ospedali del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma.

Gli Ospedali generali di nuova costruzione dovranno appartenere alla seconda categoria (cioè da 240 a 720 posti letto ciascuno); essi saranno dislocati di preferenza nelle zone di recente espansione urbanistica e lungo le direttrici del nuovo Piano regolatore. Nelle nuove costruzioni sarà data priorità ad uno o più Ospedali pediatrici di capienza complessiva non inferiore a 500 posti letto.

La spesa relativa fa carico per un terzo sul bilancio dello Stato, per un terzo sul bilancio del comune di Roma, per un terzo sull'Amministrazione del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma. L'Amministrazione del Pio Istituto provvederà alla parte di sua competenza nei modi e con i fondi previsti dall'articolo seguente della presente legge.

(Segue: *Disegno di legge del Governo.* — N. 1760).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Soppresso.

Soppresso.

(Segue: *Disegno di legge dei senatori Donini ed altri.* — N. 1296).

Art. 23.

Gli Ospedali costruiti in base alla presente legge entrano a far parte del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, creato con regio decreto 24 maggio 1896, numero 196. L'Amministrazione dell'Ente è affidata ad un Consiglio di amministrazione che acquista i poteri previsti dal regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 625, e dalla legge 30 dicembre 1942, n. 1854, per il Presidente del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma.

Il Consiglio di amministrazione è composto di 13 membri, che durano in carica cinque anni ed eleggono nel loro seno un Presidente. I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati rispettivamente: quattro dal Consiglio comunale di Roma, uno dei quali nella persona dell'assessore all'igiene; due dal Consiglio provinciale di Roma; uno dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità; uno dal Ministero dell'interno; uno dal Ministero dei lavori pubblici; uno dal Ministero del tesoro; uno viene eletto dai direttori sanitari e dai primari, uno dagli aiuti e assistenti e uno dal rimanente personale degli Ospedali dipendenti dall'Ente.

Ai membri del Consiglio di amministrazione sono applicabili le incompatibilità stabilite dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, per gli amministratori delle Istituzioni pubbliche di beneficenza.

La Commissione consultiva prevista dal regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 625, articolo 2, e modificata con legge 30 dicembre 1942, n. 1854, è sciolta.

Il Consiglio di amministrazione redigerà entro un anno dal suo insediamento un piano di risanamento e valorizzazione del patrimonio di terre, aree fabbricabili, cave, miniere, edifici di proprietà dell'Ente, in modo da ricavare dall'incremento delle entrate e dall'eventuale vendita, mediante asta pubblica, di aliquote del patrimonio, i fondi da investire nella costruzione dei nuovi ospedali previsti dall'articolo precedente.

(Segue: *Disegno di legge del Governo.* — N. 1760).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Soppresso.

(Segue: *Disegno di legge dei senatori Donini ed altri.* — N. 1296).

IMPOSTA DI FAMIGLIA E SUL VALORE LOCATIVO.

Art. 24.

Per il comune di Roma la tariffa per l'imposta sul valore locativo stabilita nell'articolo 102 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è raddoppiata per le prime quattro categorie e triplicata per la quinta. Il valore locativo si desume sempre, anche per le abitazioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 104 del suddetto testo unico, dal fitto presunto secondo i valori locativi dei fitti non bloccati di abitazioni locate in condizioni o circostanze similari.

Art. 25.

L'imposta sul valore locativo si applica anche, nella misura della tariffa normale, sulle case di abitazione che chiunque tenga a propria disposizione nel territorio del Comune oltre quella di dimora abituale.

Art. 26.

La disposizione dell'articolo 277 del testo unico finanza locale, penultimo comma modificato dall'articolo 46 della legge 2 luglio 1941, n. 703, nel comune di Roma si applica anche quando nel ricorso il contribuente dichiara una base imponibile inferiore di metà a quella già accertata d'Ufficio.

ESPROPRI, CESSIONI E CONTRIBUTO DI MIGLIORIA.

Art. 27.

Per la costruzione di vie o piazze nel territorio del comune di Roma in aree non comprese nei Piani regolatori del 1909 e del 1931, ciascuno dei proprietari dei terreni confinanti con le dette vie o piazze dovrà cedere gratuitamente al comune di Roma il suolo corrispon-

(Segue: *Disegno di legge del Governo.* — N. 1760).

(Segue: Testo proposto dalla Commissione).

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

(Segue: *Disegno di legge dei senatori Donini ed altri.* — N. 1296).

dente alla metà della larghezza stradale per ogni fronte di cui sia proprietario, fino al massimo del quinto dell'area totale di sua proprietà e per una profondità di metri 10.

L'obbligo della cessione gratuita, a termini della precedente disposizione, viene meno quando della restante area una parte maggiore della metà venga alla sua volta espropriata.

Art. 28.

È fatto obbligo al comune di Roma di imporre ai proprietari dei beni che siano comunque avvantaggiati dalla formulazione e dalla approvazione del Piano regolatore di massima nonché dalla esecuzione delle opere previste dal Piano regolatore e di quelle da chiunque eseguite in occasione di lottizzazioni fuori Piano regolatore, un contributo pari alla metà dell'aumento effettivo di valore con detrazione del valore delle aree eventualmente cedute a norma dell'articolo precedente.

Art. 29.

Nella determinazione dell'incremento di valore dei beni in conformità dell'articolo precedente dovrà essere tenuto conto delle variazioni verificatesi, sia direttamente sia indirettamente, in dipendenza della formulazione e della approvazione del Piano di massima o anche della sua esecuzione parziale od in dipendenza di lottizzazioni fuori Piano regolatore.

Art. 30.

Precedentemente all'approvazione del Piano regolatore generale, il Sindaco di Roma è autorizzato ad effettuare l'occupazione di urgenza dei terreni compresi nelle zone che siano state dichiarate, con deliberazione del Consiglio comunale, zone di espansione dell'aggregato urbano.

La decorrenza dei termini prescritti dalla legge oltre i quali l'occupazione non può essere protratta, è sospesa fino alla entrata in vigore del Piano regolatore.

(Segue: *Disegno di legge del Governo.* — N. 1760).

(Segue: Testo proposto dalla Commissione).

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

(Segue: *Disegno di legge dei senatori Donini ed altri.* — N. 1296).

Art. 31.

La facoltà del Sindaco di emanare il decreto di occupazione di urgenza si trasforma in obbligo nei casi in cui il Consiglio comunale ne faccia richiesta.

Art. 32.

In conseguenza dell'approvazione del Piano regolatore generale, il comune di Roma, allo scopo di predisporre l'ordinata attuazione del piano medesimo, è autorizzato ad espropriare, entro le zone di espansione dell'aggregato urbano, le aree inedificate e quelle su cui insistono costruzioni che siano in contrasto con la destinazione di zona ovvero abbiano carattere provvisorio.

Art. 33.

L'indennità di espropriazione per le operazioni previste nell'articolo precedente dovrà essere limitata al puro valore venale del terreno, indipendentemente dalla sua edificabilità, alla data del 1° gennaio 1948, aumentata di una somma pari al 5 per cento per ogni anno fino alla data del decreto di espropriazione. Nella determinazione del valore non dovrà tenersi conto di qualsiasi incremento che si sia verificato per effetto della formulazione e dell'approvazione del Piano regolatore generale e dei Piani particolareggiati, o, comunque, dell'espansione della città.

Art. 34.

In deroga all'articolo 16, comma primo, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nell'ambito del comune di Roma i Piani particolareggiati di esecuzione del Piano regolatore generale sono approvati con decreto del Provveditore alle opere pubbliche del Lazio, previo parere del Comitato tecnico-amministrativo e, per la parte finanziaria, in deroga all'articolo 30 della stessa legge, dalla Giunta provinciale amministrativa.

(Segue: *Disegno di legge del Governo.* — N. 1760).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

(Segue: *Disegno di legge dei senatori Donini ed altri.* — N. 1296).

Art. 35.

I comprensori di terreni acquisiti dal comune di Roma, per effetto delle operazioni previste all'articolo 32 della presente legge, dovranno essere destinati, oltre che ai fini previsti dalla esecuzione del Piano regolatore, alla costruzione o direttamente ad opera del Comune o attraverso Enti a tal fine specializzati, di alloggi di tipo economico e popolare.

Qualora il Comune decidesse di alienare una parte di terreni, dopo la loro valorizzazione, il ricavato sarà interamente devoluto a nuove operazioni di esproprio a norma dell'articolo 32, ovvero alle costruzioni previste nel comma precedente.

Art. 36.

Per il finanziamento delle operazioni necessarie alla costituzione del demanio di aree fabbricabili, lo Stato anticiperà al comune di Roma i fondi necessari nel limite di 15 miliardi, in ragione di 3 miliardi all'anno, per cinque anni. Tale somma verrà iscritta nello stato di previsione delle spese del Ministero del tesoro a partire dall'esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il comune di Roma restituirà dette anticipazioni, in relazione ai ricavi delle vendite delle aree espropriate e alle esigenze per le espropriazioni da eseguire, con l'interesse del 3 per cento per ogni anno dalla data delle anticipazioni.

Art. 37.

L'aumento effettivo di valore su cui è applicabile il contributo di miglioria è costituito dalla differenza tra il valore venale attribuibile nel comune commercio ai beni prima della formulazione del Piano regolatore generale, e, comunque, indipendentemente dalla espansione

(Segue: *Disegno di legge del Governo.* — N. 1760).

(Segue: Testo proposto dalla Commissione).

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

(Segue: *Disegno di legge dei senatori Donini ed altri.* — N. 1296).

della città, ed il loro maggiore valore ad opera compiuta, a norma dell'articolo 4 della legge 4 giugno 1936, n. 1210.

Gli accertamenti vengono effettuati dalla Commissione stima esistente presso il comune di Roma, con esclusione di qualsiasi coefficiente di valore riferibile al costo delle opere da eseguire.

Art. 38.

L'accertamento, i ricorsi e la riscossione dei contributi di miglioria hanno luogo con le stesse norme, per quanto applicabili, prescritte per i contributi di fognatura, ferme restando le disposizioni contenute negli articoli 4 e 9 del regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito, con modifiche, nella legge 4 giugno 1936, n. 1210. Le annualità di cui nel primo comma dell'articolo 9 sopra richiamate sono ridotte da dieci a cinque. I ricorsi contro l'accertamento debbono contenere l'indicazione dell'aumento di valore sul quale l'interessato ritiene di dover pagare il contributo. Mancando tale dichiarazione il Comune è autorizzato ad iscrivere a ruolo fino a due terzi del contributo accertato.

Rimangono ferme le norme non in contrasto con quelle di cui negli articoli precedenti.

SERVIZI IDRICI ED ELETTRICI.

Art. 40.

La Cassa depositi e prestiti, gli Istituti previdenziali ed assicurativi, il Consorzio di credito per le opere pubbliche, l'Istituto mobiliare italiano, l'Istituto di credito per le Casse di risparmio italiano, sono autorizzati, anche in deroga alle leggi e particolari statuti vigenti, a concedere mutui al comune di Roma per la esecuzione di nuove opere inerenti al rifornimento e alla distribuzione dell'acqua potabile e dell'energia elettrica per i servizi pubblici e privati della Capitale e per la trasformazione,

(Segue: *Disegno di legge del Governo.* — N. 1760).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Soppresso.

Soppresso.

(Segue: *Disegno di legge dei senatori Donini ed altri.* — N. 1296).

il miglioramento e l'ampliamento degli impianti esistenti.

Tali mutui saranno concessi in base a progetti debitamente approvati con ammortamento in 35 annualità, col contributo del Tesoro sugli interessi nella misura del 3,50 per cento e saranno assistiti dalla garanzia dello Stato negli stessi termini e con le stesse modalità stabilite dalla presente legge per i mutui da contrarsi dal Comune per altre opere pubbliche.

Art. 41.

All'Azienda comunale elettricità ed acqua di Roma è riservata, nelle concessioni per la ricerca o lo sfruttamento di forze endogene e di idrocarburi liquidi o gassosi nell'ambito del territorio della provincia di Roma, lo stesso trattamento che la legge prevede per l'Azienda di Stato su tutto il territorio nazionale, ad esclusione della Valle Padana e della Sicilia.

(Segue: *Disegno di legge del Governo.* — N. 1760).

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 49.

Nei confronti del comune di Roma, sono devoluti al Ministro dell'interno i poteri spettanti al Prefetto ed alla Giunta provinciale amministrativa nelle seguenti materie:

a) decisioni in caso di opposizione tra gli interessi concernenti le proprietà od attività patrimoniali delle frazioni e dei parrocchiani e quelli del Comune o di altre frazioni, di cui al quarto comma dell'articolo 132 del testo unico 24 febbraio 1915, n. 148;

b) approvazione — ove il Comune deliberi la ripartizione in quartieri — della delega da parte del Sindaco delle sue funzioni di ufficiale del Governo o della nomina di aggiunti, di cui all'articolo 155 dello stesso testo unico;

c) delega di un Commissario per l'adempimento delle funzioni di ufficiale del Governo, di cui all'articolo 159 del citato testo unico.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 58.

Identico.

(Segue: *Disegno di legge dei senatori Donini ed altri.* — N. 1296).

(Segue: *Disegno di legge del Governo.* — N. 1760).

d) autorizzazioni ai contribuenti a far valere azioni che spettino al Comune o ad una sua frazione, di cui all'articolo 225 del citato testo unico;

e) provvedimenti in casi in cui, malgrado la convocazione del Consiglio, non possa aver luogo alcuna deliberazione; invio di Commissari per reggere provvisoriamente il Comune; proroga del termine fissato per la nuova elezione del Consiglio, ove questo sia sciolto; facoltà di sospendere il Consiglio in attesa del decreto di scioglimento, di cui agli articoli 102, 103 e 105 del regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 2839;

f) facoltà istruttorie preliminari all'emissione di pronunce definitive, di cui all'articolo 29 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383;

g) provvedimenti patrimoniali e contabili in caso di variazioni alla circoscrizione comunale e per le frazioni, di cui agli articoli 36 e 37 dello stesso testo unico;

h) ricorsi contro il rifiuto del Sindaco al rilascio di certificati e attestati, di cui all'articolo 63 dello stesso testo unico;

i) affidamento a un Commissario dell'amministrazione separata di terreni assegnati ad una frazione, di cui all'articolo 84 dello stesso testo unico;

l) facoltà sostitutiva in caso di omissione del Sindaco nello spedire i mandati o compiere gli atti obbligatori per legge, di cui all'articolo 104 dello stesso testo unico;

m) facoltà di promuovere l'applicazione di sanzioni disciplinari a carico di dipendenti comunali, in caso di inattività dei competenti organi, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 232 dello stesso testo unico;

n) accertamento dei danni arrecati al Comune, con dolo o colpa grave, dai suoi amministratori od impiegati, di cui all'articolo 264 dello stesso testo unico;

o) accertamenti in materia di fitti dei fondi rustici e urbani appartenenti al Comune, di cui all'articolo 290 dello stesso testo unico;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

(Segue: *Disegno di legge dei senatori Donini ed altri.* — N. 1296).

(Segue: *Disegno di legge del Governo.* — N. 1760).

p) autorizzazione del deposito di somme eccedenti i bisogni ordinari del Comune, presso istituti di credito di notoria solidità diversi da quelli indicati dalla legge, giusta il disposto dell'articolo 291 dello stesso testo unico;

q) approvazione del capitolato generale prescritto dall'articolo 294 dello stesso testo unico;

r) poteri e facoltà riconosciute al Prefetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo unico della legge 8 marzo 1949, n. 277, in quanto applicabile al comune di Roma;

s) presa d'atto di dimissioni di assessori e consiglieri in caso di rifiuto o omissione a provvedere da parte della Giunta, giusta il disposto dell'articolo 158 del Regolamento 12 febbraio 1911, n. 297.

Art. 50.

Salvo quanto è disposto dagli articoli precedenti, al comune di Roma, si applicano le disposizioni di legge e regolamenti generali, che non siano contrarie od incompatibili con la presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 59.

Per la prima applicazione della presente legge, in relazione al disposto dell'articolo 4, il Ministro dell'interno provvede, con suo decreto, ad integrare il Consiglio comunale in carica chiamando a farne parte, a norma dell'articolo 40 della legge 23 marzo 1956, n. 136, i primi 20 candidati delle varie liste non eletti.

Art. 60.

Identico.

ALLEGATO.

ELENCO DEI BENI IMMOBILI DI PERTINENZA DEL DEMANIO
PATRIMONIALE DELLO STATO TRASFERITI AL COMUNE DI ROMA
A NORMA DELL'ARTICOLC 55 DEL DISEGNO DI LEGGE

1 Caserma Principe di Piemonte	S. Croce in Gerusalemme	mq. 42.287
2 Ex Forte Ardeatino	Grottaperfetta	mq. 112.380
3 Ex Forte Trionfale	Via Trionfale	mq. 61.900
4 Porzione demaniale del compendio Villa Savoia denominata anche « Villa Ada »	Via Salaria	mq. 345.114
5 Tenuta di Monte Antenne	Zona Salaria	mq. 326.830
6 Ex arenile (zona tra l'ex porto e il canale dello Stagno)	Ostia	mq. 23.671
7 Ex arenile (zona tra il canale dello Stagno e Castel Fusano)	Ostia	mq. 386.951